



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAT. KÖN. HOF  BIBLIOTHEK

43.693-B

Alt-

S.A. 62. E. 43.



43698-B.

NUOVA RACCOLTA

DI LEGGI

E CARTE PUBBLICHE,

PROMULGATE PER ORDINE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

PARTE SECONDA

DAL DÌ 4. FEBBRAIO 1799.

DOPO LA CESSAZIONE
DEL GOVERNO MILITARE.

TOMO PRIMO.



V E N E Z I A

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Sovrana Approvazione, e Regio Privilegio.

1 7 9 9.

Di... ..

T. Livius. . *præf.*

DOCUMENTA IN ILLVSTRI POSITA
MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVAEQVE REIPVBLICAE , QVOD
IMITERE , CAPIAS ; INDE FOEDVM
INGOEPV , FOEDVM EXITV ,
QVOD VITES.

AGLI AMATORI
DELLA PATRIA STORIA,
E DELLA LEGISLAZIONE.

FRANCESCO ANDREOLA STAMPATOR VENETO.

L nuovo ordine di Governo Civile, che la Clemenza dell'Augusto Sovrano ci viene a stabilire, fissando una nuova Epoca fortunata alla felicità di questo Stato, mi consiglia ad incominciare un nuovo Periodo della *Raccolta di Leggi e Proclami* che verranno a pubblicarsi in Venezia e nella Terra Ferma,

Quelli che sanno apprezzare i vantaggi che reca alla Storia una serie ben ordinata di documenti pubblici e originali, conoscono bene la importanza e la utilità di questa mia Raccolta, la quale in tre Periodi comprende tutti li fondamenti della Nostra Istoria presente, che ora tiene a se rivolti gli occhi di tutta l'Europa; e per il corso di molti secoli occuperà le riflessioni de' Posterì, potendo la memoria delle nostre calamità servire a difendersi dalle future. Per tale oggetto ho usata ogni premura nel raccogliere tutte le Carte Pubbliche formandone un sol corpo, perchè niuna ne vada dispersa o smarrita, onde possano servire di guida sicura alla Storia.

I. *La Raccolta delle Carte Democratiche*, dimostra sino a qual segno può degradarsi l'uomo, a cui riesce per sua sventura di scuotere il freno della Legge Divina, e Umana, guastando e distruggendo, come la grandine, in un momento i frutti di 14. secoli del più saggio e ben costituito Governo. Questi documenti dell'umano aberramento sono compresi in IX. volumi, cui fu aggiunto il X. che contiene un Sommario cronologico dell'opera,

Tom. I. N. I.

A

e le

e le Carte Preliminari, che hanno preparata e condotta la frode della Veneta Rivoluzione.

II. I *Proclami Veneti-Imperiali* disposti in XII. Volumi col titolo di *Nuova Raccolta ec. dopo il felice ingresso dell'Armi Austriache di S. M. I. R. A.* sino alla cessazione del Governo Militare. Questa serve a far conoscere quanto è difficile richiamare uno Stato, prima sì florido, dagli orrori, dall'avvilimento, e dalla miseria in cui era gettato; e quanto possa la frode per impedire o ritardare anche le più provvide e benefiche disposizioni Sovrane. Tutto è reso commodo con Indici, e Sommarj opportuni.

III. Questa terza serie, che sarà la *seconda parte della nuova Raccolta ec.* incomincia all'Epoca fortunata del nuovo Governo Civile, in cui si ravvivano le nostre speranze, di veder nuovamente florido questo Stato, prosperate le Arti ed il Commercio, ristabiliti i Giudizj, e premiata la virtù de' buoni e zelanti Abitatori, sotto i felici auspicj del *Clementissimo Sovrano*, e per le provvide cure del nostro vero Padre, al cui gran Cuore si è affidata la pubblica e privata felicità.

Se non ho risparmiato diligenza nè spesa nelle due prime Serie, con quanta cura dovrò procurare che questa nuova parte riesca compita e degna del pubblico aggradimento; animato già dal favore de' Signori Associati e dal grazioso Privilegio di S. M. per servire alla gloria del suo Regno ed al commodo degli studiosi della Patria Storia, e della Veneta Legislazione.

Il prezzo de' nuovi Tomi, per li primi Signori Associati che si ascriveranno sino al termine di tutto il prossimo mese di Marzo, sarà di sole lire tre Venete; e però sono pregati a spedire i suoi Nomi e Titoli alla stamperia di Francesco Andreola a S. Fantin per essere ordinati nel Catalogo, che si stamperà al fine del Tomo Primo di questa II. Parte: per gli altri al solito L. 4.

Venezia 5. Febbraro 1799.

X 3 X

N O I

FRANCESCO PESARO CAV. RE

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI
SUA MAESTA' IMPER., REALE, APOSTOLICA,
E SUO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
VENEZIA, E NELLA TERRA-FERMA.

QUel zelo vivissimo, e quel fermo impegno con cui sotto il passato Governo ci siamo costantemente adoperati per la maggiore prosperità della nostra Patria, e di questa diletteissima Popolazione, piacque alla divina Provvidenza per gl'imperscrutabili suoi Decreti, e per incomprendibili vie di condurci ad esercitarlo pure sotto il felice dominio dell' Augusto Imperatore e Re **FRANCESCO II.**

Dopo di aver però col maggior fervore dello spirito sommessamente implorata dal Datore d'ogni bene la onnipossente sua assistenza ed ajuto, sentiamo la più viva compiacenza di poter cominciare l'esercizio dell'affidatoei incarico coll'annunziare in modo solenne e cospicuo le più giuste, pie, e clementi intenzioni dell'Ottimo Nostro Sovrano: delle quali confidiamo, che sia per de-

A 2

su-

sumersi una prova convincente, anche dalla Persona a cui la Maestà Sua s'è clementemente degnata di affidarne la verificaazione.

Non sarà quindi da Noi certamente omissso nè studio, nè cura, nè impegno per pienamente conformarci alle benefiche disposizioni Sovrane, e per assicurare ad ogni classe di Persone, sì nella retta amministrazione della giustizia, come nella assidua vigilanza sopra tutti gli oggetti interessanti la comune sussistenza, ed in qualunque altro di buon Governo la più piena tranquillità, e felicità; ben volentieri accogliendo, e colla maggior efficacia scortando all'Imperiale e Regio Trono le rappresentazioni che ci verranno esibite o da' legittimi Rappresentanti de' Corpi, o anche da' particolari individui tendenti a conciliare col Sovrano servizio il loro miglior essere, e le convenienti loro soddisfazioni.

Nutriamo pertanto la più fondata fiducia di vedere da ogni ceto di Persone costantemente secondate, e corrisposte le graziosissime Sovrane Disposizioni col più puro e rispettoso attaccamento alla Sacrosanta nostra Religione, con la più leale, ed esatta obbedienza alle Superiori Prescrizioni, colla più onesta e morigerata condotta, e finalmente colla più perfetta scambievolmente armonia e benevolenza, che sono le solide basi sopra le quali stabilmente si appoggia la reale prosperità

)(5)(

rità della Nazione, unico oggetto interessan-
te il Cuore veramente paterno, e le inces-
santi sollecitudini dell' Augusto nostro Cle-
mentissimo Sovrano.

Venezia 6. Febbraro 1799.

FRANCESCO CAVALIERE PESARO,

Giulio Cesare Strassoldo R. Segr.

AV.

X 6 X

A V V I S O.

SI rende universalmente noto, che S. E. il Sig. Commissario Straordinario di Sua Maestà Imp. Reg. Appost. in Venezia, e nella Terra-Ferma, si presterà tutti li Lunedì, e Giovedì di cadauna Settimana dalle Ore dieci della mattina fin' alle due pomeridiane, ad accogliere nel Pubblico Palazzo le Istanze, e Rappresentazioni di qualunque Corpo ed Individuo; avvertendosi solamente, che queste dovranno sempre esser accompagnate da una breve esposizione in iscritto firmata dalla Persona, che presenterà l' Istanza.

Venezia li 11. Febbraro 1799.

IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITA'
 DI VENEZIA

FA INTENDERE, E SAPERE.

CHe: Penetrato dall'importanza della salubrità delle Carni in generale, e particolarmente di quelle de' Vitelli, abusandosi di macellarne de' Nati di fresco, o con il tempo minore di un Mese, come viene proibito dalle Leggi vigenti nel 1796., inerendosi alla Terminazione del Magistrato alla Sanità a Stampa 1782. II. Gennaio, deviene a rinnovarne la proibizione nelle forme le più risolte, e sotto pene afflittive sì in questa Capitale, che nella Terra-Ferma, alli Beccari, Colonnj, e Proprietarj di Vitelli d'ammazzare simili Animali, prima che abbiano il tempo almeno d'un Mese.

Ed acciocchè la presente Deliberazione riportar abbia sì nelle Città, che nelle Ville dello Stato la più scrupolosa osservanza, restano animati nell'esercizio delle proprie ispezioni gl'Uffizj tutti alla Sanità della Terra-Ferma a sopravvegliare anche sopra di questo interessante Articolo di pubblico bene,

ne, stabilindo la pena di Ducati 10. ad ogni Contraffacente, da raddoppiarsi ogni qual volta fosse recidivo, ed applicabile ai poveri della Contrada, e Villa rispettiva.

E sarà il presente stampato, pubblicato, e trasmesso con Circolari nella Terra-Ferma a regola de' sunnominati Uffizj di Sanità, e perchè sia nelle solite forme pubblicato nelle Chiese, ed affisso ad universale intelligenza.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità
di Venezia 11. Febbraro 1799.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Ned.

NO-

NOTIFICAZIONE.

A Seconda delle prescrizioni emanate coll' Organizzazione pubblicata li 31. Marzo dell' Anno decorso; e singolarmente dell' Articolo 88. della medesima col quale si dichiarano di niun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogni qualunque altra disposizione che possa essere stata fatta nel tempo de' cambiamenti Politici dopo il primo Gennaro 1796., ed in seguito alle prese relative deliberazioni sopra varj argomenti, non dovendo in continuazione progredire l' abusivo corso delle Monete, in quel tempo nuovamente coniate, l' Imperial Regio Magistrato Camerale fa sapere.

Che resta assolutamente proibita quella del valore di Lire dieci portante il segno della Libertà, la quale non potrà essere in conseguenza ricevuta nè a cambio, nè in commercio, nè a pagamento dopo la pubblicazione del presente sotto le penali prescritte dalle antecedenti Leggi contro la circolazione delle Monete proibite.

Ad oggetto poi di dare un sufficiente comodo a quelli che se ne trovassero attualmente in possesso, sono accordati due Mesi dal giorno della pubblicazione medesima; dentro il qual periodo potrà ciascuno verifi-

Tom. I. N.º II.

B

gar

car la consegna di detta Moneta o nella Regia Zecca quanto a Venezia, o nelle Casse delle rispettive Provinciali Intendenze quanto alla Terra-Ferma, ove riceveranno li consegnatori il cambio delle medesime in altra valuta, e col ragguaglio delle Lire dieci per cadauna.

Passato poi questo termine non dovendo essere per alcuna forma in alcun luogo ricevute come sopra, non potranno se non che consegnarsi alla Regia Zecca di Venezia per essere prontamente colate, e convertite in Pasta a disposizione de' Proprietarj.

E la presente sarà stampata, e pubblicata in Venezia, e nella Terra-Ferma per la sua inalterabile, ed esatta osservanza.

Venezia 14. Febbraro 1799.

(De Lottinger Presidente .

A Alvise Querini Consiglier Deputato .

Zuanne Vincenti Foscariini
Regio Segr.

L'IM-

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

SI delibera al Pubblico Incanto in esecuzione al Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale del giorno 14. Febbraro corrente la Vendita de' Vetrioli esistenti, e che si fabbricheranno nella Valle Imperina d'Agort alle seguenti condizioni.

I. Dovrà chi applicasse, o un Interveniente a suo nome, e per li Nomi da dichiararsi, qual dovrà essere del Foro Veneto, ed obbligato alle regole, discipline, e formalità espresse nel Proclama del fu Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti alla Provvision del Dinaro 24. Marzo 1789. approvato li 18. susseguente Aprile, comparire al Dipartimento Num. IV. nelle giornate de' 26. Febbraro, primo, e 5. Marzo, e l'esibizioni si faranno dal N. H. Consiglier Deputato, giusto le forme e modi infrascritti, e queste con Polizza d'offerta a Stampa, che sarà *Gratis* consegnata ad ogni ricercante, e nella quale non vi sarà aggiunto in iscritto, che la Data del Giorno, Mese, ed Anno, in Nome dell' Offerente, e la Somma che intendesse esibire.

II. S' intenderà cominciato l' Abboccamen-

to della Vendita di essi Vetrioli un Mese dopo l'approvazione dell' Offerta , e durerà per Anni sei immediate successivi.

III. Dovrà l' Abboccatore ricevere tutti li Vetrioli, che si fabbricheranno in detta Valle Imperina, durante lo stesso periodo di Anni sei, ed egualmente tutta la quantità esistente in Agort, o già in Viaggio dal giorno di detto Abboccamento, avvertendosi, che tutto il Vetriolo, che colà esiste per conto degli anteriori Acquirenti, non è compreso nella giacenza per conto Regio, a tenor del dettaglio, che sarà consegnato all' Abboccatore.

IV. Dal giorno della Deliberazione, si obbliga l' Imperial Regio Magistrato Camerale di non vendere ad altri, nè alienar per alcuna forma qualsisia quantità di Vetriolo, durante il presente Abboccamento.

V. Sarà di tempo in tempo questo tradotto a Regie Spese in Sacca alla Misericordia sopra le Zattere, e dovrà immediatamente l' Appaltatore a proprie sue spese farlo tradurre con Peate, e Facchini a' suoi Magazzini, dove giunto, sarà fatto pesare dal Pesador del Regio Dipartimento alle Mine a peso della Regia Cassa.

VI. Vi sarà persona destinata dall' Abboccatore per ricevere in consegna il Vetriolo pesato, e rilasciarne di volta in volta relativa ricevuta al Pesador, nella quale sarà di-

dichiarata la quantità de' Barili, la loro numerazione, ed il peso di cadauno.

VII. Immediatamente dopo la ricevuta dovrà esso Abboccatore contare alla Regia Cassa Minere, l'effettivo pagamento in Danaro delli Vetrioli ricevuti.

VIII. A cauzione di esso pagamento dovrà il medesimo depositare nella Cassa predetta dentro il periodo di giorni quindici dopo l'accettazione della sua offerta Lire dodicimile piccole Venete, che dovranno rimanere sino al termine degli Anni sei, dopo il qual periodo, liquidato ogni conto, verranno liberamente restituite.

IX. Se fosse differito per qualunque eventualità il pagamento del Vetriolo consegnato, oltre il periodo di giorni quindici, sarà in tal caso girato equivalente somma del suo importare del Dinaro depositato. Questa somma dovrà poi essere dall'Abbocatore nel periodo di otto successivi giorni per intero reprimata, ed in caso di mancanza, s'intenderà egli decaduto dal suo Abbocamento, che sarà posto nuovamente all'Incanto a di lui spese, danni, ed interessi.

X. Pagherà il Vetriolo tutto, cioè quanto quello detto Verdolin, quanto l'altro nominato di nuova Fabbrica, o sia già esistente in Agort, come al Capitolo III., o che si fabbricasse nell'enunciato periodo al prezzo che riputerà di esibire, superiore per
al-

altro a quello di Ducati Nove da L. 6 : 4 il Migliaro, peso sottil Veneto, senz'altro dibattimento, che quello della Tara de' Barili, da calcolarsi secondo il consueto Libbre centoquaranta sottili Venote per cadauno Barile.

XI. Qualunque volta l'Impresario avvertito dal Fante del Dipartimento dell'arrivo del Vetrolo sopra le Zattere in Sacca alla Misericordia ritardasse a farne verificare il trasporto nelli Magazzini, e da ciò accadesse, che per Pioggie, Burrasche, o altro, venisse il genere a soffrirne discapito, o deterioramento, s'intenderà il danno a solo peso dell'Abboccatore, e li Barili, scemati, o naufragati, dovranno considerarsi del peso di Libbre duemille nette per cadauno a tenore del consueto, ed in questa somma registrati a debito del medesimo, dovendo essere a carico dell'Abboccatore qualunque aggravio derivante dalle Stalle.

XII. Saranno accordati all'Abboccatore li soliti Mandati di Scorta, per la spedizione del genere dalli di lui Magazzini esenti da qualunque Dazio.

XIII. Il N. H. Consiglier Deputato alle Minere, delibererà il presente Abboccamento al maggior Offerente sopra la presente Polizza con la riserva delle Polizze Segrete, che nel termine di giorni quindici dopo la Deliberazione venissero presentate al

Pre-

X 15 X

Presidente dell'Imperial Regio Magistrato
Camerale, coll' aumento almeno del dieci
per cento sopra la somma deliberata, e col-
la dipendenza dell'approvazione dell'Impe-
rial Regio Magistrato Camerale medesimo.

Venezia li 14. Febbraro 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Alvise Querini Consigliere Deputato.*

Zuane Vincenti Foscarini
Regio Segr.



IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA,

F A S A P E R E.

CHe vuole ripristinate nel loro vigore
anche le Leggi vigenti nel 1796. in propo-
sito dei Semestrali dettagli de' Nati, Battezzati,
e Morti raccomandate per la loro ese-
cuzione agl' Ufficj rispettivi di Sanità in
Ter-

Terra-Ferma ; e però ordina quanto segue .

I. Tutti li Reverendi Parrochi, ed ogni altra persona, a cui incombe sì nelle Città, come nelli Territorj, l'obbligo di produrre le Note de' Nati, Battezzati, e de' Morti, e che si trovano tuttora in difetto della produzione di molte o poche delle medesime relative al rispettivo Ufficio di Sanità.

II. Passati quanto alle Città giorni dieci, e quanto alli Territorj giorni venti dopo la pubblicazione del presente, saranno senza ulteriore ritardo spediti circolarmente Fanti dell' Ufficio a levare ad ognuno, che avesse trascurata la esecuzione del primo Articolo la pena di cinque Ducati effettivi, ed essi mancanti soggiaceranno innoltre al peso delle Spese e Mercedi di detti Ministri, che non partiranno dalla Casa del mancante, se prima non sarà fatta la consegna delle Note prescritte.

III. Le predette pene saranno rivolte a carico de' rispettivi Nonzoli riguardo alle Parrocchie delle Città, o de' rispettivi Masari, o Consiglieri de' Comuni riguardo alle Parrocchie delli Territorj, se il ritardo dell' arrivo di queste Note procedesse per colpa de' medesimi, che trascurassero l'obbligo loro imposto replicatamente con anteriori Proclami di prestarsi per farle giungere sollecite al rispettivo Ufficio di Sanità, obbligo

go del quale sarà di trasmetterle a questo Regio Supremo Tribunale.

IV. Tutti li Parrochi, o con qualsivoglia altra denominazione amministratori di cure Parrocchiali, tutti li Superiori de' Corpi Regolari Religiosi di qualunque sesso, e li Cappellani degli Ospitali, e Luoghi Pii in tutti li futuri casi di Morte, che accaderanno giornalmente sì nelle Città, che nelli Territorj ne' limiti delle rispettive Parrocchie, Conventi, Ospitali, e Luoghi Pii, prima di lasciar dare alla sepoltura il Cadavere (alla quale a tenore delle provide strettissime leggi, e sotto le pene in esse prescritte non potrà esser dato senza previa Licenza a stampa del rispettivo Ufficio di Sanità) dovranno farne giungere al medesimo la Fede, ossia Denunzia della Morte in una Nota da loro firmata, nella quale dovrà essere individuato il Nome e Cognome del Defonto, o Defunta: quello del Padre caratterizzato col *quondam* se fosse premorto: quello del Marito tanto vivo, quanto morto, se la Persona Defunta sarà Donna maritata, o vedova: l'età; l'ora del giorno della Morte: la qualità del Male: il numero de' giorni della Malattia: il Medico, o Chirurgo che si fosse prestato alla cura: la circostanza senza Medico, se nessun Medico, o Chirurgo l'avrà assistito, ed il luogo dove andrà sepolto: E l'obbligo di queste giornaliere note fatte pur con le

Tom. I. N.º III. C stes-

stesse individuazioni incomberà ancora a' Capitoli della Università del Ghetto in quanto a casi di Morte che ivi accadono.

V. Le predette Note, o Denunzie giornaliere delle Morti, che accaderanno nelle Città, dovranno essere accompagnate da altra Fede, o Denunzia de' rispettivi Medici, o Chirurghi, sotto la cura de' quali per Malattie affette alle rispettive Professioni venissero a soccombere le Persone: li quali Medici o Chirurghi in queste loro Fedi dovranno pure oltre il periodo della Malattia specificare la qualità del Male, di cui restò vittima l' Ammalato.

VI. Li Nonzoli, s' intenderanno obbligati, come lo sono, a raccogliere, e produrre giornalmente, e senza indugio a questo Ufficio le dette Denunzie Parrocchiali, e Mediche per le morti, che avvengono nelle rispettive Parrocchie, al cui servizio si trovano destinati.

VII. Quanto alle Morti, che accadono nelli Territorj (salvo sempre il più stretto obbligo a' Reverendi Parrochi ec. di far giungere per mezzo de' Massari o Consiglieri all' Ufficio di Sanità immediatamente, dopo il caso seguito la Denunzia dettagliata come nell' Articolo IV. di ogni Morte sollecita, o repentina, non che di quelle de' Tisici; circa le quali restano pure incaricati i Medici assistenti alla cura di unirvi la loro Fede) do-

dovranno li rispettivi Parrochi, o con qualunque altro titolo Amministratori di cure Parrocchiali delli Territorj, e li Superiori de' Conventi Religiosi in essi Territorj esistenti far prevenire al suddetto Ufficio di Mese in Mese le Polizze de' loro Morti; per maniera che giunto il giorno 12. di un Mese debbano esser giunte da ogni Terra, Villa, Castello, o qualunque altro Luogo delli Territorj le Polizze de' Morti nel Mese precedente; nelle quali Polizze oltre le individuazioni del giorno, ed ora della Morte, dovranno pure ad ogni Nome essere aggiunte tutte le altre notizie nell' Articolo IV. prescritte per le Note giornaliere de' Morti della Città: e qualora nessun caso di Morte non fosse nelle rispettive Ville avvenuto in tutto il corso del Mese, dovrà speditarsi da' predetti incaricati una Fede negativa, che testifichi non essere morto nessuno in quel Mese nella propria Parrochia.

VIII. Di Mese in Mese dovranno pure esser prodotte all' Ufficio di Sanità le Polizze, o Note de' Nati tanto delle Città, quanto delli Territorj: per maniera che non dovranno mai esser passati di un Mese li giorni 8. riguardo alle Città, nè li 12. riguardo alli Territorj, che giunte non sieno le rispettive Note de' Nati nel Mese precorso: alle quali note s'intenderà già doversi sostituire le Fedi negative per tutti que' Me-

sì, ne' quali avvenuta non fosse la nascita di alcuno.

IX. Per adempimento del precedente Articolo tutti li Reverendi Parrochi, o altri Amministratori di cure Parrocchiali tanto nelle Città, quanto fuori di esse, ed in tutti li Territorj; dovranno negli accennati mensuali periodi far giungere all' Ufficio di Sanità le Note di tutti li Battezzati nella rispettiva Parrocchia, o Chiesa, esprimendo in esse Note il Nome del Battezzato, il Nome e Cognome del Padre, il giorno, ed ora della nascita, ed il giorno pur del Battezzamento: e dovrà pure il Ministro della S. Casa di Pietà mandare la Mensual Nota firmata da quel Reverendo Capellano di quelli, che saranno in esso Pio Luogo Battezzati di Mese in Mese: come sarà pure obbligo de' Capi della Università degli Ebrei il rassegnar mensualmente la Nota di tutti li Nati nel recinto del Ghetto con la individuazione del Nome del Nato, del Nome e Cognome del Padre, del giorno, ed ora della Nascita, e del giorno della imposizione del Nome.

X. Li rispettivi Nonzoli riguardo alle Parrocchie della Città, e li Massari, o Consiglieri de' rispettivi Comuni riguardo alle Parrocchie delli Territorj, s'intenderanno obbligati a ricevere da' rispettivi Parrochi, e produrre nella Cancellaria di Sanità, pri-

prima che passi il giorno 8. di ogni Mese le mensuali Note de' Nati in Città, e prima che passi il giorno 12. quelle de' Nati, e Morti delle Ville delli Territorj; le quali Note dovranno essere formate in Polizze separate in due distinti Fogli, uno de' quali contenga le Note de' Nati, e l'altro contenga quelle de' Morti.

XI. Passati che saranno in cadaun Mese li predetti giorni 8. quanto alle Città, e 12. quanto alle Ville, e non adempita la produzione delle rispettive Note de' Nati, e Morti del Mese precedente, s'intenderanno incorsi ogni volta li negligenti nella pena di Ducati cinque effettivi; per il lievo della quale, e per ricevere le mancanti Note si spediranno Fanti di questo Ufficio, le Spese e Mercedi de' quali resteranno pure a carico de' mancanti, presso le cui Abitazioni resteranno essi Fanti, affinchè adempita sia la consegna di tutte le Note, di cui restassero in difetto; alle quali pene andranno pure soggetti li Reverendi Parrochi, e gli altri incaricati delle Città, e Territorj tutte le volte che saranno scoperti aver mancato di qualche Denunzia giornaliera di Morte accaduta ne' limiti delle rispettive Giurisdizioni.

XII. Queste Pene si rivolgeranno a carico de' rispettivi Nonzoli, o de' Massari, e Consiglieri, se il ritardo dell'arrivo delle
pre-

prescritte Note procedesse per colpa di lor
negligenza, la quale sarà pure anche in al-
tri modi severamente corretta.

XIII. Da queste pene nessun mancante
andrà esente per pretesto di avere ne' debiti
tempi trasmesse le note ordinate; quando
non ne possa mostrare il documento men-
suale, che verrà a tal oggetto rilasciato dal
rispettivo Ministro dell' Ufficio di Sanità
comprovante l' adempimento prestato alle
presenti disposizioni.

Il presente sarà stampato insieme con le
Formole; a norma delle quali dovranno li
Reverendi Parrochi ec. formare le prescritte
Note de' Nati, e de' Morti; e sarà indi pub-
blicato e diffuso ad universale notizia, e spe-
dito ad ogni Ufficio di Sanità della Terra-
Ferma, ed Istria per la sua esecuzione.

SEGUONO LE FORMOLE SUDETTE

*Polizza de' Nati, e Battezzati nella Parro-
chia di S. . . . di . . . ovvero, della Vil-
la di . . . del Mese di . . . dell' Anno . . .*

*Addi . . . alle ore . . . è nato, ovvero na-
ta N. N. Figlio, ovvero Figlia di N. N., e
fu Battezzato, ovvero Battezzata li . . .*

N. N. Parroco.

Po.

*Polizza de' Morti nella Parrocchia di S.
della Villa di del Mese di dell'
Anno*

*Addi è morta ovvero morta alle ore
N. N. Figlio ovvero Figlia, ovvero Moglie,
ovvero Vedova di N. N., ovvero del quon-
dam N. N. di Anni per Male di
dopo giorni di malattia medicato, ov-
vero medicata dal Sig. Dott., ovvero Cbi-
rurgo N. N., ovvero senza Medico, e sarà
sepulto, o sepolta in . . .*

N. N. Parroco .

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità
di Venezia li 15. Febbraro 1799.

- (Gio: Pietro Grimani Cons. intimo att. Pres.
- (Lunardo Dolfin Aggiunto .
- (Marco Molin Aggiunto .
- (Mattio Zambelli Aggiunto .
- (Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.º Aggiunto .

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

NOI

FRANCESCO PESARO CAV.^{RE}

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DE
SUA MAESTA' IMPER., REALE, APPOSTOL.,
E SUO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
VENEZIA, E NELLA TERRA-FERMA.

Dirette le incessanti Nostre sollecitudini a vedere in ogni parte adempite le rettissime intenzioni dell'Augusto Imperatore, e Re FRANCESCO SECONDO, non possiamo, che con grave rammarico riconoscere, che ad onta dei replicati emanati Editti proibitivi i Giuochi di Azzardo, e d'Invito, si contraopera di continuo con aperta disobbedienza ad una Legge, che tanti, e sì essenziali rapporti in se comprende di giustizia, e di bene delle private Famiglie. In obbedienza pertanto alle costanti intenzioni dell'Augusto Clementissimo Sovrano, mentre nel modo più risoluto resta proibito in questa Città, e nella Terra-Ferma qualunque Giuoco di Azzardo, e d'Invito, si eccita efficacemente, e sotto la sua responsabilità la Regia Generale Direzione di Polizia ad invigilare col maggior impegno per l'esatta

to immancabile adempimento di una tale prescrizione, e a porre in uso tutti quegli espedienti, che con la sua esperienza riconoscerà i più adattati per l'importante oggetto di sradicare un vizio così pernicioso, e che compromette i più sacri riguardi di Onore, di Famiglia, e di Società.

E il presente sia stampato, affisso, e pubblicato in questa Città, e nella Terra-Ferma, onde non se ne possa allegare ignoranza.

Venezia li 19. Febbraro 1799.

CAV. PESARO Commiss. Straordinario.

Giulio Conte di Strassoldo
I. R. Segr. Gov.

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

LA Superior Autorità di Sua Eccellenza Regio Imperial Commissario Straordinario, e l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze togliere volendo l'intollerabile indisciplinazione dei Venditori delle Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto sì riguardo all'eccessivo prezzo, a cui somministrano esse Carni alla Popolazione, che alli riguardevoli pregiudizj da loro inferiti alla Regia Finanza, ed avendo approvata l'Offera di Dom. Tommaso Perruzzaro qu. Giovanni, dichiarato da lui medesimo per proprio conto, ed interesse per l'Interinale Abboccamento delli due Partiti Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto di questa Città di Venezia, Mestre, Murano, Torcello, e Contrade, con la quale si assunse l'obbligo dell'intero occorrente giornaliero immancabile provvedimento a questa Città, e Luoghi sudetti, che dovrà cominciare il dì primo Marzo del presente Anno, fino tutto Maggio pur del corrente Anno 1799., ha ordinato a questa Regia Congregazione Delegata

ra l'estesa delle discipline necessarie al regolare andamento di queste aziende, ad oggetto, che ottenuta la superior approvazione, abbiano a riportare il dovuto immancabile suo adempimento, singolarmente nella parte dei Calamieri per impedire le trasgressioni delle Leggi. Quindi è, che raccolto da essa Regia Congregazione nella presente Notificazione, da essere stampata, e pubblicata a comune direzione, e notizia, quanto fu prescritto precedentemente in tale proposito, ed aggiuntovi quello, che si è trovato più conferente alla maggior disciplina sì del Partidante, che de' Venditori di tali Generi di Carni, con l'autorevol assenso dell' Imperial Regio Commissario Straordinario si fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che cominciando dal dì primo Marzo prossimo venturo, durante il tempo del sopradetto Interinale Abboccamento, non potranno in questa Città venderli Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, fuorchè nelli soli Posti compresi nella Nota estesa appiedi della presente Notificazione, e dai Postieri Rivenditori approvati dalla Deputazione alle Carni di questa Delegata Congregazione con le discipline qui sotto dichiarate; E perciò qualunque Individuo, che fuori di essi Postieri, e nei rispettivi loro Posti soltanto, fosse convinto di vender le sopradette Carni in questa Città, sarà sogget-

to ogni volta alla pena di Ducati 25. Effettivi, all'asporto delle Carni ritrovate in contraffazione, che verranno irremissibilmente confiscate come di Contrabbando; come pure a tutte quelle altre Pene, alle quali la giustizia della Congregazione Delegata; o della Deputazione alle Carni; o di altro Giudice competente crederà di assoggettarli a norma della qualità, e gravità della colpa.

Al qual oggetto saranno pure esclusi da tal Vendita sotto le stesse Pene, tutti li Banchetti amovibili, che vendessero tali Carni, anche sotto il pretesto di essere dipendenti da qualche Bottega compresa nel numero permesso.

A tutte le suddette Pene sarà egualmente soggetto chiunque di qualsisia condizione, compreso in questi anche il Partidante, qualor fosse convinto di aver sotto qualsivoglia pretesto somministrate Carni da Vender a tali Contraffattori, e così pure quelli che li ajutassero, o accomodassero di Casa, Magazzen, Bottega, od altro luogo per esercitar tali proibite Vendite, o in qualunque modo immaginabile loro prestassero ajuto, assistenza, o favore.

II. Sarà dovere d'ogni Postiere prima d'entrar all'esercizio dell'ottenuto Posto di aver dentro il termine di giorni otto, dal dì della pubblicazione della presente; pre-
sta-

stata al Partidante idonea insolidata Pieggeria di sua soddisfazione per il settimanal pontual pagamento delle Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, che gli verranno dal Partidante sudetto somministrate, non che di aver depositata nella Cassa di questa Congregazione Delegata la summa di Ducati cinquanta Valuta Corrente in Effettivo Contante; ed in buone Valute; cioè Ducati 25. per la Vendita del Vitello, e Ducati 25. per quella del Castrato, Agnello, e Capretto, per cauzione delle Pene, che in caso di contraffazione gli venissero da questa Congregazione, o dalla Deputazione alle Carni elevate, e di essersi fatto presentare all'Offizio della Deputazione sudetta, ove sarà preso in nota il di lui Nome, e Cognome, e la situazione di quel Posto, che dovrà coprire; al che mancando alcuno di essi Postieri dentro il termine prescritto; s'intenderà, passato esso tempo, decaduto immediate dall'esercizio del Posto, di cui in tal caso la Regia Congregazione Delegata si riserva la facoltà di decretare l'abolizione; o preservazione, a misura di quanto essa giudicherà necessario, nella qual seconda circostanza verrà dalla Deputazione alle Carni sostituita in di lui vece, di concerto col Partidante, altra Persona a coprirlo, sempre però con le discipline sopra enunziate.

A con-

A conforto degli attualmente esercenti le Botteghe da Castrato, Agnello, Capretto, e Vitello li 21. Gennaro prossimo passato, dei quali già si è avuta la cura di far raccogliere li nomi, che appiedi della presente saranno descritti, si notifica, che qualor questi non sieno rimasti debitori verso li due ultimi Partiti sudetti abboccati in sussistenza dell'antico cessato Governo, o dentro il sopra prescritto termine di giorni otto abbiano saldato esso debito, ed abbiano adempito alle altre prescrizioni di sopra dichiarite, questi in concorrenza d'ogn'altro saranno preferiti in questa prima scelta all'attualità del Posto, che nel giorno sopradetto esercitavano.

III. Ad ognuno di detti Posti sarà obbligato il Partidante di somministrare giornalmente nei Pubblici Macelli di San Girolamo con le solite discipline, e metodi, che si praticavano al tempo dei passati Partiti, tutta quella maggior summa, e numero di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti grassi, e mercantili, esclusi li magri, che saranno occorrenti per settimanalmente tener provveduti essi Postieri di quanto d'ogni genere di tali Carni potesse loro abbisognare, onde supplire alli loro giornalieri consumi, e queste alli quì appresso indicati inalterabili Prezzi a peso morto; dichiarandosi che li Vitelli dovranno esser da latte, e di buona

na qualità, nè saranno ammazzati prima che abbiano il tempo almeno d'un Mese, come fu prescritto dalla provida Terminazione dell' ex Magistrato alla Sanità 11. Gennaro 1780., al qual oggetto sarà obbligato il Partidante di non introdurre, nè far macellare Vitelli di minor peso di Libbre quaranta grosse Venete, peso morto, netto di Pelle, Testa, e Menuzzami, come egualmente di non far ammazzar, e vender di quelli comunemente chiamati Soranelli, che oltrepassassero il peso di Libbre cento, e quaranta pur peso morto come sopra, il tutto sotto la pena dell' asporto, e confisca de' medesimi come di Contrabbando, oltre quella stabilita dalli Capitoli di questo abboccamento.

IV. Durante il tempo di questo Interinale Abboccamento, fino a tutto Maggio 1799. saranno vendute dal Partidante ad essi Postieri Rivenditori le Carni di Vitello in ragion di soldi ventiquattro la libbra, e non più; quelle di Castrato a soldi quindici la libbra, e non più; e quelle di Agnello, e Capretto a soldi diciassette la libbra, e non più.

Ricevute che avranno essi Postieri le Carni suddette alli Prezzi sopraindicati, saranno essi obbligati di rivenderle alli rispettivi corrispondenti prezzi; cioè le Carni di Vitello a soldi ventisei la libbra, e non più; quelle di Castrato a soldi diciassette la libbra, e non

non più; e quelle di Agnello, e Capretto a soldi diciannove la libbra, e non più.

Saranno tenuti li Postieri Rivenditori tutti di ricever dal Partidante le Coradelle di Castrato, con sue Limelle, al prezzo di lire due V. P. l'una, e non più.

Somministrar dovrà il Partidante alli Postieri suddetti le Carni di Vitello al prezzo sopraindicato per tutto il tempo del presente Interinale Abboccamento senza Zonta di Minuzzami, Testa, o Coda, eccettuato nel corso della Quadragesima, in cui continuerà la consuetudine di consegnar ad essi Postieri anche li Minuzzami, e Testa suddetti a peso, senza però la Coda, li quali Postieri per altro anche nella suddetta Quadragesima dovranno vender il Vitello senza Zonta di Testa, o Minuzzami; ma saranno però essi Postieri in libertà di esercitar li Capi suddetti a parte, a quel prezzo, che anderanno intesi col Compratore.

Quanto poi al Castrato, Agnello, e Capretto sarà tenuto il Partidante, durante questo Interinale Partito, di somministrar ad essi Postieri le dette Carni alli prezzi di sopra dichiariti, senza alcuna Zonta di Minuzzami, Pelle, e Coda, ed essi Rivenditori saranno egualmente obbligati a rivender senza Zonta le Carni suddette.

V. Sarà preservata la libertà al Partidante della vendita a parte dei Minuzzami di Vitel-

tello, Castrato, Agnello, e Capretto del suo Partito così crudi, come cotti.

VI. Non sarà permesso alli detti Postieri di vender altre Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, fuorchè quelle; che verranno loro consegnate dal Partidante; come pure di non vender nei medesimi Posti altra qualità di Carni, fuorchè di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, e ciò sotto la Pena dell' asporto delle Carni di altra qualità, o di altra proprietà, che si rinvenissero ne' loro Posti, quale sarà irremissibilmente confiscata come Contrabbando a beneficio degl' inventori, ed asportatori, come pure sotto tutte quelle Pene pecuniarie, ed affittive, che pareranno alla Giustizia, a norma della qualità della colpa.

VII. Chiunque fra essi Postieri non fosse puntuale nel settimanal pagamento al Partidante delle Carni consegnategli sulla base de' prezzi di sopra stabiliti, e non corrispondesse all' esatto esercizio del Posto a lui affidato, sarà dalla Deputazione alle Carni, sopra le istanze del Partidante, privato del rispettivo Posto, nel qual caso gli verrà restituita tutt' quella summa, che di sua ragione esistesse in deposito nella Cassa della Congregazione.

Se alcuno fra li detti Postieri ardirà nella Rivendita delle Carni di oltrepassare li rispettivi prezzi di sopra prescritti, o portasse

Tom. I. N.º V.

E

pre-

pregiudizio ai compratori nel peso delle Carni, o in conto di Carne di Vitello, o di Castrato, Agnello, e Capretto volesse loro dare per Zonta, Testa, o Menuzzami, od ossa spolpate, verificata che sia summariamente la sua colpa dalla Congregazione Delegata, o dalla Deputazione alle Carni, sarà assoggettato al risarcimento intiero al Compratore danneggiato del danno inferitogli, e sarà in oltre condannato a quelle pene ad arbitrio, anche di total esclusione dall'esercizio del Posto durante il presente Partito, che da essa Congregazione, o dalla Deputazione sopradetta saranno credute convenirsi alla qualità della colpa; quali Pene, nel caso fossero pecuniarie, quando nel termine di giorni tre dalla pronunziata dichiarazione non vengano dal Reo Postiere soddisfatte, saranno verificate col giro di equivalente summa dal Corpo del Deposito di sua ragione esistente in Cassa della Congregazione medesima, nel qual caso sarà dovere del Postiere sudetto d'immediatamente ripristinare il Deposito stesso di quella summa, che per tal motivo venisse disposta, prima del qual indiminuto ripristino s'intenderà sospeso dall'esercizio del Posto, nè potranno essergli corrisposte Carni da vendere; e mancando dentro il termine di giorni otto al più di effettuare il dovuto intiero ripristino, resterà affatto privato dall'esercizio

zio del Posto, di cui sarà disposto come nel Capitolo Secondo.

VIII. Perchè a titolo di Onoranze viene introdotto un'eccedente numero di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, con sensibile danno del Partito, ed in sprezzo delle Pubbliche Leggi, perciò espressamente dichiarasi, che per soli dieci giorni, cioè dalla Domenica delle Palme, al Martedì della Pasqua potranno essere introdotte le dette Onoranze di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, che pervenissero a' Benestanti per Regalia de' proprj Beni, e non altrimenti, esenti tali Onoranze da Dazio, ed in qualunque altro tempo dell' Anno poi potranno venire ancora, ma col solo pagamento del Dazio fissato dall' infrascritta pubblica Tariffa per li Tramessi, da esser riscosso per conto, ed interesse del Partidante, e ritrovati che sieno essi Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti senza il requisito della Bolletta per il pagamento del Dazio come sopra, anderanno alle Leggi di Contrabbando nel modo predetto, restando anco nei giorni di Pasqua sopraccennati, come nel rimanente dell' Anno, proibita ad essi Benestanti qualunque Vendita di essi Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, introdotti come Tramessi, fuorchè al Partito, al che sarà a carico del Partidante di far invigilare, asportar facendo le

Carni di contraffazione per esser disposte a tenor delle Leggi.

IX. Sotto nome di Tramessi s'intenderanno anche li Vitelli, che saranno portati in quarti, dovendo gl'introduttori pagare lire due (2) V. P. di Dazio per ogni quarto, e così in proporzione.

X. Il Dazio di lire tre, e soldi cinque L. 3 : 5 V. P., che deve esser pontualmente pagato entro il termine di mesi uno, dal giorno del lievo della Bolletta, dalli Schiavoni per li Castrati acquistati, e venduti, come nelli seguenti Capitoli, dovrà esser pagato in mano del Partidante, o suo Commesso, in pena, in caso di difetto, di esser tenuti al doppio Dazio in beneficio del Partidante.

XI. Li Castrati, che vengono ammazzati dalli Schiavoni, in due maniere si possono da essi acquistare, la prima come al presente si pratica, quando vengono per conto di essi Schiavoni provisti dalli stessi Provvigioneri del Partidante, e dovranno in tal caso star essi, e dipendere da quei patti, che li nominati Provvigioneri convenissero con il Partidante medesimo; la seconda quando essi Schiavoni adducendo Privilegj, che comprovassero le provenienze, conducano in questa Città li loro Castrati, ed in tal caso dovranno li Castrati tutti di ragione d'essi Schia-

Schiavoni essere scaricati al luogo solito, e consueto al Lido, ove si fanno le Bollette, e non altrove, e sempre alla presenza del Soprastante Deputato dal Partidante, che dovrà esser pronto a tale effetto, acciò debba tener nota di tutta l'intiera, e real quantità, che sarà scaricata, per dover cadauno delli Castrati esser segnati, sotto pena, in caso di ommissione, e massime venendo ritrovati Castrati senza il requisito di detto segno, della perdita di essi, come Roba capitata di Contrabbando, da esser divisi giusto le Leggi.

XII. Nel caricar li Castrati sopra il Lido condotti come sopra per loro conto dalli Schiavoni, per esser tradotti al Macello nel sito ultimamente assegnato alla Motta di Sant' Antonio verso il Lido, e non altrove, tutti li Conduttori saranno tenuti capitare ogni volta dallo Scrivano, e Deputato a far le Bollette al Lido; quale Scrivano, e Deputato dovrà rilasciar la Bolletta a cadauno, che vorrà condurre come sopra, per il solo preciso numero de' Castrati, che caricherà di volta in volta, nè tal Bolletta servir potrà per un' altro Carico, e Condotta di Castrati, ma ogni volta, che vorrà il Proprietario condurre al Macello suddetto Castrati, dovrà far nuova Bolletta. In ogni Bolletta poi dovrà al rovescio esser fatta distinta, e particolar nota da esso Deputato dell' intiero

ve-

vero numero de' Castrati, che saranno caricati, e così dell'ora, e del giorno in lettera, ed in Abbaco, come si deve per Legge praticare in ogni Palada a scanso delle Contraffazioni; e ciò sotto pena della perdita degl'Animali a chi ommettesse le presenti incombenze, e di soggiacere a Pene anco corporali ad arbitrio della Regia Intendenza Provinciale di Finanza; E le Bollette suddette dovranno esser fatte con Pegno in ordine alle Leggi, e non altrimenti; così pure le Condotte de' Castrati in questa Città restano proibite in tempo di notte, ma debbono esser fatte sempre di giorno, in Pena come sopra.

XIII. Tutto il numero dei Castrati suddetti caricati sopra il Lido debbano *recto tramite* esser condotti al sito della Motta sudetta, ove non potranno esser dalle Barche scaricati, se prima non saranno di volta in volta ricevute le Bollette da un' Agente del Partidante, che dovrà sempre trovarsi pronto per esser vedute ed incontrate se abbiano li requisiti stabiliti dall'antecedente Capitolo, per farne anch'esso registro sopra un libro, che a tal effetto dovrà esser da lui tenuto, e custodito per li lumi necessari in ogni occorrenza.

XIV. Li Castrati dellí Schiavoni condotti, ed ammazzati sopra la Motta sunnominata, saranno poi trasportati solamente nelli
die-

dieci Posti destinati alla vendita con appositi Decreti dell'ex-Senato, in luogo della Riva detta delli Schiavoni, cioè nelli sei Posti sopra la Fondamenta del Ferro di rimpetto l'Osteria della Cerva, in quello nel Campo delle Gorne a S. Martino, nelli due sulla Fondamenta della Tana in faccia della Calle a S. Francesco di Paola, e nell'altro ora a S. Giacomo di Rialto.

Sarà proibito in essi siti condurre, o vendere Castrati Nostrani contrattati nello Stato dell'ex-Veneta Terra-Ferma. S'inibisce similmente il poter scaricar sopra il Lido altra qualità di Castrati, che li provenienti soltanto per via di Mare dalla Scala di Zara, nè mai di quelli Nostrani provenienti dalla Terra-Ferma, o da qualunque altro luogo, in Pena della perdita della Roba, o di altre ad arbitrio.

XV. Sarà conservata, e mantenuta bensì la solita benigna permissione a quelli della Nazione Schiavona di poter vender li Castrati nelli siti solamente espressi nel precedente Capitolo, ma non potranno, anche in ordine al Decr. dell'ex-Senato 19. Gennaro 1787., e relativo approvato Procl. 6. Marzo 1788. oltre li medesimi siti essi Schiavoni dlatarsi con Banchetti per vender, nè mandar a vender, e ciò sotto le Pene, e Processo dalle Terminazioni, e Proclami, e specialmente dal suddetto Decr. prescritte in tale proposito.

XVI.

XVI. Non saranno dal suddetto Partidante, nè dalla Deputazione alle Carni destinati in Postieri quelli, che avendo sostenuti Posti durante li sudetti due ultimi Partiti abboccati in sussistenza dell'antico cessato Governo fossero rimasti debitori verso gli Abbocatori di essi due Partiti, e ciò nè col proprio nome, nè sotto alcun'altro, e qualora esso Partidante ne leggesse alcuno, o annuisce, che dalla Deputazione alle Carni nè venisse destinato alcuno d'essi debitori, s'intenderà che abbia egli assunto colla responsabilità del loro debito l'obbligo del pagamento, ben inteso, che un simil obbligo dovrà nei Partiti medesimi successivi al presente esser apposto ai rispettivi Abbocatori delli suddetti a di lui favore.

XVII. Sebbene sia vietato alli Venditori al Minuto delle sopradette Carni, di poterne tener fuori delli luoghi destinati alla Vendita, con tutto ciò introdotto essendosi con rea malizia di aversi dei luoghi appartati internamente alli Posti, conservando in essi nascosti di Tagli più scelti delle Carni medesime, per oggetto danatissimo di abusarne nei prezzi; resta risolutamente inibita così correggibile introduzione: E quindi dove vi fossero simili Ripostigli, avranno ad essere immediatamente distrutti, e rimossi, ed oltre al Processo d'Inquisizione, il N. H. Deputato alle Carni invigilerà anche col
mez-

mezzo di visite per l'esecuzione del presente Capitolo, e perchè non resti impunita una tal delinquenza.

XVIII. Qualunque Compratore, che si professasse pregiudicato dall'arbitrio di qualcheduno di essi Venditori tanto nel prezzo delle Carni maggiore de' Calamieri di sopra prescritti, che nel Peso delle Carni vendutegli, e così pure nell'avergli somministrata Zonta di Minuzzami, Code, od Ossa spolpate a conto di Carne, resta eccitato a produrre li proprj ricorsi alla Deputazione alle Carni di questa Congregazione Delegata, da cui verificata in via summaria la colpa, oltre le Pene prescritte contro li Venditori, si farà sollecita di obbligarlo nei modi più efficaci, a risarcire esso Compratore dei danni sofferti.

XIX. Sia pur noto universalmente ai Compratori, che li quattro Uffiziali di Vigilanza, destinati in ora al servizio della Deputazione alle Carni, annessa a questa Congregazione Delegata, saranno per turno rispettivamente destinati nelli Sei Sestieri di questa Città, perchè debbano pontualmente eseguire il loro obbligo di ripesare le Carni a norma delle Leggi, e ritrovando che il Venditore avesse ingannato alcuno o nel peso, o nel prezzo, debbano far immediate la Riferta alla detta Deputazione, perchè rilevata la colpa nei modi dalle Leggi in tale

materia prescritti, sia levata la Pena in tutto, e per tutto, come fu dichiarato nelli antecedenti Capitoli, qual pena sarà data indiminutamente all' Ufficiale di Vigilanza, che avesse fatta la Riferta, ne possa sotto qualunque pretesto esser rimessa.

XX. Sarà in oltre libero a chi si sia il proceder per via di Denunzia alla Deputazione alle Carni sopra tali arbitrij, quale verificata la colpa, il Denunziante conseguirà in premio la pena tutta, che sarà levata contro il scoperto Reo.

XXI. Anche il Processo d'Inquisizione sarà formato, e tenuto sempre aperto da essa Deputazione per venir in cognizione per tal via delle Contraffazioni, e ciò tanto contro li Venditori tutti, come contro gli Ufficiali, ed altri Ministri della Deputazione sudetta, ed a senso delle Leggi in tutti li casi, nei quali mediante Riferte, Inquisizioni, e Ricorsi, o con qualsivoglia altro mezzo esse Contraffazioni venissero a notizia di essa Regia Deputazione, sarà proceduto summaria-mente contro il Reo, o Rei che verranno con la maggior severità puniti a misura della gravità della colpa.

Quanto poi agli Ufficiali di Vigilanza, alla fede dei quali è appoggiata principalmente la più attenta indagine sopra li Venditori, e la scoperta delle frodi, che commetteressero così nel peso, come nel prezzo prescrit.

za, e proporzionatamente punita, oltre la perdita degli Animali.

XXIII. A giusto dovuto presidio delli detti Partiti del Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, li Contrabbandieri, ed altri, che verranno ritrovati in Contraffazione, saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, e Terminazioni, nè sarà loro fatta Grazia, Dono, o Remissione alcuna dal Regio Ufficio Provinciale d'Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabbandi medesimi, dovendo in tutti quei casi, nei quali non fosse stato diversamente disposto da esse Leggi, esser applicata la metà delle Condanne, e Pene pecuniarie, che saranno levate, al Conduttore in compenso delle Spese, alle quali ordinariamente soccombe per custodire li Partiti da' Contrabbandi, e quanto alla Roba presa in Contraffazione, sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall'importar del valore di esso Contrabbando, detratto il Dazio, e le Spese, sarà il rimanente da esso Regio Ufficio disposto a metodo delle Leggi medesime; Anzi per la più sicura, ed inviolabile esecuzione rispetto a' Contrabbandi, sarà in proposito di Denunzie eseguito tutto ciò rispettivamente, che il Decreto dell'ex-Senato 1594. 3. Novembre prescrive.

Per

Per ovviar poi li defraudi, ed abusi dei Privilegj donati in passato dalla Pubblica Clemenza alli Sette Comuni, riguardo alla Vendita dei Vitelli, emanate essendo, oltre le tante procedenti a questo proposito, le Terminazioni del N. H. ξ . Flaminio Corner fu Inquisitor Sopra Dazj, riporteranno queste un'esatta obbedienza, ed esecuzione, volendosi con l'osservanza delle Terminazioni, e Prescrizioni medesime posto fine all'abuso, e malizia, e l'Abboccatore si rivolgerà a ripeterne, colli suffragj tutti, che occorressero, l'adempimento con l'osservanza delli metodi soli, e che corsero in passato rispetto alla consegna delli Vitelli al Partito, e con tutto quel più, che fosse ritrovato giusto di prescriversi anche in corso di questo Interinal Abboccamento a scanso delle Contraffazioni, e per sradicare ogni abuso delli Privilegj suddetti.

Si prescrive in oltre, che in tutti li casi di fermi di Contrabbandi, e Retenzioni di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà, senza preventiva formazione di Processo, e Rimozione, con volontario Costituto del Partidante.

XXIV. Li Prezzi stabiliti come sopra per la Vendita delle Carni predette di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, saranno descritti nel Calamiere a stampa, da tenersi con-

continuamente esposto nelli Posti suddetti, a' quali è permessa l'unica Vendita di tali Carni, li quali Posti saranno anche ad universal cognizione descritti sotto la presente Notificazione, e qualora alcuno di essi Postieri mancasse di tenere visibilmente esposto il detto Calamiere, sarà soggetto alle Pene pecuniarie, ed affittive prescritte dalle Leggi vigenti in tale proposito.

T A R I F F A

Delli Tramessi dei Vitelli, e dell'introduzione dei Minuzzami di Vitello.

Per ogni Vitello Ducato uno Valuta
Corrente ————— L.8:—
Per ogni Minuzzame di Vitello ——— L.2:—

T A R I F F A

Per li Tramessi di Castrati, Agnelli, e Capretti, e Minuzzami de' medesimi.

Per ogni Castrato ————— L.3: 5
Per ogni Agnello ————— L.3:—
Per ogni Capretto ————— L.3:—
Per ogni Minuzzame ————— L.:15
In Valuta di Piazza.

NO-

N O T A

Delli Posti per la Vendita del Vitello,
Castrato, Agnello, e Capretto ora
coperti dagl' infrascritti .

Sant' Angelo .

N. 2. Uno de' quali trovasi in ora coperto da Antonio Manfrin qu. Mattio, l'altro d' Antonio Bini qu. Domenico

Santi Appostoli .

N. 2. Uno in ora coperto da Giovanni Conventi d' Iseppo, l'altro da Gio: Battista Costantini.

Sant' Aponal .

N. 1. In ora coperto da Steffano Zambotto qu. Zamaria .

All' Anzolo Raffael .

N. 1. In ora coperto da Giuseppe di Zuanne Maestrini .

Sant' Agostin .

N. 1. In ora coperto da Pietro Scarabellin di Gio: Maria .

San Basso .

N. 1. In ora coperto da Leon Nani di Bernardo .

San

San Bortolamio.

N. 3. Uno in ora coperto da Giovanni Formenti di Lorenzo, l'altro da Costante Maestrini qu. Andrea, ed il terzo d' Andrea Furlanetto di Gio: Battista.

San Bernaba.

N. 1. In ora coperto da Zuanne Mazzarol qu. Bortolo.

San Cancian.

N. 1. In ora coperto da Giosuè Milani qu. Francesco.

San Fantin.

N. 1. In ora coperto da Francesco Maestrini detto Violetto di Anzolo.

Santi Filippo, e Giacomo.

N. 1. In ora coperto da Zuanne Pisciata di Paolo.

San Felice.

N. 1. In ora coperto da Lorenzo Zorzi-
noni.

San Giminiano.

N. 2. Uno in ora coperto da Bernardo di Antonio Nani, l'altro da Cesare Privato qu. Mattio.

San

San Giuliano.

N. 1. In ora coperto da Francesco Olivo qu. Girolamo.

San Giovanni in Bragora,

N. 1. In ora coperto da Marin Fanton qu. Zuanne.

Santa Giustina.

N. 1. In ora coperto da Zuanne Gabbotti qu. Antonio.

San Gio: Novo.

N. 3. Uno in ora coperto da Pietro Michielin qu. Zuanne, l'altro da Pietro Diana detto Patazza, ed il terzo da Domenico Morosini qu. Giuseppe.

San Geremia.

N. 4. Uno in ora coperto da Girolamo Gajo, l'altro da Giuseppe Piasenti qu. Francesco, e due in Ghetto, uno da Giacobbe Calimani, l'altro da Lazzaro Cussi.

San Gio: Grisostomo.

N. 1. In ora coperto da Piero Scala di Giulio.

San Gio: di Rialto.

N. 3. Uno in presente coperto da Francesco Galizzi di Domenico, l'altro da Gio:
Tom. I. N.º VII. G Bat-

X 50 X

Battista Rizzioli qu. Giuseppe, ed il terzo
d' Antonio Costa qu. Domenico.

San Gregorio.

N. 1. In ora coperto da Pietro Tosin di
Gio: Battista.

Alla Giudecca.

N. 1. In ora coperto da Angelo Manfrin
qu. Mattio.

San Lucca.

N. 1. In ora coperto da Lorenzo Radì
qu. Andrea.

San Lio.

N. 1. In ora coperto da Giovanni Olivo
qu. Girolamo.

San Maurizio.

N. 1. In ora coperto da Maria relitta
Rizzioli.

San Moisè.

N. 6. Uno in ora coperto da Niccolò Pa-
lazzi di Giulio, uno da Pietro Peron qu.
Antonio, uno d' Antonio Piasenti detto Ze-
mello qu. Giorgio, uno da Giovanni Ba-
retta qu. Antonio, uno da Zuanne Maestri-
ni di Alvise, uno da Luigi di Giuseppe
Nani.

San-

Santa Maria Formosa.

N. 2. Uno in presente coperto da Francesco Baduin qu. Zuanne, e l'altro da Angelo Mangoni di Marco.

San Marcuola.

N. 1. In ora coperto da Giacomo Rizzio-
li qu. Gio: Battista.

San Marcilian.

N. 1. In ora coperto da Giacomo Rizzio-
li di Bernardo.

Santa Maria Maddalena.

N. 1. In ora coperto da Andrea Milani
di Giuseppe.

San Mattio di Rialto.

N. 1. In ora coperto da Domenico Mo-
retti qu. Bernardo.

Santa Margarita.

N. 3. Uno in presente coperto d' Angelo
Tonei qu. Francesco, l'altro da Giacomo
Nani qu. Giacomo, e l'altro da Giacomo
Marin qu. Marin.

San Pietro di Castello.

N. 1. In ora coperto da Francesco Fan-
ton di Marin.

San Provolo.

N. 2. Uno in ora coperto da Giovanni Rigato qu. Marco, l'altro da Giuseppe Morosini qu. Antonio.

San Polo.

N. 1. In ora coperto da Francesco Paneghetti qu. Bernardo.

San Pantalon.

N. 3. Uno in presente coperto da Pietro Tonelli di Giuseppe, l'altro da Giacomo Scarabellin qu. Gio: Maria, ed il terzo d' Andrea Buso di Gio: Battista.

San Salvador.

N. 1. In ora coperto d' Antonio di Girolamo Scarabellin.

San Silvestro.

N. 1. In ora coperto da Giacomo Meggiori qu. Giuseppe.

San Simeon Grande.

N. 1. In ora coperto da Francesco Mangoni di Anzolo.

Santa Soffia.

N. 2. Uno in presente coperto da Pietro Ottolin detto Formenti qu. Lorenzo, l'altro

tro da Pietro Piasenti detto Zemello qu.
Giorgio.

Santa Ternita.

N. 1. In ora coperto da Angelo Mazzarol
di Daniel.

San Tomà.

N. 1. In ora coperto da Agostin Satellico.

San Trovaso.

N. 1. In ora coperto da Pietro Orlandi
qu. Antonio.

Dalla Congregazione Delegata li 20. Feb-
braio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Z. Francesco Correr Dep. alle Vettov. Refer.*

(*Zuane Pesaro Dep. alle Vettovaglie.*

(*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*

(*Bortolamio Gradenigo 1.^o Cav. Dep. alle Vett.*

Sebastian Combi Segr.

Addi 19. Febbraro 1799.

Approvata con Decreto di S. E. Commissario
Straordinario.

NO.

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

AVendo Sua Eccellenza Regio Imperial Commissario Straordinario, e l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, perciò che riguarda alla Finanza, approvata l'Offerta di Dom. Tommaso Peruzzaro qu. Giovanni, dichiarato da lui medesimo per proprio conto, ed interesse, per l'Interinal Abboccamento delli due Partiti Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto di questa Città di Venezia, Mestre, Murano, Torcello e Contrade, con la qual Offerta si assunse l'obbligo dell'intiero occorrente giornaliero provvedimento a questa Città, e Luoghi suddetti, che dovrà cominciare il dì primo Marzo prossimo venturo fino tutto Maggio del corrente Anno 1799., ed avendo ordinato a questa Congregazione Delegata l'estesa delle discipline necessarie al regolar andamento di questi due Partiti ne' gelosi loro rapporti con la Veneta Terra-Ferma soggetta alla Regia Imperial Maestà l'Augustissimo Nostro Sovrano, ad oggetto che ottenuta la superior Approvazione di Sua Eccellenza, abbiano a
ri-

riportare la dovuta esecuzione, raccogliendo nella presente Notificazione da esser stampata, pubblicata, e diffusa a comune direzione, e notizia, quanto fu prescritto precedentemente in tale proposito, quindi con il Superior assenso dello stesso Regio Imperial Commissario Straordinario, si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che rendendosi necessario al Partidante di provvedere in qualunque luogo, così in Estero, che nell'ex-Dogado, e Terra Ferma Veneta attualmente soggetta a Sua Real Maestà l'Imperatore, li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti occorrenti al provvedimento di questa Città, e Dogado a norma perciò del prescritto dalle Leggi, e procedenti Proclami vigenti all'Epoca 1796., potrà il Partidante d'essi Animali, o suoi Agenti, quali saranno muniti dell'occorrente Mandato della Deputazione alle Vettovaglie di questa Nobil Congregazione Delegata, portarsi sopra li Mercati, ed in ogni altro luogo di essa Veneta Terra-Ferma, ove sarà per la puntual sua esecuzione pubblicata la presente Notificazione, ed ivi verificar gli occorrenti Acquisti degli Animali sopraindicati.

Ad oggetto d'evitar possibilmente le Inchieite d'essi Animali egualmente dannose al Partito, che al provvedimento a discreto prezzo di tal Genere di Carni alla Popola-

zione della suddetta Terra-Ferma; in ordine ad esse Leggi, e Proclami vigenti all' Epoca 1796., anche li Beccheri tutti della Terra-Ferma comparir dovranno alla Compreda di essi Animalì tanto sopra li Mercati, quanto in ogni altro Luoco, muniti di Mandati della rispettiva Regia Imperial Intendenza Provinciale di Finanza, a cui fosse soggetto il Luoco, ove esistono le Beccherie, da essi esercitate, quale Mandato sarà ad ognuno di essi prontamente rilasciato *Gratis*, qualor comprovino con autentica Fede del rispettivo Ufficio alle Vettovaglie, alla Giurisdizione del quale dipendesse la Beccaria da loro esercitata, di essere attuali esercenti di essa Beccaria; e perciò tanto il Partidante, o suoi Agenti, che li sudetti Beccheri della Terra-Ferma, che fossero ritrovati comprare senza il requisito del Mandato sudetto, saranno considerati per Inchiattatori, ed incorreranno nelle penalità stabilite dalle Leggi, e Proclami sudetti.

Saranno obbligati li Beccheri della Terra-Ferma, niuno eccettuato, dare ad ogni richiesta del Partidante, e suoi Agenti la metà di tutti li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, che compreranno al Prezzo stesso, a cui li avranno acquistati, giusto Parte dell' ex-Collegio delle Beccherie 1578. 11. Marzo, e Terminazione dell' ex-Magistrato alle Beccherie 31. Marzo 1657., ed altre nel
pro-

proposito vigenti all' Epoca 1796. E per quella quantità di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti comprati, e di quelli anche che fossero stabiliti, che li predetti Beccheri di Terra-Ferma ricusassero di dare al Partidante, s' intenderanno incorsi nelle Pene pecuniarie stabilite, ed a tutte quelle altre afflittive, che saranno credute di Giustizia, e che saranno irremissibilmente loro elevate a misura della qualità della colpa.

E come che la malizia di alcuni Beccheri di Terra-Ferma, li quali astretti per le Leggi sopradette, di dover dare alli Partidanti la metà delli suddetti Animali comprati per il loro consumo, all' atto della richiesta consegna del Partidante della comandata metà, per utilizzare indebitamente, ha saputo studiare di pretendere un maggior prezzo delli Animali stessi, che devono consegnare, di quello in fatto abbiano essi esborato; resta prescritto positivamente, ch' essi Beccheri non possano far compra, di sorte di detti Animali sopra li Mercati senza l' intervento delli soliti Pubblici Sensali, non che di far immediate seguito il Contratto, annotare il medesimo nel Tacuino del Sensale intervenuto nella sua conclusione, di maniera tale, che gli Agenti del Partidante all' atto della richiesta consegna, e pagamento del Prezzo; possano verificare sì la verità del Contratto, che il vero Prezzo per cui

fu stabilito, e nel caso si ritrovassero Contratti seguiti delli sudetti Generi, e specie comprati da essi Beccheri senza l'intervento, e mediazione di detti Pubblici Sensali, o non annotati nel loro Tacuino, essi Generi, s'intenderanno soggetti a Contrabbando, e però intieramente devoluti al Partidante di Venezia, agli Agenti del quale sul fatto dovranno esser consegnati.

Che resti proibito a qual si sia Persona niuna eccettuata, anche munita di Mandato della Deputazion alle Vettovaglie della Congregazione Delegata, o della Regia Intendenza di Finanza, andar a comprare sopra li Mercati, ed alle Case nelle Ville Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti per rivenderli, o sopra li Mercati medesimi, o in altri Luoghi, non che il condurli a vendere alli Beccheri della Terra-Ferma nelle Città, e Castelli, e nel caso fosse ritrovato alcuno di tali Contrabbandieri, o Compravendi a comprar, o aver comprato tali Animali per rivenderli, saranno essi Contraffattori fermati, e gli Animali che avessero comprato in Contraffazione di tal divietto, s'intenderanno persi come Contrabbando, ed applicati a chi farà l'esecuzione.

Li Contrabbandieri sudetti, che fossero retenti, dovranno esser posti nelle Prigioni di quelle Città, e Terre nella Giurisdizion delle quali saranno stati arrestati, e notificato

cato il Fermo alla rispettiva Imperial Regia Intendenza Provinciale di Finanza, a cui esse Città, e Terre fossero soggette, affinchè possa procedere a quelle disposizioni che crederà convenienti a togliimento di sì rei Monopolj, tendenti soltanto ad aumentare li Prezzi dei Generi sudetti.

Resta parimenti proibito a cadauna Persona di poter estrarre da questo Stato Veneto Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, e così qualunque altra sorte di Animali da Macello sotto tutte le Pene stabilite dalle Leggi alli Contrabbandieri, oltre la perdita della Roba, che li dovrà esser levata, ed applicata a beneficio de' Ministri, che avessero fatto il Fermo.

Li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti proveduti dal Partidante, o suoi Agenti per questa Città di Venezia, e Luoghi annessi, accompagnati però dalle loro Bollette, sieno esenti da ogni Dazio, e Gravezza della suddetta Terra-Ferma Veneta, eccettuati li Dazj ordinarj di Feltre, e Civald, riguardò alli soli Vitelli, e salvi li dovuti riguardi di Sanità, non saranno impediti al medesimo Partidante, o suoi Agenti le Condotte, Transiti, e Pascoli per le Pubbliche Strade, nè trattenuti per alcun pretesto gli Animali da esso comprati, e durante il Partito presente Provisionale, non potrà esser innovata cosa alcuna in aggravio del medesimo.

H 2

Si

Si rende noto che le rispettive Regie Intendenze Provinciali di Finanza della Veneta Terra-Ferma sono incaricate d'invigilare, affinchè le presenti discipline ottener debbano la puntuale loro osservanza, ed effetto.

E la presente sarà fatta stampare, e pubblicare, e sarà spedita ovunque occorresse per l'immane sua esecuzione.

Dalla Congregazione Delegata li 20. Febbraro 1799.

- (*Piero Zusto Prefetto.*
- (*Z. Francesco Correr Dep. alle Vettov. Refer.*
- (*Zuanne Pesaro Dep. alle Vettovaglie.*
- (*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*
- (*Bortolamio Gradenigo 1.^o Cav. Dep. alle Vett.*

Sebastian Combi Segr

Addi 19. Febbraro 1799.

Approvata con Decreto di S. E. Commissario Straordinario.

AV-

A V V I S O .

Relativamente alla Notificazione emanata li 14. corrente febbrajo dall' Imperial Regio Magistrato Camerale in proposito delle Monete coniate nel tempo delle Politiche corse vicende, portanti il Segno della Libertà, si avverte il Pubblico che la cambiatura di esse Monete nella Regia Zecca sarà eseguita da Giuseppe Zanoni, Cambiatore nella Regia Zecca suddetta al Cancello del quale rimarrà esposto a più agevole conoscenza il presente Articolo.

Venezia li 22. febbrajo 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Alvise Querini Consiglier Deputato.*

Zuanne Vincenti Foscarini
Segr. Regio.

NOI

FRANCESCO PESARO CAV.^{RE}

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI
SUA MAESTA' IMPERIALE, REALE, APOSTO-
LICA, E SUO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN VENEZIA, E NELLA TERRA-FERMA.

COn grazioso dispaccio dell'Imperial Re-
gia Corte del giorno 2. Febbraro corrente,
ci venne comunicata la benefica determina-
zione presa dall' Augusto Nostro Sovrano a
favore de' nuovi suoi dilettissimi Sudditi, di
aprire l'ingresso nelli Suoi Stati di Germa-
nia alle Manifatture di Seta di queste Pro-
vincie colle medesime Regole, e Discipli-
ne, sotto le quali lo godevano per il passa-
to le simili Manifatture della Lombardia
Austriaca. Mentre però ci affrettiamo in
pubblicamente annunziare questa generosa
Sovrana determinazione, siamo certi di ve-
derne gli utili effetti nel risorgimento di
questo importante ramo di Nazionale indu-
stria interessante molteplici classi della Po-
po-

polazione ; siccome pure di sperimentare massimamente in quel ceto di Negozianti , che ritraggono una immediata utilità da questa Largizione Sovrana , la più doverosa riconoscenza a tanto beneficio , col prestarsi prontamente a tutti quegli oggetti del Sovrano servizio , che richiedessero la loro cooperazione . A sicura regola poi di tutti quelli , che saranno per approfittare di tale concessione , troviamo opportuno di pubblicare le Regole , e Condizioni , colle quali dovrà verificarsi l'accennata introduzione nella Germania , onde per inscienza , o trascuranza di esse non resti mai esposto il particolar interesse de'Commercianti .

SEGUONO LE REGOLE, E CONDIZIONI.

I. Le Spedizioni dovranno sempre essere dirette alla Capitale di quella Provincia per la quale saranno destinate.

II. Prima di farsi la Spedizione dovrà essere riconosciuta la Nazionalità della Manifattura ; al qual effetto in ogni Capitale di ciascuna Provincia ove esiste un'Intendenza di Finanza , dovrà essere nominata dal Corpo Mercantile una Persona pratica , e giurata , alla quale nel sito che verrà destinato per tale incombenza , dovranno presentarsi -

tarsi le Manifatture da spedirsi; acciò dopo di averne riconosciuta la Nazionalità, apponga ad ogni Pezza un Bollo di piombo, con l'indicazione, ossia Impronto connotante la Provincia della Fabbricazione, rilasciando indi al Mercante un Attestato della ricognizione fatta coll'indicazione precisa del numero delle Pezze, del colore, della qualità, del peso, e della misura di ciascuna Pezza, il tutto colla maggior esattezza.

III. Una delle condizioni essenziali si è, che entro la tessitura alla testa di ogni Pezza, sia inserta una lista di carta indicante il nome del Fabbricatore, e luogo della Fabbrica; al che però per le Pezze, che fossero di già disposte, senza essere garantite da tale requisito, si potrà frattanto supplire mediante una picciola carta con la suaccennata indicazione, attaccata alla Pezza col Sigillo del Manifatturiere stesso da ambi i lati.

IV. Il Mercante munito dell'Attestato del Perito giurato lo presenterà assieme alle Merci da spedirsi alla Dogana per le regolari ulteriori disposizioni, a norma delle istruzioni, che saranno trasmesse dall'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze per guida non solo delle operazioni di Dogana, ma anche per li Certificati in istampa, che dalle rispettive Intendenze Pro-
vin-

vinciali dovranno rilasciarsi *Gratis* per accompagnare le Merci sin' al luogo della loro destinazione, e senza il quale non sarebbero ammesse.

Venezia li 23. Febbraro 1799.

CAV. PESARO Commissario Straordinario.

Giulio Conte di Strassoldo
Imp. Reg. Segr.



NOTIFICAZIONE.

E' Pervenuto da S. E. il Signor Commissario Straordinario all'Intendenza Generale delle Imp. Reg. Finanze il seguente provvido Decreto.

„ Occorrendo per importanti oggetti del
„ Sovrano Servizio, non meno che per la
„ prosperità del Commercio, che nella Cas-
„ sa del Banco Giro si vada formando un
„ considerabile deposito di Danaro effettivo,
„ prenderà l'Intendenza Generale delle Imp.
„ Reg. Finanze le opportune disposizioni,
„ onde dalla data di questo giorno, e fino
„ ad ulteriore deliberazione tutti li Paga-
„ menti, che per qualunque motivo do-
„ vranno farsi alle Imp. Reg. Casse Supe-
„ riori alla somma di L. 10. di Banco,
Tom. I. N.º IX. I „ deb-

„ debbano effettuarsi con creazione di Parti-
„ ta sul Banco Giro a favore dell'Intenden-
„ za Generale, da farsi con Monete nobili,
„ cioè Ducati effettivi da L. 8., Taleri da
„ L. 10., oppure con Monete d'Oro di giu-
„ sto peso al valore delle vigenti Gride, por-
„ tando alle rispettive Casse la Copia di
„ Partita. In quanto poi agli altri introiti
„ che si verificheranno nelle anzidette Reg.
„ Casse Inferiori alla predetta Somma di
„ L. 10. di Banco l'Intendenza Generale
„ nei modi che troverà più regolari, passerà
„ a misura delle forze delle Casse stesse, a
„ far creare delle Partite sullo stesso Banco.
„ Il deposito che in tale maniera si otterrà
„ nella Cassa del Banco, dovrà conservarsi
„ intatto, e indiminuto fino alle nuove
„ provvidenze, che saranno stabilite per la
„ prossima riapertura del Banco, e procederà
„ intanto il corso, e l'amministrazione del
„ Banco stesso coi metodi, e con le forme
„ attualmente correnti. “

Dall'Imper. Reg. Commiss. Straordin. di
Venezia, e Terra-Ferma li 23. febbrajo 1799.

Firmat. CAV. PESARO Comm. Estrord.

Zuane Manin Assistente.

La prefatta Intendenza Generale crede
quindi di dovere con la presente render no-
ta

ta a tutti questa Superiore determinazione per regola di ciascun Contribuente, non meno che de' Ricettori di Finanza, e di qualunque altro possa spettare.

Venezia 23. Febbraro 1799.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.



T A R I F F A

D A Z I O B I A V E,

*Che dovrà esser pagato da tutte le Classi di
Persone, così per Ingresso,
come per Uscita.*

Dazio Ing.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| F arine Bianche per ogni Staro | |
| di Libb. centotrentadue peso netto | L. 5: 10: - |
| Farine Gialle, Minuti, Legumi, e | |
| Farine di Segala saranno esenti | |
| di Dazio, Entrata, e Spese | L. - : - |
| Risi per ogni Migliaro | L. 5: 5: - |

I 2 DA

DAZIO ORDINARIO

*Delle seguenti Biade, salvo le esenzioni espresse
nel Capitolo V. per li prodotti Nazionali.*

Formenti, e Granade per ogni Staro L.-: 5:-
Formentoni, Minuti, Legumi——L.-: 2:6

DAZIO FORESTO.

Formenti, Farine, Semolessi, e Pa-
ste oltre il Dazio ordinario per
ogni Staro———L.5: 4:-
/Formentoni, Minuti, e Legumi———L.2:12:-

Dazio Usc.

Minuti per ogni Staro———L.-: 2:6
Risi per ogni Migliaro———L.3:18:6

Venezia li 26. Febbraro 1799.

*Girolamo Erizzo Reg. Rag. Gener.
dell' I. R. Magist. Cam.*

TA-

T A R I F F A

*Per l'esigenza del Dazio sulle diverse Classi
del Vino in Valuta di Piazza di Lire
Piccole Venete.*

Vini Comuni

| | | | |
|-----------|---|---------|--------|
| Secchj N. | 1 | _____L. | —:19 |
| _____ | 2 | _____L. | 1:19 |
| _____ | 3 | _____L. | 2:18 |
| _____ | 4 | _____L. | 3:17 |
| _____ | 5 | _____L. | 4:16 |
| _____ | 6 | _____L. | 5:15 |
| _____ | 7 | _____L. | 6:14 |
| Mastelli | 1 | _____L. | 6:14 |
| _____ | 2 | _____L. | 13: 8 |
| Bigonzi | 1 | _____L. | 13: 8 |
| _____ | 2 | _____L. | 26:15 |
| _____ | 3 | _____L. | 40: 3 |
| _____ | 4 | _____L. | 53:10 |
| Anfore | 1 | _____L. | 53:10 |
| _____ | 2 | _____L. | 107:— |
| _____ | 3 | _____L. | 160:10 |
| _____ | 4 | _____L. | 214:— |
| _____ | 5 | _____L. | 267:10 |
| _____ | 6 | _____L. | 321:— |
| _____ | 7 | _____L. | 374:10 |
| _____ | 8 | _____L. | 428:— |
| | | | An. |

| | | | | |
|-----------|----|-------|----|---------|
| Anfore N. | 9 | _____ | L. | 481:10 |
| _____ | 10 | _____ | L. | 535:— |
| _____ | 11 | _____ | L. | 588:10 |
| _____ | 12 | _____ | L. | 642:— |
| _____ | 13 | _____ | L. | 695:10 |
| _____ | 14 | _____ | L. | 749:— |
| _____ | 15 | _____ | L. | 802:10 |
| _____ | 16 | _____ | L. | 856:— |
| _____ | 17 | _____ | L. | 909:10 |
| _____ | 18 | _____ | L. | 963:— |
| _____ | 19 | _____ | L. | 1016:10 |
| _____ | 20 | _____ | L. | 1070:— |
| _____ | 21 | _____ | L. | 1223:10 |
| _____ | 22 | _____ | L. | 1177:— |
| _____ | 23 | _____ | L. | 1230:10 |
| _____ | 24 | _____ | L. | 1284:— |
| _____ | 25 | _____ | L. | 1337:10 |

Liquori .

| | | | | |
|-----------|---|-------|----|-------|
| Secchj N. | 1 | _____ | L. | 1:12 |
| _____ | 2 | _____ | L. | 3: 5 |
| _____ | 3 | _____ | L. | 4:17 |
| _____ | 4 | _____ | L. | 6:10 |
| _____ | 5 | _____ | L. | 8: 2 |
| _____ | 6 | _____ | L. | 9:14 |
| _____ | 7 | _____ | L. | 11: 5 |
| Mastelli | 1 | _____ | L. | 11: 5 |
| _____ | 2 | _____ | L. | 22:10 |
| Bigonzi | 1 | _____ | L. | 22:10 |
| _____ | 2 | _____ | L. | 45:— |
| | | | | Bi- |

| | | | |
|-------------------|----|-------|-----------|
| Bigonzi N. | 3 | ————— | L. 67:10 |
| ————— | 4 | ————— | L. 90:— |
| Anfore | 1 | ————— | L. 90:— |
| ————— | 2 | ————— | L. 180:— |
| ————— | 3 | ————— | L. 270:— |
| ————— | 4 | ————— | L. 360:— |
| ————— | 5 | ————— | L. 450:— |
| ————— | 6 | ————— | L. 540:— |
| ————— | 7 | ————— | L. 630:— |
| ————— | 8 | ————— | L. 720:— |
| ————— | 9 | ————— | L. 810:— |
| ————— | 10 | ————— | L. 900:— |
| ————— | 11 | ————— | L. 990:— |
| ————— | 12 | ————— | L. 1080:— |
| ————— | 13 | ————— | L. 1170:— |
| ————— | 14 | ————— | L. 1260:— |
| ————— | 15 | ————— | L. 1350:— |
| ————— | 16 | ————— | L. 1440:— |
| ————— | 17 | ————— | L. 1530:— |
| ————— | 18 | ————— | L. 1620:— |
| ————— | 19 | ————— | L. 1710:— |
| ————— | 20 | ————— | L. 1800:— |
| ————— | 21 | ————— | L. 1890:— |
| ————— | 22 | ————— | L. 1980:— |
| ————— | 23 | ————— | L. 2070:— |
| ————— | 24 | ————— | L. 2160:— |
| ————— | 25 | ————— | L. 2250:— |

Mo-

Moscato senza feccia .

| | | | | |
|------------------|----|-------|----|--------|
| Secchi N. | 1 | ————— | L. | 1: 7 |
| | 2 | ————— | L. | 2:15 |
| | 3 | ————— | L. | 4: 2 |
| | 4 | ————— | L. | 5: 9 |
| | 5 | ————— | L. | 6:16 |
| | 6 | ————— | L. | 8: 3 |
| | 7 | ————— | L. | 9:10 |
| Mastelli | 1 | ————— | L. | 9:10 |
| | 2 | ————— | L. | 19:— |
| Bigonzi | 1 | ————— | L. | 19:— |
| | 2 | ————— | L. | 38:— |
| | 3 | ————— | L. | 57:— |
| | 4 | ————— | L. | 76:— |
| Anfore | 1 | ————— | L. | 76:— |
| | 2 | ————— | L. | 152:— |
| | 3 | ————— | L. | 228:— |
| | 4 | ————— | L. | 304:— |
| | 5 | ————— | L. | 380:— |
| | 6 | ————— | L. | 456:— |
| | 7 | ————— | L. | 532:— |
| | 8 | ————— | L. | 608:— |
| | 9 | ————— | L. | 684:— |
| | 10 | ————— | L. | 760:— |
| | 11 | ————— | L. | 836:— |
| | 12 | ————— | L. | 912:— |
| | 13 | ————— | L. | 988:— |
| | 14 | ————— | L. | 1064:— |
| | 15 | ————— | L. | 1140:— |

An-

| | | | |
|------------------|----|-------|-----------|
| Anfore N. | 16 | _____ | L. 1216:— |
| | 17 | _____ | L. 1292:— |
| | 18 | _____ | L. 1368:— |
| | 19 | _____ | L. 1444:— |
| | 20 | _____ | L. 1520:— |
| | 21 | _____ | L. 1596:— |
| | 22 | _____ | L. 1672:— |
| | 23 | _____ | L. 1748:— |
| | 24 | _____ | L. 1824:— |
| | 25 | _____ | L. 1900:— |

Moscati non feccia.

| | | | | |
|-----------------|---|-------|----|--------|
| Secchj | 1 | _____ | L. | 11: 4 |
| | 2 | _____ | L. | 2: 9 |
| | 3 | _____ | L. | 3: 13 |
| | 4 | _____ | L. | 4: 17 |
| | 5 | _____ | L. | 6: 1 |
| | 6 | _____ | L. | 7: 6 |
| | 7 | _____ | L. | 8: 10 |
| Mastelli | 1 | _____ | L. | 8: 10 |
| | 2 | _____ | L. | 17: — |
| Bigonzi | 1 | _____ | L. | 17: — |
| | 2 | _____ | L. | 34: — |
| | 3 | _____ | L. | 51: — |
| | 4 | _____ | L. | 68: — |
| Anfore | 1 | _____ | L. | 68: — |
| | 2 | _____ | L. | 136: — |
| | 3 | _____ | L. | 204: — |
| | 4 | _____ | L. | 272: — |
| | 5 | _____ | L. | 340: — |

Fam. I. N.º X.

K

AR.

| | | | | |
|-----------|----|-------|----|--------|
| Anfore N. | 6 | _____ | L. | 408:— |
| _____ | 7 | _____ | L. | 476:— |
| _____ | 8 | _____ | L. | 544:— |
| _____ | 9 | _____ | L. | 612:— |
| _____ | 10 | _____ | L. | 680:— |
| _____ | 11 | _____ | L. | 748:— |
| _____ | 12 | _____ | L. | 816:— |
| _____ | 13 | _____ | L. | 884:— |
| _____ | 14 | _____ | L. | 952:— |
| _____ | 15 | _____ | L. | 1020:— |
| _____ | 16 | _____ | L. | 1088:— |
| _____ | 17 | _____ | L. | 1156:— |
| _____ | 18 | _____ | L. | 1224:— |
| _____ | 19 | _____ | L. | 1292:— |
| _____ | 20 | _____ | L. | 1360:— |
| _____ | 21 | _____ | L. | 1428:— |
| _____ | 22 | _____ | L. | 1496:— |
| _____ | 23 | _____ | L. | 1564:— |
| _____ | 24 | _____ | L. | 1632:— |
| _____ | 25 | _____ | L. | 1700:— |

Vini Guasti

| | | | | |
|--------|---|-------|----|------|
| Secchi | 1 | _____ | L. | —:12 |
| _____ | 2 | _____ | L. | 1: 3 |
| _____ | 3 | _____ | L. | 1:15 |
| _____ | 4 | _____ | L. | 2: 6 |
| _____ | 5 | _____ | L. | 2:17 |
| _____ | 6 | _____ | L. | 3: 9 |
| _____ | 7 | _____ | L. | 4:— |

Ma

| | | | |
|--------------------|----|---------|-------|
| Mastelli N. | 1 | _____L. | 4:— |
| | 2 | _____L. | 8:— |
| Bigonzi | 1 | _____L. | 8:— |
| | 2 | _____L. | 16:— |
| | 3 | _____L. | 24:— |
| | 4 | _____L. | 32:— |
| Anfore | 1 | _____L. | 32:— |
| | 2 | _____L. | 64:— |
| | 3 | _____L. | 96:— |
| | 4 | _____L. | 128:— |
| | 5 | _____L. | 160:— |
| | 6 | _____L. | 192:— |
| | 7 | _____L. | 224:— |
| | 8 | _____L. | 256:— |
| | 9 | _____L. | 288:— |
| | 10 | _____L. | 320:— |
| | 11 | _____L. | 352:— |
| | 12 | _____L. | 384:— |
| | 13 | _____L. | 416:— |
| | 14 | _____L. | 448:— |
| | 15 | _____L. | 480:— |
| | 16 | _____L. | 511:— |
| | 17 | _____L. | 544:— |
| | 18 | _____L. | 576:— |
| | 19 | _____L. | 608:— |
| | 20 | _____L. | 640:— |
| | 21 | _____L. | 672:— |
| | 22 | _____L. | 704:— |
| | 23 | _____L. | 736:— |
| | 24 | _____L. | 768:— |
| | 25 | _____L. | 800:— |

K 2

DA-

X 77 X

B A N D O,

E SENTENZA

Del Regio Tribunale Criminale di Venezia contro Francesco Longato era Prenditor del Pubblico Lotto al Posto N.º 5. di Canal Regio

IL REGIO TRIBUNALE
CRIMINALE DI VENEZIA

F A S A P E R E;

Ed è per Deliberazione presa nel Giudiziale Concesso il dì 26. Febbrao 1799.

CHe Francesco Longato era Prenditor del Pubblico Lotto al Posto N. 5. di Canal Regio absente, ma legittimamente citato, e proclamato.

Imputato per quello, che prevalendosi esso Inquisito d'un'abuso introdotto, per cui li Prenditori di Lotto sulle Firme vincitrici, che portavano nella Pubblica Zecca o in pagamento del loro debito, o per riscuoterne il Soldo, scrivessero a Penna di loro mano
i nu-

i numeri Estratti, e si in Lettera, che in Abbaco la summa della vincita a maggior facilità del Pubblico Contadore, nel pagare, si servisse di tal occasione per falsificare in differenti tempi cinque Firme di Lotto, dopo che già erano passate ai Ministeriali esami, e per il competente Ministro sottoscritte, alterando qualche numero nella Stampa, aggiungendo a Penna Numeri Estratti, che non erano a Stampa, onde far divenir Termini gli Ambi, e viziando anche la conseguente summa della vincita, a grave danno della Pubblica Cassa. Si rilevasse quest'alterazione in una prima Firma appartenente all'Estrazione 15. Gennaio 1796. M. V., nella quale al margine del Numero 59. non sortito si apponesse quello sortito 79., riducendo così la pagabilità di Ducati 6. per un'Ambo a Ducati 63. per un' Terno; e così pure in altre due dell'Estrazioni 18. Febbrajo seguente si scorgesse col fondamento dello Scontro in una di esse apposto al margine d'un Numero non intelligibile, ma che esser doveva 82., il Numero 81., onde cangiar nella vincita d'un Terno di Duc. 108. quella, che non era che per un'Ambo di Duc. 6., alterando la summa della vincita in Lettera, e pur in Abbaco con diversità d'Inchiostro, facendo divenir un'8. il Numero 6., ed intrudendo fra il segno dei Ducati, e il detto Numero viziato, altri due

due Numeri, onde formar il Numero 108., e lo stesso pur si vedesse nell'altra Firma per far comparir d'un 6. il Numero 198., importar d'un Terno formato col ridur nella Stampa il Numero 62., ad 82., traendo una piccola curva sul 6., perchè rappresentasse la figura dell'8. Anche nell'Estrazione 6. Maggio 1797. si scoprisse in una Firma al Numero 29. apposto invece il Num. 26. e ridotta la summa della vincita che era di Ducati 6. per un' Ambo a Ducati 108. d'un Terno; e finalmente in altra Firma dell'Estrazione 6. Giugno seguente si vedesse al Num. 64. sostituito in Margine il Num. 45., che formava un Terno, colla summa della vincita alterata anche in questa Firma dalli Duc. 6. alli Duc. 108. Delle quali Firme però due essendo del Casello di San Felice, dove l'Inquisito Longato era Assistente, e due di quello di Canal Regio, dove egli passò come Principale, nascesse sin dal principio una forte suspicione ch'egli esser potesse l'Autore delle alterazioni di dette quattro Firme, non che dell'altra del Posto di San Salvator, che esser poteva per combinazione capitata in sue mani, e molto più poi se ne accrescessero i sospetti al rilevarsi che queste alterazioni fossero nel medesimo carattere dei Spogli di vincite esistenti, riconosciuti di mano di esso Longato, come di sua mano venissero pur ricono-

sciu-

sciute le dette alterazioni, quantunque per il carattere forzato non fossero del tutto riconoscibili. Ma sopra tutto però fosse esso Inquisito Longato convinto dalle estragiudiziali sue confessioni, e dai maneggi procurati per un'accomodamento, ai patti del quale però avendo egli mancato restasse esposto alla Inquisizione della Giustizia, e defraudato il Pubblico Erario per tutte le cinque Firme predette di Duc. 556. da lui, in così turpe modo, attrappati in un'argomento tanto importante; e geloso per i Pubblici, e privati riguardi, ed il tutto, come da giurate Revisioni di Pubblici Ragionati, e più diffusamente in Processo.

Tanto avendo commesso scientemente, dolosamente, temerariamente, deliberatamente, pensatamente, per oggetto di un turpissimo lucro, con prevaricazione del proprio geloso Ufficio con alterazione, e viziatura, e falsificazione di Carte autenticate dalla Pubblica Fede, a danno grave del Pubblico Erario contro le Leggi Divine, ed Umane, scandalo, pessimo esempio, e con tutti quegli altri mali modi, ree circostanze, e conseguenze che dal Processo risultano.

Sia, e s'intenda Bandito da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutti gli Stati di S. M. l'Imperatore, e Re in Italia per Anni sei continui; al qual Bando contrafacendo, e venendo preso sia, e s'intenda con-

condannato ad Anni tre di Galera co' Ferri a' piedi, e cogli ordini della Pubblica Fusta, e da questa fuggendo, incorrerà nel Bando come sopra, e ciò quante volte contraffarà, coll'espressa condizione di non poter in alcun tempo liberarsi da detto Bando, e Galera se non avrà prima per intero risarcito il Pubblico Erario di quanto come in Processo lo ha defraudato colla falsificazione, e alterazione delle cinque Firme del Pubblico Lotto, e liberandosi sia incapace di più esercitare alcun Pubblico Ufficio, ed impiego.

Ed il presente, sia colle colpe pubblicato ne' luoghi soliti, e con ricerca all'Imperial Regio Magistrato Camerale, sia stampato per la sua diffusione.

Addi 27. Febbraro 1799,

Pubblicato ne' luoghi soliti.

FRANCESCO PESARO CAV. RE

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI
SUA MAESTA' IMPER., REALE, APOSTOLICA,
E SUO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
VENEZIA, E NELLA TERRA-FERMA.

P Er verificare le paterne cure dell'Augusto Nostro Sovrano costantemente intente a promuovere il possibile sollievo, e la maggiore prosperità di questi dilettezzimi suoi Sudditi, uno de' primì oggetti, che doveva occupare le più impegnate nostre sollecitudini era quello di procurare massimamente alla più indigente Classe della Popolazione la possibile discretezza ne' prezzi nelli Generi di prima necessità.

Quindi diretti noi sempre da questa essenzialissima vista, nello stabilire una nuova Ferma sopra li Consumi delle Farine, e del Vino in questa Città, e Dogado col Conte Francesco Galantino, proviamo la compiacenza di potere a conforto della Popolazione medesima pubblicamente annunziare.

I. Che dal giorno d'oggi resta abolita qua-

qualunque imposta sopra le Farine Gialle, e di Segala; come pure sopra i Minuti, e Legumi; sicchè l'introduzione in Venezia di questi Generi, che servono di alimento al minuto Popolo, non sarà per l'avvenire soggetta ad alcun peso, nè di Dazio, nè di Spese; e solamente dovrà essere scortata da una semplice Bolletta, da rilasciarsi *Gratis* dal Regio Fermiere.

II. Per migliorare il prezzo del Pane vendibile, si è ribassato il Dazio sulle Farine, che si consumano da' Pistori, Lasagneri, e Scaletteri, riducendo alla stessa parità egualmente il Dazio, che il Peso per cadauna Classe d'Introduttori: cioè a L. 5:10. lo Stajo del Peso netto di Libbre 132:— *Grosse Venete*; dalla quale operazione ne deriva pure un'altro vantaggio sensibilissimo al Calamiere per la soppressione delle spese Ministeriali, che per l'innanzi cadevano a Carico del Calamiere stesso.

III. Affine di migliorare a sollievo del Popolo anche il Calamiere del Vino vendibile al Minuto, che prima era caricato di un maggior Dazio, si è pure sopra di esso diminuito l'aggravio, fissandone la Tariffa in parità per ogni Classe d'Introduttori.

IV. Alla opportunità, che ritraeva la Popolazione dal provvedimento delle Farine ne' Fontici, si è trovato molto più vantaggioso sostituire la permissione a qualunque

L 2

In-

Introduttore, previo il pagamento del fissato Dazio, della libera Vendita delle Farine medesime, disciplinata però dal Calamiere, che verrà metodicamente stabilito dalla Nobile Congregazione Delegata.

Ma nello stesso tempo per assicurare questo necessario provvedimento, si è obbligato il sudetto Regio Fermiere di tenere aperte, ed abbondantemente provvedute di buona qualità di Farine, sotto l'assidua sorveglianza della stessa Nobile Congregazione Delegata, tre Botteghe in Venezia; cioè una in S. Marco, una in Rialto, ed una alla Giudecca; come pure altre tre una in Murano, altra in Burano, ed altra a Malamocco.

Dopo di avere provveduto a questi due primarj oggetti interessanti la comune sussistenza, non sarà certo da Noi intermesso il più fervido impegno nel promuovere eguali facilità, ed opportunità negli altri Generi di prima necessità a sempre maggior sollievo della Popolazione, ed a completa verificazione delle prelodate clementissime Intenzioni Sovrane.

Venezia primo Marzo 1799.

CAV. PESARO Commissario Straordinario.

Giulio Conte di Strassoldo
Imp. Reg. Segr.

LA

LA DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE:

IN vista del Proclama di questo giorno di Sua Eccell. Commiss. Straord. riducente ad egual prezzo, peso, e Dazio le Farine, che s'introdurranno in questa Città, Malamòco, Muranò, Buranò, Torcellò, e Contrade, colla libertà a chiunque di vender le Farine sudette; la Deputazione alle Vettovaglie, dalla di cui cura dipendono le discipline concernenti un sì importante oggetto, ordina, che d'ora in poi la Farina bianca, che si volesse vendere da qualunque Particolare de' detti Luochi, quanto quella, che d'ora innanzi si venderà nelle Botteghe di diritto del nuovo Fermiere, o in qualsisia altra, che vender ne volesse, debba, fino a nuove deliberazioni, esser venduta all'inalterabile prezzo di Lire ventinove (29) lo Stajo, e non più, in pena secondo le Leggi, e ad arbitrio.

Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie 2. Marzo 1799.

(Zan Francesco Correr Deputato.

(Zuanne Pesaro Deputato.

(Camillo Bernardin Gritti Deputato.

(Eortolammio Gradenigo 1.^o Cav. Deputato.

Sebastian Combi Segr.

NOI

FRANCESCO PESARÒ CAV. RE

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI
SUA MAESTA' IMPER., REALE, APOSTOLICA,
E SUO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
VENEZIA, E NELLA TERRA-FERMA.

Interessati Noi sempre col maggiore im-
pegno a secondare le elementissime cure
dell' Augustissimo Nostro Sovrano col to-
gliere tutti quei disordini, i quali ridondar
possono in aggravio di questi suoi dilette-
ssimi Sudditi; siamo venuti nella determina-
zione di richiamare nel pieno suo vigore la
proibizione dell' estrazione delle Granaglie da
queste Provincie all' Estero per impedire l'
aumento dei prezzi, che ne ridonderebbe
dalla minorazione della quantità del genere,
in una circostanza, che gran copia viene
consumata per il mantenimento delle I. R.
Truppe. Nel tempo poi, che resta espressamen-
te vietata qualunque estrazione all' Estero, vo-
lendo Noi preservare la circolazione interna
delle Granaglie in queste Provincie per prov-
vedere alla sussistenza della Città, non me-
no che per non inceppare il Commercio,
pas-

passiamo a permettere l'accennata libera circolazione sotto le seguenti condizioni per prevenire le dolose estrazioni, che con tale pretesto potrebbero succedere in un'oggetto della massima importanza.

I. Resta confermata nel più risoluto modo la proibizione dell'estrazione delle Granaglie da queste Provincie Suddite di Sua Maestà all'Estero tanto per Terra, che per Mare; vale a dire Formento, Formentone, Segala, Avena, ed Orzo.

II. Si comprendono in questa proibizione le Provincie Oltremare, ed altre Estere, benchè soggette a Sua Maestà, come anche qualunque importazione, ed esportazione per la via di Mare al Friuli.

III. Perchè poi abbia luogo la cauta circolazione interna di ogni qualità di Granaglia in queste Provincie, resta permesso il reciproco trasporto da Provincia a Provincia, non che dalla Terra-Forma a Venezia, e viceversa; soltanto però col mezzo dei Canali interni, esclusa sempre la via di Mare, e sotto le seguenti discipline, e recapiti, che saranno rilasciati *Gratis*.

IV. Chi vorrà introdurre a Venezia delle Granaglie dalla Terra-Forma dovrà ottenere in primo luogo il Mandato della Nobile Deputazione alle Vettovaglie, che dovrà essere presentato all'Ufficio dei Viveri Militari in Venezia per la vidimazione, e colla scorta del

del quale si presenterà alla Regia Intendenza Provinciale di Finanza, più prossima al luogo in cui dovrà fare il carico per avere anco la Licenza dell'Intendenza medesima, la quale pure dovrà essere vidimata dall'Ufficio dei Viveri Militari della stessa Provincia.

V. Siffatto metodo dovrà essere imprete-ribilmente eseguito anche per tutti li trasporti di Granaglie, che si faranno da Venezia alla Terra-Ferma, ritenuta sempre l'esclusione della via di Mare, e si eseguiranno altresì tanto nell'importazione, che nell'esportazione di questa Città tutte le discipline, che sono prescritte dai rispettivi Mandati della Nobile Deputazione alle Vettovaglie, e dalla Licenza della Regia Finanza.

VI. Qualunque trasporto di Granaglie dovrà essere indispensabilmente munito degli accennati due Recapiti, non dovendo essere attendibile qualunque altra Licenza, o Passaporto: di modo, che mancando alcuno di essi Recapiti, senza ulteriore esame, sarà il carico caduto in Contrabbando, e si procederà alla confisca del medesimo, ed anche a maggiori penalità a misura delle circostanze della contravvenzione.

VII. Sarà pure soggetto alla confisca del Carico quel Condottiere, il quale non eseguirà perfettamente le discipline ordinate dai sovrapposti due Recapiti nella forma come

so-

sopra prescritta, dovendo essere speciale incombenza, e cura della Regia Intendenza Generale, e della Nobile Deputazione alle Vettovaglie il conoscere le mancanze, che in tale importante Argomento possono seguire per quelle determinazioni, che si troveranno del caso, secondo le rispettive loro Ispezioni,

Per l'esatto adempimento di queste determinazioni, ed affinchè non si possa da alcuno allegare ignoranza; ordiniamo, che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, e nelle Città, e Province Suddite della Terra-Ferma, e negli altri Luoghi soliti dello Stato.

Venezia 4. Marzo 1799.

CAV. PESARO Commissario Straordinario.

Giulio Conte di Strassoldo
Imp. Reg. Segr.

ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

Rilevato avendo in replicate recenti occasioni, che da' Proprietarij, o Direttori de' Magazzini, Osterie, non meno che da alcune altre figure venga abusato, in onta alle vigenti Leggi, e Pubblici divieti, di acquistare, e ricevere in pegno Effetti Militari, ossia Monture, sotto il qual nome intender pur si devono quelle ancora de' Marinieri tutti addetti all' Imperial Regia Marina.

Sua Eccellenza Preside, e Comandante nell'atto però di richiamare alla sua intiera osservanza tutte le Leggi nel proposito, deviene colla presente Notificazione ad inibire assolutamente a chiunque si sia Persona, Proprietario, o Direttore d' Osterie, Magazzini, e ad ogn' altra classe di Persone l' acquistare, o ricevere in pegno Generi, Effetti, o Monture de' Soldati, o de' Marinieri, in
pe-

pena a chiunque si sieno li disubbidienti, oltre alla perdita di quanto avessero esbor- sato per detti Generi, ed Effetti, dell'im- mediata restituzione di ogni cosa, e di quel- le pure maggiori, che saranno credute in ogni caso, e circostanza convenirsi: Per la qual cosa sarà sempre tenuto nell' Imperial Regia Presidenza all' Arsenal, e Comando di Marina, Processo aperto d' Inquisizione per scoprire tutti li contraffattori.

E la presente sarà stampata, pubblicata, diffusa, non meno che dispensata a tutti gl' Osti, Magazzinieri, e Pegnaroli di questa Città, onde da chi si sia non possa mai es- sere affettata ignoranza delle presenti Nostre risolute determinazioni.

Venezia dall' Imperial Regia Presidenza,
e Comando sudetto li 4. Marzo 1799.

(*Andrea Querini, Presidente all' Arsenal,
e Comandante di Marina.*

Angelo Tirabosco Nod. Civil,
e Crimin. della detta Reg. Pres., e Com.

Addì 7. Marzo 1799.

Pubblicata da me Girolamo dalla Bontà
Pubblico Comandador.

M 2 LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

*Il Dipartimento all' interna Polizia
delle Strade, e Canali.*

Fa pubblicamente intendere, e sapere.

CHe nel giorno di Lunedì prossimo venturo sarà li 11. Marzo corrente il N.H. Deputato alle Strade, e Canali, si porterà sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell' ex-Magistrato dell' Auditor Vecchio per deliberare al minor offerente, e col pronto contante per il pagamento l'Escavo delli Pubblici Rivi della Pergola a S. Agostino; della Toletta detto il Trapolin a S. Trovaso; e delle Torreselle, e Calcina a Santi Vitto, e Modesto, con l'otturazione anche di quello della Pergola nei modi, forme, e con le condizioni tutte, che sono espresse, e dichiarite nelle rispettive separate Polizze d'Incanto a stampa dell' Ufficiale Ingegnere Tenente Saverio Garofoli, approvate dalla Nobile Congregazione Delegata, e dall' Imperiale Regio Magistrato Camerale con Decreto 25. Febbraro prossimo passato, e nel Terzo Incanto sarà delibera-
to

to l'Escavo predetto al minor offerente in tutto, e per tutto, come nelle Polizze d'Incanto sopradette.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli Luoghi soliti, e consueti, nonchè intimato al Gastaldo dell'Arte dei Burchieri, giusto le Leggi. Ed a quello dell'Arte de' Mureri, ec.

Venezia li 4. Marzo 1799.

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Seg.

PRO.

P R O C L A M A .

DA reiterati ricorsi rilevasi, che li Abitanti della Provincia della Carnia, ad onta del Proclama 19. Gennaio 1798., tornano ad abusare della libertà, che godono di vendere anche a quarti li loro Vitelli con l' esenzione di qualunque Dazio, e Gabella; mentre in vece di osservare, come dovrebbero, il Calamiero di Soldi sedeci la libbra fissato con il Proclama medesimo, eccedono ora più che mai nel prezzo della vendita stessa con danno notabile del Popolo.

Non tollerabile un tanto arbitrio, ormai giunto all' eccesso, richiamano gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città alla dovuta sua esecuzione il Proclama surriferito, onde li Cargnelli non abbiano da qui innanzi ad allontanarsi nella vendita dei loro Vitelli a quarti in questa Città dal prezzo suddetto di Soldi sedeci la libbra.

Saranno quindi soggetti all' ispezioni delli Nobb. Signori Provveditori di Comun, e soggiaceranno col loro mezzo per la prima trasgressione alla pena di L. 25., ed in seguito anche al fisco dei Vitelli come Recidivi.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti della Città, non che consegnato allo Strenuo Contestabile, perchè,

chè, con la solita dipendenza dalli Nobili Signori Provveditori di Comun, si presti all' esatto adempimento dei propri doveri, In quorum ec.

Udine li 9. Febbraro 1799.

(Bortolamio Moroldi Deput. della Città,
e Colleghi.

Andrea Brumellesebi Canc. della Città.

Fu pubblicato il presente Proclama alle Scale del Palazzo di questa Città, per il Casi Trombetta in concorso di Popolo ec.



UDINE 22. Febbraro 1799.

RInovando gli ordini corsi precedentemente a notizia di tutti, e mente risoluta dell' Illustriss. Sig. Magg. Kleimayrn Comandante di Piazza, che sieno osservate quelle regole che stampate furono sotto il precessor Comandante di Piazza rapporto agli Alloggi di questa Città nel di 3. Aprile 1798., oltre l'aggiunta di alcune altre, egualmente necessarie.

Tutti li Locandieri, Osti, e Bettolieri, e così pure ogni privata persona, e Famiglia, niuna eccettuata, continuar dovranno a notificar di volta, in volta con la dovuta pron-

prontezza all' Ufficio della Deputazione degli Alloggi, la partenza di cadaun Offiziale, o altro individuo adetto all' Armata Imperiale che tengono presso di se, e di dover egualmente riferire la permanenza che taluno vi facesse oltre il tempo espresso nel viglietto di Alloggio, mentre in caso di rilevata mancanza all'una, o all'altra di queste due notifiche sarà il mancante obbligato non ostante ad alloggiare tutti gli Officiali, e Persone dipendenti dell' Armata, che compariranno accompagnate da viglietti della Deputazione sudetta, non attesa qualunque scusa, o reclamo che potesse farsi in contrario.

Restando inoltre avvertite tutte le suindicate persone di non dover da qui in poi somministrar Alloggio, nè accettar cangiamenti di verun Offiziale, o altro Individuo Militare senza un preciso scontro, ossia viglietto della Deputazione degli Alloggi, che s'intende derivato per assenso del Comandante di Piazza, così autorizzato da sua Eccellenza il Sig. Tenente Maresciallo Fralich Comandante della Divisione, e Provincia del Friuli; nel difetto di che saranno per sottostare alla mortificazione dei più forti risentimenti tanto per parte del Sig. Comandante di Piazza, quanto della Deputazione anzidetta, così ec.

1 Kleimayrn Magg., e Comand. della Piazza.
VI-

I L C A P O
 D E L R E G I O
 T R I B U N A L E D I A P P E L L O
 R E G I O D E L E G A T O
 D I P U L I Z I A .

Essendo la Cattolica Religione la più fida scorta delle politiche ispezioni, la tutrice dell'ordine, delle Leggi, e dei Governi, male servirebbe il Regio Delegato di Pulizia alla Causa della pubblica, e privata tranquillità, male seconderebbe le pie intenzioni del nostro religiosissimo Sovrano, qualora non impiegasse ogni studio, e sollecitudine nell'impedire qualunque onta che far si potesse alla medesima, e nel correggerla, allorchè le fosse inferita.

E poichè si considera dal Regio Delegato come una delle più gravi offese della Religione quella di turbare il pacifico esercizio dell'esterno Culto ne' Sacri Tempi, e di distrarre i fedeli dal frequentarli, e dal concorrere alle sacre Funzioni, che con divota pompa vi si celebrano, e massime all'esercizio della Dottrina Cristiana tanto necessaria a formare ne' Governi dei buoni Cristiani,

Tom. I. N.º XIII.

N e dei

e dei Sudditi fedeli, si trova quindi in un preciso dovere di stabilire, a rinforzo, e difesa dell'Ecclesiastica Potestà, quanto segue.

Primo. Si dichiara, che quei Padri, e quelle Madri, ed altri Capi di famiglia, e quei Padroni, che per malizia trattenessero i Figli, Nipoti, ed altri loro dipendenti, e i servi dall'andare alla Chiesa, alla Messa, al Sermone parrocchiale, al Vespero, e soprattutto alla Dottrina Cristiana, e quelli che per sordido interesse li obbligassero in quelle ore a tenersi in altro occupati, come pure quelli, che si rendessero notabilmente indolenti, e trascurati sull'invigilare, perchè non si manchi dai loro Figli, Nipoti, dipendenti, e servi a un tale dovere andranno sì gli uni, che gli altri soggetti alle osservazioni della Giustizia a misura della loro colpa, indolenza o trascuratezza.

Secondo. Si vuole, e risolutamente si comanda agli Ciurmatori, Giocolari, Cantambanchi, Venditori di merci, o commestibili tanto in Città che nelle Ville, che in vicinanza delle Chiese, e nel tempo delle sacre Funzioni, e della Dottrina Cristiana non abbiano a tenere i Fedeli distratti, e lontani dai loro Cristiani doveri, altrimenti saranno costoro severamente castigati.

Terzo. Si proibisce in particolar modo tanto in Città, che nelle Ville agli Osti, Bettolieri, o venditori di Vino, di tener aper-

te

te le Osterie, Bettole, od altri luoghi simili, ed anche di dare accesso ne' medesimi a Porte chiuse nelle ore delle sacre Funzioni, della Messa, del Sermone Parròchiale, del Vespero, e massime della Dottrina Cristiana a chi si sia, e principalmente a combricole di oziosi, e scioperati, che ivi si trattenessero in giuochi, crapole, bagordi, in mormorazioni, e profanazioni de' Nomī Santissimi di Dio, di Maria Vergine, de' Santi; e quelli di essi, da' quali si contravenisse a quest'ordine, saranno puniti irremissibilmente, o inabilitandoli a fare il mestiere di Osti, Bettolieri, e venditori da Vino, od anche condannandoli a pene afflittive, alla carcere, od altre secondo la qualità delle loro delinquenze.

Ben certo il Regio Delegato, che i Reverendi Parrochi animati dal loro zelo, ed eccitati dalle apposite Circolari dell'esemplarissimo nostro Prelato si adopereranno con tutto il fervore, ed efficacia del loro Santo Ministero, perchè cessino gli accennati abusi, e disordini, rendendo avvisato lo stesso Prelato di quelli, che ad essi non riuscisse di estirpare, ingiugne poi colla maggior efficacia, rapporto alle Ville, alli Sindici, Governatori, e Degani de' rispettivi Comuni di vegliare attentamente, onde non vengano nella menoma parte trasgrediti questi pubblici comandi: e qualora trovassero Osti,

N 2

Bet-

Bettolieri, od altri, da' quali si tenessero aperte le Osterie, Bettole, ed altri luoghi di simile sfera, o si desse accesso ne' medesimi a' concorrenti, anche a Porte chiuse, nelle dette ore vietate, sappiano di essere obbligati sotto la loro responsabilità di ciò riferire immediatamente alla Regia Delegazione di Pulizia, e di produrre nota specificata, non solo de' Padroni degli accennati luoghi, che avessero colti in contraffazione, ma de' Camerieri, serventi, ed altri subalterni, non che dei concorrenti stessi, verso de' quali saranno prese le più forti deliberazioni, onde non rimangano senza una severa punizione colpe tanto più gravi, quanto più immediatamente lesive del buon ordine religioso, e politico, e quanto più contrarie alle Auguste Intenzioni del nostro Clementissimo Sovrano.

.. Dalla Regia Delegazione di Pulizia di
Vicenza 12. Marzo 1799.

(Gio: Battista Cisotti Capo del Reg. Trib.
di Appello, Deleg. di Pulizia.

Francesco Panizzoni Canc.

Addì 13. detto. Pubblicato da Domenico
Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi so-
liti, premesso ec. molti presenti ec.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona :

SEbbene il Nob. Sig. Co: Ignazio Giusti abbia altra volta ottenuti dalle competenti autorità dei suffragi tendenti a procurarsi il pacifico Possesso de' proprj Beni, ed il libero godimento delle di loro Rendite, nulla ostante trovasi attualmente molestato dagl' arbitrij, e dalle Rapine altrui contro ogni massima di ragione, di Legge, e di Giustizia. Sono perciò fervide le di lui Rimostranze, e perciò appunto col mezzo del presente si fa pubblicamente intendere, e sapere, e viene espressamente ordinato.

Che non ardisca alcuno sotto qualsisia pretesto di fatto, e propria autorità passare a Piedi, o a Cavallo, o con Carri, ed Animali di qualunque specie pascolare, tagliar Alberi, asportare qual si sia cosa, ed in verun modo ingerirsi, ed apportare il benchè minimo danno, e molestia nelle Possessioni, Terre, Campi, Prati, Pascoli, Case, Cortili, Acque, ed Acquedotti situati in diversi Luoghi, e Ville di questo Territorio, e particolarmente in Vendri, S. M. delle Stelle, ed in S. Vettore in pena di Ducati 100. a cadaun contraffattore disponi-

nibile ad arbitrio della Giustizia, oltre quelle affittive, che dopo l'opportuna formazione di Criminale Processo saranno credute convenienti alla qualità del Reo, ed alla qualità della trasgressione.

E perchè non possa alcuno scusarsi d'ignoranza sarà il presente pubblicato inter Misarum solemnità da que' Rever. Parrochi, a quali verrà esibito, e dai quali dovrà esserne fatta la corrispondente annotazione sull' Originale, che sarà ad essi consegnato, e sarà poscia in Copia affisso sulla Porta della Chiesa Parrocchiale ad universale cognizione. In quorum fidem &c.

Dalla Cancelleria Civile di Verona li 5.
Febbraio 1799.

(Gio: Carlo Co: Da Lisca come Capo
del General Consiglio.

Francesco Merighi d'Azzalini Nod.

VICARIUS MAGNIFICÆ DOMUS.
MERCATORUM VERONÆ.

P Rescritto e comandato essendo dall' Augusto Sovrano Imperatore, e Re che tanto li Corpi, quanto gl' Individui debbano osservare ed eseguire le Leggi vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., ed essendo anco stato particolarmente provisto con Proclama della Regia Comission Camerale in Venezia 14. Maggio 1798. che siano esattamente osservati gl' istituti, le discipline, le contribuzioni, e gl' obblighi delle Arti, e suoi Individui, nè giusto essendo che mentre le Arti stesse, e gl' Individui sottostano alle contribuzioni, ed obblighi loro incumbenti, abbiano a rimaner offesi gl' istituti, e discipline delle Arti medesime, che coll' arbitrio di Persone non descritte, e colla licenza anco di alcuno de' Confratelli vengono pur troppo pregiudicati; Perciò ricorsa essendo alla competente autorità di questo Regio Tribunal Mercantile l' Arte Magnifica de' Merzari e Barozzeri dolendosi delli frequenti illeciti arbitrij che vengono praticati a grave danno di essa Arte, e volendo questo Regio Tribunal riparare a tali disordini, si fa pubblicamente intendere e sapere, che debbano essere osservati li seguenti Capitoli già altre
vol-

volte pubblicati con replicati Proclami, e sotto le precise pene di Ducati cinquanta fisco in cadaun caso, e coll'alternativa dell'asporto delle Merci che fossero ritrovate in contravvenzione delli precedenti, e del presente Proclama, che dovrà essere inviolabilmente eseguito.

Primo. Che qualunque persona di qual sia grado e condizione esser si voglia non possa esercitar l'Arte Magnifica de' Merzari e Barozzeri, nè aprir Bottegha, se prima non sarà descritto nell'Arte medesima, colle formalità e pagamento d'Ingresso a tenor delli Capitoli, e Leggi di essa Arte, non dovendo li Signori Massaro e Bancali descriver alcuno in Confratello senza la solita contribuzione per l'Ingresso.

Secondo. Resta espressamente vietato a qualunque Persona Forestiera, o di qualunque altra Città e Territorio niuna eccettuata, l'andar vendendo per questa Città, e Distretto Merci pertinenti a detta Arte in poca, nè in molta quantità sotto qual si sia immaginabile pretesto, potendo solamente venderle all'Ingrosso nella Pubblica Dogana, dovendosi intender nulla, e di niun valore, e come carpita qualunque licenza che venisse concessa.

Terzo. Che niun Confratello debba vender le sue Merci nelle Piazze, se non nelle sue Botteghe, e Case.

Quar-

Quarto. Doveranno li Signori Massaro e Bancali pro tempore dell'Arte invigilare onde sia pontualmente eseguito il presente Proclama.

Ed all'effetto che questo Proclama abbia riportare l'inviolabile sua esecuzione, viene espressamente commesso ora, e per sempre alli bassi Ministri di dover fermare ed asportare le Merçi tutte che fossero ritrovate in contravvenzione de' sopraesposti Capitoli sotto la forza delle pene ed alternative come sopra cominate che saranno applicate metà a questo Regio Tribunale, e l'altra metà al Ministro che verificherà il fermo, ed asportato, che tanto ec. ne ec. In quorum fide m ec.

Dat. Veronæ li 13. Febbraro 1799.

(Antonio March. Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico Not.

Adi 14. Febbraro 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombeta Francesco Strabui in forma ec.

VICARIUS MAGNIFICÆ DOMUS
MERCATORUM VERONÆ.

ABboccato con Istromento 9. Febbraro 1799. Atti dello Spettab. Sig. Pietro Capobianco Nodaro Stabile, il Dazio Brenta Oglio di ragione della Magnifica Casa de' Mercanti, all'Arte de' Casolini di questa Città, e dovendosi dietro le venerate deliberazioni Sovrane, come in ogni' altro rapporto anco nell' argomento della Brenta stessa richiamare alla loro osservanza e providenze relative vigenti, ed osservate al primo Gennaro 1796, all' effetto dell' esatta loro esecuzione de' Capitoli nel proposito in più tempi emanati, e particolarmente de' Giudizj seguiti fino dall' anno 1455. 25. Agosto, e del Capitolario Bovio al Capitolo 46. facendosi per fino lecito alcune persone di scaricare l' Oglio sottoposto alla misura in luoghi rimoti, con universale sconcerto delle Leggi, e con defraudo dell' interesse della Conduttrice, mosso perciò il zelo del Nobile, e Magnifico Sig. Marchese Antonio Maffei Vicario della Magnifica Casa de' Mercanti, fa pubblicamente intendere, e sapere acciò abbiano ad esser inviolabilmente eseguiti li infrascritti Capitoli per la sua integral osservanza.

Primo. Che non vi sia alcuna persona
tan-

tanto dell'Arte Casolini, quanto di altra condizione che ardisca di tenere Brente da Oglio segnate con le solite Broche in pena d' essergli da' Pubblici Ministri levate, e di L. 25. per cadauna volta.

Secondo. Resta proibito a qualunque si sia persona di che grado, e condizione esser si voglia il vendere Oglio sottoposto al Dazio della Brenta, quando prima non sia misurato dalla persona destinata dall'Arte Casolini, che rappresenta il Pubblico Misurador, e ritrovando Oglio che sia stato venduto o in Baghe o in altro modo, senza che prima sia stato come sopra misurato sarà da' Pubblici Ministri fermato, e trasportato in questo Regio Tribunal Mercantile per essere disposto a tenore delle Leggi.

Terzo. Che tutti li Confratelli dell'Arte Formagieri, ossia Casolini, e cadaun altro compratore di Oglio sottoposto alla misura in esecuzione del Capitolo Num. 46. del Capitolario Bovio, debbano immediate denunziare la quantità dell'Oglio comperato alla moderna conduttrice col nome, e cognome del venditore in pena di Lire 25., de' danari Veronesi per ogni contrafazione da esser applicate al Denonziante che sarà tenuto secreto.

Quarto. E perchè la malizia dei compratori e misuratori dell'Oglio sottoposto alla detta misura è giunta tanto avanti, che po-

sposto ogni termine di giustizia cercano con modi indiretti di defraudare la Condutrice, ora introducendo l'Oglio nelle loro case anco nelle più folte tenebre della notte, ed ora ricoverandolo in siti rimoti, ed in repostigli inaccessibili, facendolo poscia scaricare, e misurare a loro talento, cosicchè il pubblico e privato interesse resta con tali dannatissime arti altamente pregiudicata, perciò resta vietato, e ad ogni Formagiero Casolino ricoveratore, e compratore d'Oglio sottoposto alla sudelta misura espressamente proibito l'introduzione di notte tempo di Oglio nelle loro case, e il ricovoro in siti rimoti, ed inaccessi per l'effetto di farlo poscia da altre persone a loro piacere scaricare senza l'assistenza, ed intervento della persona destinata dalla Condutrice, in pena tanto a cadaun contrafattore quanto alle persone che assistessero a detto scarico di Lire cento danari Veronesi, da esser applicate al denunciante, che sarà tenuto segreto, e ciò oltre l'esser anco processati.

Quinto. Acciò sia reso più facile il modo di notificare alla Giustizia le delinquenze de' trasgressori, col presente si fa noto che cadauna persona potrà portare, e far portare le Denonzie de' defraudi al Sig. Nodaro Stabile prò tempore della Manifica Casa de' Mercanti, da cui saranno ricevute, e rilevata che sia la denunciata delinquen-

quenza sarà corrisposto il pagamento della pena nel presente stabilita.

Il presente sarà pubblicato, e diffuso per la sua inviolabile esecuzione, e trasmesso in stampa a cadaun individuo dell'Arte Casolini, non che a qualunque altra persona, acciò resti universalmente palese; e nota la pubblica volontà.

Verona 20. Febbraro 1799.

(Antonio March. Maffei Vicario.

Joseph Francisco Bonamico Not.

Addi 25. Febbraro 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



A V V I S O.

AD oggetto che siano integralmente eseguite le Leggi vigenti all'Epoca primo Genaro 1796. riguardanti il buon governo, ed economia delli Comuni, e Corpi Originarij di questo Territorio, restano eccittati
li

li Capi dei medesimi a prestarsi con tutta esattezza all' esecuzione di quanto segue.

LA costante Nostra volontà che siano obbligati tutti i Corpi, e Comuni di questo Territorio alla più esatta osservanza delle provide Leggi stabilite dalla Terminazione Generale primo Dicembre 1780., approvata dall' ex-Veneto Senato colli Decreti 24. Marzo 1781., 20. Dicembre 1783., e 25. Aprile 1784., non che delle recenti contenute nell'altra Terminazione dell' in allora Magistrato de' Revis. Regol. dell' Entrade Pubbliche 25. Maggio 1787., autorizzate dall' istesso ex-Senato con Decreto 2. Giugno susseguente, impegna il zelo Nostro ad anticipare col presente Avviso quegli ordini, l' inesecuzione de' quali apporterebbe notabili sconcerti, e danni a Comuni, e colpe ai loro Reggenti. Quindi epilogando lo spirito delle antedette Terminazioni ne' principali punti di Esazione, e di Economia dovranno tutti li Comuni; e Corpi Originarij di questo Territorio eseguire le seguenti ordinazioni; salvo quanto alla Val Policella il metodo per essa stabilito colla Terminazione del sudetto ex-Magistrato 16. Dicembre 1785., approvata dall' ex Senato nel giorno 21. di detto Mese.

I. Non dovranno ommettere essi Comuni,

ni, e Corpi di eleggere nelli mesi di Genaro, Febbraro, e Marzo tutte le Cariche, acciò abbiano ad incominciare l'esercizio a primo Giugno, avvertendosi, che prima di ogni altra elezione, dovrà farsi quella di Capo Copula in que' Comuni, ne' quali ella cadesse l'anno presente, altrimenti saranno nulle le restanti Cariche a norma del Decreto dell' ex-Senato Veneto 31. Gennaro 1780. M. V., e che le importanti Cariche di Sindici, e Scrivani non si delibereranno più per Incanto, bensì l'elezione di queste si farà a bussoli, e balle a guisa de' Consiglieri, con onesto onorario, che verrà stabilito da' Corpi, a' quali spetta l'elezione, coll'assenso per la prima volta della competente autorità. Con tutta sollecitudine poi avrà debito, o il Sindaco, o chi fungesse le di lui veci di presentare dette elezioni alla legale approvazione, onde previo l'esame del Pubblico Revisore Signor Moschini rapporto alla legalità di esse riportino la loro approvazione. Qualunque Comune, o Corpo, che per qualsivoglia causa ne ritardasse dopo detto tempo l'elezione di tutte, o di alcuna, o che non la verificasse dopo tre esperimenti nella sua radunata Convocazione, perderà per l'anno venturo l'azione di più eleggere, e sarà da Noi provveduto con provvisionali destinazioni a norma delle Leggi.

II. Tra le suddette Cariche in modo speciale dovrà farsi l'elezione de' Preparatori dell'Estimo con dichiarazione, che li eletti nell'anno scorso avranno incombenza di formare il subestimo nell'anno corrente 1799., e quelli che saranno eletti in quest'anno formeranno il Subestimo dell'anno 1800., dovendo l'elezione de' Preparatori seguire sempre un'anno avanti.

III. Nel corso delli antedetti tre mesi di Gennaro, Febbraro, e Marzo dovranno eseguirsi li Incanti tutti dell'Entrate, siano esse Comuni, o Originarie coi soliti legali metodi stabiliti dal Cap. VI. della antenominata Terminazione primo Dicembre 1780. coll'incarico a' Capi de' Comuni di apponere nelle Polizze d'incanto il debito alli Affittuali di quelle Entrate, che inservono a minorazioni di Gravezza, di soddisfare metà delli affitti in valute correnti nella Regia Cassa. Egualmente si dovrà devenire agl'Incanti passivi per mantenimento di Stade, Armi, Cernide, e Fabbriche d'ogni genere. Le deliberazioni degli Incanti si attivi, che passivi resteranno sospese fino dopo i quindici giorni riservati alle Polizze segrete, dopo di che i Levanti degli uni, e degli altri presteranno le Pieggerie da esser approvate da chi si spetta nei Comuni, ed indi prodotte nella Regia Cancelleria Prefetizia Civile per la dovuta approvazione. Qualora

su-

sugli Incanti non si rinvenissero offerte, o si trovassero quanto all'Entrate minori delle cadenti affittanze, dovranno i Capi de' Comuni presentar tosto alla detta Cancellaria gl'Incanti medesimi, onde poter senza dilazione di tempo rinnovare anche in Verona gli esperimenti a tenor dell'antedetta Terminazione, dovendo pure nella Cancellaria medesima essere prodotte le Polizze segrete per qualunque Incanto di Affittanza, Esattoria, ed altro.

IV. Necessario principalmente essendo, che siano i Comuni, e Corpi provveduti di Esattori, dovranno esser immancabilmente nelli più volte nominati mesi di Gennaio, Febbraro, e Marzo deliberate le Esattorie coi soliti legali Incanti colla riserva sempre delle Polizze segrete e dell'approvazione de' Pieggi, come sopra si è detto, per le Rendite; ma se per avventura non verranno entro il mese di Marzo provveduti coi metodi di Incanto di Esattori li Comuni, e Corpi, e taluno di essi ne mancasse, dovranno in tal caso subito le rispettive Vicinie o Consigli rappresentanti le stesse, previo Mandato di Licenza, legalmente radunarsi, e per ballottazione con due terzi de' voti de' Convocati eleggere l'Esattore con quell'onorario che crederanno le dette Vicinie e Consigli, sempre però a libri chiusi, e colla cauzione di insolidate Pieggerie riconoscibili

pure coi due terzi de' voti antedetti. L'Esattore eletto dovrà firmare in Libro Vicinie l'obbligo di assumer l'Esattoria a libri chiusi colli doveri ingiunti dalle Leggi, e principalmente dalla sovracitata Terminazione Generale primo Dicembre 1780. non che dall'altra 25. Maggio 1787. Similmente li Pieggi dovranno firmare in Libro Vicinie l'Atto di accettazione della Pieggeria insolidata colli Esattori. Quelli Esattori che legalmente non cauteranno l'Esattorie, oltre le pene stabilite dalla suaccennata Terminazione primo Dicembre 1780., saranno responsabili ai Comuni delle spese, danni, ed interessi della decaduta Esattoria.

V. Li Consiglieri e Sindaco de' Comuni e Corpi non Privilegiati avranno debito preciso nello spirar del mese di Marzo di spedire col mezzo del Massaro alla Cancellaria del Territorio Fede giurata se sia stato, o no formato legalmente e pubblicato l'Estimo; e siasi eletto, Esattor, dichiarando il di lui nome, e quello del Pieggio e Laudo; se siano state elette tutte le Cariche, indicando quelle, che per avventura restassero di eleggersi, e spiegando il motivo, per cui rimasta fosse sospesa la elezione di quelle. Parimenti dovranno ciò eseguire i Privilegiati verso il Pubblico Revisore in pena mancando di essere astretti alle pene stabilite dalla predetta Terminaz. primo Dicemb. 1780.

VI.

VI. Li Capi de' Comuni, Scrivani, e Preparatori d'Estimo, che negligessero i proprj doveri saranno responsabili *in solidum* di tutti i danni, che per loro trascuratezza venissero a risentire i loro Comuni.

VII. Quelli a' quali spetta per Legge il portarsi a ricever le Licenze dette Scodaroli per Getti di Gravezze, e disposizioni di Rendite Originarie, e che tardassero oltre il mese di Maggio, saranno responsabili del proprio per li danni, che alli rispettivi Comuni, e Corpi, e Territorio provenissero dalla loro colpa, e perderanno per dieci anni la voce attiva e passiva nel proprio Comune, o Corpo.

VIII. Si avvisa che dopo la pubblicazione del Subestimo, e dopo la sua esposizione per giorni quindici, non potrà più chiunque per qualsivoglia immaginabile pretesto sottrarsi dal pagamento del rispettivo appostato debito per Gravezze, o Dazj, o Rendite ne' relativi Pubblici Scodaroli, ma solo dopo il libero Esborso in mano dell' Esattore, potrà adurre delle proprie ragioni; altrimenti sarà contro essi proceduto in forma *Camera*; permettendosi altresì alli Esattori di poter produrre alle competenti autorità contro i renitenti le loro istanze per le più efficaci ulteriori sue determinazioni; dichiarandosi, che li sequestri, o presso i Contribuenti, o presso li Esattori non valeranno

a sospender il libero corso dell' esazione , solo in tali casi passerà il danaro sequestrato unitamente al sequestro nella Cassa del Territorio .

IX. Li pagamenti tutti delle Gravezze , e Dazj d' ogni genere , compresa la Macina , dovuti dalli Contribuenti alli Esattori , e dalli Esattori alla Cassa Territoriale , saranno divisi in due Rate eguali , una cioè a tutto Agosto , e l' altra a tutto Febbraro , soggette ambedue queste Rate alla pena legale ne' casi di posteciparsene li contamenti ; ben inteso , che nel Sussidio continuerà il beneficio del Dono alli puntuali tanto Contribuenti , quanto Esattori . Ed in quanto poi alla Gravezza Tezzoni dovrà essere questa pagata entro il mese di Aprile in mano del solito Cassiere Sig. Oliveti .

X. La quota di Gravezze attinente alla Regia Cassa dovrà pagarsi e dalli Contribuenti , e dalli Esattori in Monete per le Pubbliche Gride correnti nella medesima Cassa , locchè sarà indicato nei Scodaroli a cognizione de' predetti Contribuenti , e delli Esattori .

XI. Nelli primi giorni del prossimo mese di Aprile , non mai dopo detto mese , tutti gli Esattori de' Comuni , e Corpi di questo Territorio dovranno immancabilmente produrre nelle rispettive Case di Comun , senza dilazione , le loro amministra-
zio-

zioni all' Ragonati e Consiglieri, dalli quali in fine dello Scodarolo dovrà esser fatta la loro spiegazione, e fede relativamente a quanto avranno creduto sopra l'esame delli Pagamenti, Ricevute, ed altro; non che incontrare le amministrazioni medesime, dovranno essere senza minimo ritardo presentate all' competenti Ministri, ed alla comandata approvazione, acciò nel fine di Aprile tutte siano compite, in pena di Ducati 20. dalla predetta Terminazione comminata all' negligenti Esattori, a' quali sarà irremissibilmente levata; dovendo poi essere tosto dagli Esattori medesimi consegnati li rispettivi Scodaroli da conservarsi in Cassa di Comun, a senso delle Leggi, previo estratto de' debitori, e della revisione, che dovrà essere fatta dalli Scrivani per consegnarsi agli Esattori a loro cauzione.

XII. In quei Comuni e Corpi poi, ne quali non esistono le Cariche di Ragonati, e Contradditori, e si amministrano nell' anno corrente le Esattorie da' Consiglieri in luogo delli non rinvenuti Esattori, non convenendo che li stessi Consiglieri facciano a se medesimi li conti; Incarichiamo le Vicinie, o Consiglieri, al caso dell' elezione delle prossime nuove Cariche, di eleggere, per questa volta tanto, due esperte, e fedeli persone col titolo di straordinari Ragonati, onde pratichino li opportuni con-

contegj ed osservazioni sull'azienda de' Consiglieri Esattori .

Dovranno in fine immancabilmente in ogni sua parte eseguirsi tutte le Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796. riguardanti il buon Governo, ed Economia de' Comuni, e Corpi Originarij di questo Territorio sotto le penè cominate dalle Leggi medesime .

Il presente sarà stampato, e spedito circolarmente a cadaun Comune, e Corpo di questo Territorio acciò sia da' Scrivani pubblicato nella maggior frequenza del Popolo, ed inalterabilmente eseguito dalli competenti Ministri de' Comuni . Che tanto ec.

Verona 20. Febbraro 1799.

(Antonio Sembenelli Sindico del Territorio
(Battista Ambrosi Sindico del Territorio .

Giovanni Marchi
Cancellier del Territorio .

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale della
Città di Verona.*

Essendosi' riconosciuta in ogni tempo necessario per gli usi della Popolazione, e singolarmente degl'Infermi il rilasciare ad un proporzionato numero di Caprari la permissione di potersi fermare con quantità limitata di Capre in questa Città, Sobborghi, e Comuni vicini onde somministrar Latte a chiunque ne abbisogni, massimamente ai riguardi indispensabili di conservazion, e ripristino di salute, viene anco nel corrente anno, in cui trovasi per il copioso numero di Militari stanzianti accresciuto il bisogno di tal providenza, a rimarcarsi opportuna la concessione del consueto Indulto.

Ma perchè col pretesto di tali occorrenze lecito non sia ad ognuno il trattenersi con Capre, e col moltiplicar oltre al bisogno la quantità di essi Animali dar occasione a querimonie, fatta considerazione a quanto può esser bastevole col confronto degli anni scorsi alle non voluttuose esigenze della Popolazione, resta prefisso il numero di duecento sessanta Capre da essere compartite

tite fra gl' infrascritti tredici Caprari, i quali abbiano a somministrare nella Città, Sobborgi, e Comuni vicini, singolarmente agli infermi che ne abbisognassero la quantità di Latte a cadauno di essi occorrente.

Agli stessi soli pertanto sarà permesso fermarsi col sudetto numero di Capre in questa Città, Sobborgi, e Comuni vicini, non ostante qualunque generale divieto in contrario, non dovendo essere nè le persone, nè gli Animali loro da chi si sia molestati in pena del risarcimento di qualunque danno, che loro venisse inferito.

Avranno però essi Caprari preciso debito di contenersi nelle dovute riserve, affinchè non sia dalle Capre loro causato danno alcuno in pena dell' emenda del medesimo qualunque volta accadesse, e d'esser ancora puniti afflittivamente ad arbitrio della Giustizia, quallora nelle loro persone concorressero ommissioni, e colpe, che meritassero potessero maggior castigo del risarcimento sudetto, al qual fine chiunque si troverà danneggiato avrà libero l'adito alli ricorsi: vietato però restando, stante il presente special indulto, a chi si sia di presumere con abuso della Legge generale, e di far col mezzo delle Comunità, o dei Ministri praticar l'arresto di detti Caprari, loro Famigli, e Capre senza espressa licenza nostra, e de' successori, in pena tanto a chi ordinasse, quan-

quanto alle Comunità, Ministri, ed altri ch' eseguissero simili arresti, di Ducati cinquanta applicabili alla Pubblica Cassa, ed altre afflittive di prigione a misura de' casi, che avvenissero.

In conseguenza di quanto sopra tutti gli altri Caprari, che si trovassero, o capitassero nel Veronese Imperiale, dovranno ritirarsi, e partire dal detto Territorio in termine di giorni sei, altrimenti saranno puniti con la confiscazion delle Capre, ed anco afflittivamente a tenor delle Leggi, e Proclami disponenti in questa materia.

Il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e diffuso ne' Sobborghi, e Comunità del Distretto per la sua pubblicazione, ed affissione anco nelle Ven. Chiese Parrocchiali, ed alle porte delle medesime. E sarà anco giusta il solito consegnato alli Caprari in calce del presente descritti, onde servendo a' medesimi in luogo delle Licenze manoscritte, che loro venivano concesse, siano tolti per sempre li disordini, e sortisca il presente provvedimento la sua piena, e total osservanza.

Verona 23. Febbrajo 1799.

(Gio: Carlo Co: da Lisca Prov. e Coll.

Tom. I. N.º XVI. *Il Canc. del Gen. Cons.*
Q Se-

*Seguono li nomi de' Caprari numero tredici
sopraccennati.*

Gio: Battista Camadini, o suo Famiglio.
Dominico Togni, o suo Famiglio.
Antonio Tognati, o suo Famiglio.
Bortolo Violi, o suo Famiglio.
Giovanni Violi, o suo Famiglio.
Steffano Danzelli, o suo Famiglio.
Vido Violi, o suo Famiglio.
Vido Serin, o suo Famiglio.
Gio: Maria Lizzi, o suo Famiglio.
Vito Soni, o suo Famiglio.
Gio: Serin, o suo Famiglio.
Giovanni Quattresi, o suo Famiglio.
Steffano Serin qu. Giovanni, o suo Fa-
miglio.

Verona Addi 28. Febbraro 1799. Pubbli-
cato il presente per il Pubblico Trombetta
Francesco Strabui in forma ec.

IL

IL REGIO GIUDICE

All' Ufficio Regina Leona di Verona.

AVendo noi verificato con gli esibiti documenti, ed essendo anche cosa notoria che il Sig. Gasparo qu. Francesco Arvedi di Volargne sia veramente prodigo, dissipatore delle proprie sostanze, e che adempito non abbia, nè adempia a' doveri di buon Padre di famiglia in ordine a ossequiate Lettere di questo Regio Tribunal d' Appello 14. Febbraro corrente, ed anco in relazione a convenzione seguita tra esso Sig. Gasparo, e suo Zio Sig. Ottavio pur Arvedi li 11. Febbraro stesso, a noi tramandata dal Regio Tribunal d' Appello colle ossequiate Lettere suddette; interdiciamo esso Sig. Gasparo dall' amministrazione de' suoi Beni di qualunque sorte, destinando in Amministratore de' medesimi il Sig. Luigi Ruzzenente qu. Sig. Bartolameo, soggetto di conosciuta probità, ed esperienza, ed atto a rispondere per l' indennità delle sostanze della sudetta amministrazione, liberandolo dal debito di prestare idonea sicurtà, attesa la di lui possidenza, il qual Sig. Luigi Ruzzenente destinato amministratore come sopra, venne in prevenzione concordemente eletto dalli sudetti

Q 2

Si-

Signori Ottavio Zio, e Gasparo Nipote Arvedi colla convenzione sudetta 11. Febbraro corrente, ordinando, che sia fatto noto alli Affittuali de' Beni del sudetto Gasparo Arvedi, ed a chiunque altro suo Debitore di non pagarli veruna summa, ma bensì dover questa passare in mano dell' Amministratore suddetto, con l'alternativa che il pagamento non sarà attendibile per l'estinzione del debito; come pure resta commesso a qualunque dipendente o agente della sudetta Famiglia Arvedi nell'azienda dell'Osteria, Poste, Fornace, Beni, o Affittanze il non dover riconoscere, se non se l'economista Amministratore predetto, nè aver dipendenza alcuna dal Sig. Gasparo predetto cui ogni pagamento, o consegna di effetti o altro che fosse fatto, sarà mal fatto, ed inattendibile, e colla responsabilità di quello, o quelli che il pagamento o consegna facessero. Resta poi incaricato esso Sig. Amministratore di formare colla possibile sollecitudine uno stato attivo e passivo della sostanza medesima da presentarsi a Noi, o Successori nostri per le disposizioni della stessa comandate dall' Articolo 4. della Terminazione in tal proposito del Governo Generale 28. Ottobre prossimo passato, e si compiacerà altresì esso Amministratore di tener un esatto registro dei conti della tenuta amministrazione, per questo esibirci ad ogni richiesta; e ad

og.

oggetto che alcuno allegar non possa inscienza della interdizione suddetta, ordiniamo che il presente sii stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città, e ovunque occorresse, e specialmente in Volargne a universale cognizione, che tanto ec. in quorum fidem ec.

Dal Regio Tribunale all' Ufficio Civile della Regina Leonà di Verona li 25. Febbraro 1799.

(Franciscus Marcus Crema Judex .

Albertus Sattori Not.

Addi 28. Febbraro 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



P R O G L A M A .

A Senso della Sovrana Organizzazione, che richiama in esatta osservanza tutte le Leggi vigenti all' Epoca 1796. Li Nobili, e Magnifici Signori Proveditori di Comun rappresentanti il Consiglio Generale di Verona inerendo alle Statutarie Leggi, Ordini, e Pro-

e Proclami relativi in ogni tempo emanati ordinano, ed espressamente comandano.

Che tutti li Molinari, e Portadori di grano così di questi Borghi, come di tutto il Territorio niun eccettuato debbano levar la solita Fede, che si rilascia dal Deputato destinato dal Collegio de' Spettabili Nodari di questa Città, e colla stessa presentarsi in Ufficio della Cancelleria Pretoria Civile, e darsi in nota giusto il consueto per il buono, e fedel esercizio nel loro Mestiere, levando dalla Cancelleria stessa il solito Mandato a Stampa, il quale servendo di riscontro, avranno obbligo di tenerlo presso la loro Persona nell'attualità del loro esercizio, cosicchè chi fosse rinvenuto da' Pubblici Ministri senza lo stesso Mandato sarà soggetto alli castighi, e pene dalle Statutarie Leggi cominate.

Similmente ordinano a tutti gli esercenti le Professioni soggette a questo Spettabile Ufficio de' Nobili Signori Cavalieri di Comun cioè Fruttaroli, Ortolani Revenditori, Casolini, Pistori, Farinati, Osti, Revenditori, o Postieri, Beccari, Pegolotti, o sia Merzari, levare con la solita Pieggieria la Licenza, che viene rilasciata dal suddetto Nodaro Deputato; sicchè spirati giorni tre per quelli di Città, e giorni otto per quelli di Campagna, e non eseguito a quanto, sopra saranno inquireti, e castigati a tenor del-

della rispettiva loro mancanza, e come prescrivono le suddette Statutarie Leggi.

Restando incaricati tutti li Massari, e Consiglieri de' Comuni notiziare il presente a tutti gl' Individui esercenti le suddette Professioni; e ne presenteranno al sudetto Nodaro una fedel nota col nome, cognome, e località degli stessi, e della pubblicazione del medesimo.

Eccitando in pari tempo il zelo dell' Spettabili Signori Vicarj del Territorio, e Nobb. Sign. Kav. di Comun per l' esatta esecuzione del presente, che sarà pubblicato, ed affisso.

Verona li 11. Marzo 1799.

(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor e Collega.

Il Cancell. del Gen. Cons.

Adi 13. Marzo 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

TRascurata dalla massima parte de' possidenti Beni in questo Distretto con riflessibile indolenza l'esecuzione del Proclama primo Dicembre prossimo decorso, col quale ad oggetto di poter verificare la Pianta dell'Estimo, che rimane alla condizione di questa Città dietro alla seguita demarcazione de' Confini, sono stati chiamati li Possessori di Beni Stabili, Fabbriche, Edifici, e di qualunque altra Proprietà allibrata in Estimo all'Epoca primo Gennaio 1796. a dover produrre nel termine fissato in detto Proclama nella Cancellaria dell'Estimo stesso giurata Nota d'ogni qualità di Beni così nella parte Imperiale, come nella Cisalpina del Veronese Territorio per essi rispettivamente possessi, con tutte le specificazioni indicate nel Proclama stesso, e necessarie a verificare la loro situazione, qualità, e rendita, non che a stabilire, quanto all' Beni intersecati dalla Linea di Confinanza, la quantità, e rendita di essi, che può appartenere all'Estimo di questa Città, potrebbero in ora, per essere da molto tempo spirato il termine alla presentazione di dette

No.

Note prescritto, aver luogo a carico dei diffettivi le alternative spiacevoli nel ridetto Proclama comminate, onde avesse finalmente a procedere l'esazione delle pubbliche Imposte per il corso d'un'intero anno sospesa a solo oggetto di poterle esiggere nelle misure proporzionate a giustizia, ed alla vera possidenza in Imperiale degli Estimati.

Alieno questo Generale Consiglio dall'uso di tali estremi ha ben potuto sospenderli con lunga tolleranza fin'ora; Ma dovendosi in esecuzione di riveribile Decreto 25. Febbrajo decorso dell'Imp. Regio Magistrato Camerale sollecitamente esiggere le Gravezze de Mandato Domini dell'Anno 1798.; Ed essendo urgentissimo il bisogno di approntare coll'Esazione dell'Imposta Penelli, dal Consiglio limitata provisionalmente ai soli oggetti più indispensabili, ed istantanei, li mezzi necessarij ai lavori di riparazione degli Argini dell'Adige, ritrovasi quindi il Consiglio medesimo ridotto alla condizione o di dover mancare a se stesso col negligere la necessaria, e comandata esazione, o di aver suo malgrado a praticare, in quanto il presente perentorio eccitamento non sottisca il suo effetto, l'uso abborrito delle alternative antedette, che solo li resterebbe, onde scuotere l'indolenza, e la ritrosia troppo ingiusta de' contumaci; E però col mezzo del pre-

sente si fa pubblicamente intendere, e si manda ad universale notizia.

Primo. Che restano ancora accordati altri giorni dieci immediatamente successivi alla pubblicazione del presente per la produzione delle Note col detto Proclama ordinate, e con le specificazioni qui sopra espresse: spirato il qual termine caderanno li difettivi nell'aggravio di rimanere estimati per tutto il complesso de' loro Beni, come presentemente s'attrovano, quand'anche ne possedessero nella parte del Distretto ora Cisalpina; E saranno ritenute alla loro partita, e poste in esazione le Gravezze tutte nella misura importata dal presente intiero lor Estimo; nè imputar potranno un tale aggravio se non a se stessi, ed alla loro mancanza.

Seconda. Che dentro il corrente Mese di Marzo soltanto, attesa l'urgenza istantanea, che non ammette dilazione veruna, potrà procedere col beneficio del dono del dieci per 100. l'Esazione della Gravezza Penelli per ora limitata a Lire 28. per Lira d'Estimo, e dal terminare del presente Mese fino a primo Giugno pross. venturo correrà l'Esazione senza dono; ed in seguito colla pena del dieci per 100.

Terzo. Che dentro al Mese di Marzo corrente, ed a tutto Aprile venturo correrà il dono del dieci per 100. nell'Esazione delle
Gra-

Gravezze de Mandato Dominii dell' Anno 1798., che si esigeranno nelle misure consuete, avuto però riflesso alla quantità dell' Estimo di cadauna Dita Catasticata, che si troverà con la scorta delle Note da prodursi come sopra rimasto nella porzione di questo Distretto Imperiale, ed alla condizione di questa Città. E che al principiare del Mese di Maggio avranno colla cessazione del dono il loro effetto non solo le alternative, ed i metodi soliti vigenti all' Epoca 1796.; ma li difettivi nel pagamento de' pubblici Contributi saranno anche esposti ad esperimenti non ordinarj, e gravosi a tenor dell' urgenze, e della diversità del sistema, che nel presente stato di cose avesse necessariamente a procedere.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e sollecitamente trasmesso in ogni Terra, e Luogo del Distretto da essere pure pubblicato da Reverendi Parrochi nelle rispettive Chiese nel maggior concorso di Popolo, ed affisso ne' luoghi consueti, e più esposti, onde pervenuto ad universale notizia non ne sia in verun modo escusabile l' inosservanza. In quor. fid. &c.

Verona 13. Marzo 1799.

(Gio: Carlo Co: Da Lisca Prov. e Coll.

Il Canc. del Gen. Cons.

R 2

NO-

NOTIFICAZIONE.

NEl continuo movimento, in cui sono presentemente le Regie Imperiali Truppe, rendesi necessario alla Deputazione nostra l'essere giornalmente al fatto delle Case, che rendono libero da' Militari Alloggi.

Ordina quindi ad ognuno, che alloggiava, o tuttora alloggia Militari in sua Casa, che al momento della partenza di essi dalla propria Casa debba immediatamente darne avviso alla Deputazione, cui è indispensabile tale notizia onde non equivocar nella destinazione degli Alloggi a quelle Truppe, che sopravengono.

Chiunque mancasse di portarne l'avviso incorrerà nella pena di Ducati 10. applicabili al denunziante, e non avrà che a lagnarsi della propria disubbidienza se la Deputazione sarà costretta a passare a tali forti misure.

Verona dalla Deputazione Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 15. Marzo 1799.

- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.
- (Luigi Francesco Bongiovanni Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.

Bartolommeo Merighi d' Azzalini Canc.

AV-

A V V I S O.

Nella giornata delli 8. Aprile prossimo venturo la mattina dalle Ore 9. sino alle 12., dal Cesareo Regio Governo Provvisorio dell' Istria in Capo d'Istria nel Palazzo di pubblica Residenza saranno tenuti gl' Incanti per la Licitazione del Dazio, ossia Jus della riscossione della Decima delle Pietre dell' Istria, con gli obblighi, condizioni, e discipline, che vigevano a favore dell' ultimo Abboccatore Michele Ciobarnich qu. Zuanne, Compagno, sistemate dalla Terminazione del fu Magistrato Veneto alle Miniere 23. Marzo 1793.

Chiunque volesse aspirare all' Abboccamento di questo Dazio per Anni tre da incominciarsi il dì 10. Giugno Anno corrente, fino a tutto 31. Maggio 1802., dovrà presentarsi in Persona, o col mezzo di legittimo Procuratore agl' Incanti nel detto giorno 8. Aprile venturo, e far le sue Offerte in concorso con gli altri Licitanti sopra il prezzo fiscale di Ducati 950. Valuta Corrente Veneta, che fanno Lire 6184. 10, a Moneta corrente di questa Piazza.

Seguirà la deliberazione a favore del più Offerente sopra il detto prezzo fiscale, salva sempre la Sovrana ratifica, verso per altro
l' ob-

l'obbligo all'Abboccatore di presentar una idonea, e sufficiente Piëggiera, approvata dal Signor Avvocato Fiscale di Capo d'Istria a cauzione dei Regj Diritti, e per la sicurtèzza del pagamento in due Rate uguali di sei in sei Mesi della Somma, sopra la quale seguirà la deliberazione degl'Incanti a voce, escluse le così dette Polizze secrete.

Capo d'Istria 7. Marzo 1799.

PAR-

PARTE PRESA

Dal Consorzio

DE' MERCANTI DA OGLIO

Li 18. Febbraro 1799.

ESAMINATA

DALLA NOBILE DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE,

Ed Approvata con Decreto della Nobile Congregazione Delegata li 9. Marzo 1799.

VA Parte, che mandano li Signori Capitani, che attese le circostanze, e motivi esposti, e rilevati dalla Supplica ora prodotta a questo Consorzio dalli Peateri da Oglio, sia ridotta la loro mercede quanto alli Arnasi per fuori dalli Miri sessanta in sù, dalle Lire quattro alle Lire sei.

*Francesco Cappellari Ministro
del Dicastero all' Oglio.*

TA-

TARIFFA STABILITA
DALLA DEPUTAZ. ALLE VETTOVAGLIE,
ED APPROVATA
DALLA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA

Li 9. Marzo 1799.

Per le Utilità spettanti alli XXI.
Sagomadori da Oglio.

*Da riscuotersi in Moneta al corrente valor della
Piazza, giunto le Leggi vigenti
all' Epoca dell' Anno 1796.*

| | |
|---|-----------------|
| P er ogni Cao per fuori sino alli | |
| Miri 30. Lire due | L.2:— |
| Dalli Miri 30. alli Miri 40. Lire tre | L.3:— |
| Dalli Miri 40. alli Miri 50. L. quattro | L.4:— |
| Dalli Miri 50. sino a maggior summa, oltre le solite Bande piccole | L. cinque L.5:— |
| Per ogni Cao de' Postieri, e Botte- ghieri Lire cinque | L.5:— |
| Per ogni Cao de' Laneri, ed Usi Lire quattro | L.4:— |
| Per ogni Mier di Saoneria Lire due | L.2:— |
| Per ogni Mier per svodar Lire una | L.1:— |
| Per ogni Mier di trasporto Lire una | L.1:— |
| Per | |

NOTIFICAZIONE
LA CONGREGAZIONE DELEGATA
E PER ESSA
LA DEPUTAZIONE
ALLE VETTOVAGLIE.

ALl'importante oggetto di corrispondere in ogni vista alle prescrizioni del Proclama di S. E. Commissario Extraordinario 4. del corrente Mese, che ordina le nuove discipline per l'importazione, ed esportazione da questa Città di ogni genere di Granaglia, e per servire agli oggetti tutti che hanno occasionato queste nuove Providenze; la Deputazione alle Vettovaglie fa pubblicamente intendere e sapere.

Che quelli tutti che all'oggetto d'introdur Granaglie in Venezia hanno ottenuti da questa Deputazione li Mandati, che per lo passato venivano rilasciati, debbano produrli alla Deputazione medesima, entro giorni quindici, la quale riconosciute le circostanze, e le particolari ricerche munirà, se lo troverà analogo alle viste Sovrane, le ricorrenti Persone di nuovi Mandati a tenore degli ordini nuovamente istituiti.

Dietro questa Notificazione, passato il pe-
rio-

riodo dei giorni quindici sudetti, saranno nulli, e di niun valore li Mandati tutti di vecchio piede, che attualmente si trovassero in corso, nè dovranno essi servir di scorta ad alcun Carico, che non potrà giungere in queste Lagune sicuramente, se non si vedrà munito dei requisiti tutti dalle recenti prescrizioni commessi.

Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie li 9. Marzo 1799.

(*Piero Zusto* Prefetto.

(*Zan Francesco Correr* Deputato.

(*Zuane Pesaro* Deputato.

(*Camillo Bernardin Gritti* Deputato.

(*Bortolamio Gradenigo* 1.^o Cav. Deputato.

Sebastian Combi Segr.



LA CONGREGAZIONE DELEGATA

Fa intendere, e sapere.

CHe in adempimento alla Nota dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 20. Dicembre prossimo passato, deliberar dovendosi sul Pubblico Incanto il Ristauero della Pubblica Beccheria di Rialto, ove eseguir si de-

vono alcune Operazioni, e Fatture di Mirrer, Fabbro, e Marangon; ed essendo riusciti inutili gli esperimenti già praticati a tal oggetto, per mancanza d'idonea Pieggeria: si rende noto universalmente.

Che si porterà perciò il N. H. Deputato al Dipartimento alle Carni il giorno di Giovedì sarà li 28. Marzo corrente verso il mezzo giorno, sopra il Pubblico Incanto fuori dell'ex-Magistrato alle Beccherie in S. Marco per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte dagli aspiranti, e nel terzo Incanto deliberare al minor Offerente; e col pronto Contante per il pagamento tutte le sopradette Operazioni, con tutti li patti, modi, e condizioni espresse nella Polizza d'Incanto a stampa di questo giorno, di cui sulle ricerche di cadaun'Applicante sarà rilasciato *Gratis* un Esemplare ad ognuno, dal Cancellier dell'Ufficio di esso Deputato alle Carni; salva però sempre l'approvazione della Deliberazione della Nob. Congreg. Delegata.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli Luoghi soliti, e consueti, nonchè intimato alli staldi delle Arti de' Mureri, Fabbri, e Marangoni, e consegnato in Copia a cadauno delli medesimi a tenor delle Leggi.

Venezia li 11. Marzo 1799.

(*Piero Zusto* Prefetto.

Sebastian Combi Segr.
PO.

POLIZZA D'INCANTO

Per il Ristauvo

DELLA PUBBLICA BECCARIA

DI RIALTO.

LA Congregazione Delegata in adempimento alla Nota dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 20. Dicembre prossimo passato, ed essendo riusciti inutili gli esperimenti a tal oggetto già praticati, per mancanza d'idonea Pioggiera, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor Offerente, e col pronto Contante per il Pagamento, il Ristauvo della Pubblica Beccheria di Rialto, ove eseguir si devono alcune Operazioni, e Fatture di Murer, Fabbro, e Marangon descritte nelli infrascritti Capitoli; vengono perciò fissati, e dichiarati li seguenti patti, modi, e condizioni, con le quali dovranno essere, assunte, ed eseguite tutte le sopradette Operazioni.

I. Dovrà l'Abboccatore essere, o un Capo Mistro Murer, o Fabbro, o Marangon di nota abilità, e probità, e dovrà, o in voce, o con Polizza secreta fare l'Offerta al Dipartimento alle Vettovaglie.

II. Dovrà l'Impresario prima della Delibe-

berazione sul Pubblico Incanto esibire un' idonea Pieggièria a piacere del Nobile Deputato alle Carni, da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell' Impresa per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto, o in parte, s' intenderanno soggetti tanto l' Abboccatore, che il Pieggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed afflittive, che le saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni vigenti all' Epoca 1796., oltre al Reincanto dell' Impresa a' suoi danni, e spese.

III. Dovrà l' Abboccatore dar principio alli Lavori nel giorno, che le sarà destinato dal Nobile Dipartimento sudetto, rendendoli completi nel periodo di giorni venti, sotto tutte le pene, come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà l' Abboccatore far eseguire a proprie sue Spese due Ferriate alli due Volni a Terzagù riguardanti la Corte verso il Rivo detto delle Poste, e dovranno essere li Bastoni di dette Ferriate grossi, e costruite le medesime eguali alle altre esistenti sopra li Portoni di dette Beecherie, cioè fatte in Teller, e ben ribattutte con sue Braghe da impiombar, dovendo esser poste in Opera ben impiombate. Dovrà pure fare un fregio di Ferriata dell' altezza dei Capitelli

telli delle Colonne pure in Teller con Quattro di Ferro al di sotto della grossezza di un'Oncia e mezza con suoi due Occhi attaccati per li Catenazzi del Porton, che doveranno esser schizzi.

V. Dovrà costruire, e ponere in Opera un Porton alla detta Corte di Ponti Albeo, imbottito di Tavole simili, con due Catenazzi nell'alto, e due a basso schizzi, ed altri due eguali posti nel mezzo con sue Serrature, e Chiavi.

VI. Dovrà otturare di Muro di una Pietra, e mezza li quattro Fori delli Terzagù, formandovi le sue sporte a difesa delle Pioggie, come pure dovrà ingrossare il Muro ov'è il Balcon sopra la Corte d'una Pietra, e far un Balcon da nuovo di Pietra viva alto Piedi quattro, e largo Piedi tre con sua Ferriata li Bastoni della quale della grossezza simile alle altre, incassata nelle Pietre vive.

VII. Dovrà pure assicurare li altri cinque Portoni con Legnami nuovi, Ferramenta, Serrature, e Chiavi secondo, che sarà creduto più opportuno dall'Uffizial Ingegnere, che sarà destinato alla Soprintendenza delle surriferite Operazioni, dal quale l'Abbocatore dovrà intieramente dipendere.

VIII. Complete intieramente tutte le suddette Operazioni, dovrà l'Impresario rivolgersi al Nobile Deputato alle Carni per ot-
te-

tenere il Laudo, munito della Fede dell' Ingegnier suddetto, la quale assicuri essere fatte complete tutte le Operazioni, ed eseguite, nelli modi, e forme prescritte dalla presente Polizza d' Incanto, dopo il qual Laudo soltanto conseguirà l' Abboccatore dalla Pubblica Cassa l' intero saldo della Summa, per la quale saranno state deliberate le Operazioni suddette.

IX. La deliberazione della presente Impresa non potrà mai esser legale, ed operativa, se non sarà approvata dalla Nobile Congregazione.

Venezia li 11. Marzo 1799.

Cap. Tenente Saverio Garofoli Ingegnere.

{ *Pierq Zusto* Prefetto.

Sebastian Combi Segr.

PO-

POLIZZA D'INCANTO

Per l'Escavo, ed otturazione del Pubblico Rivo detto della Pergola in Contrada di Sani Agostino, e per l'Escavazione dell'altro della Toletta a S. Trovaso denominato del Trapolin, e Ramo.

LA Congregazione Delegata, e per essa il Dipartimento all' interna Polizia delle Strade, e Canali della Città in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 25. Febbraro prossimo passato, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor offerente, e col pronto contante per il pagamento, l'Escavo, ed otturazione del Pubblico Rivo detto della Pergola in Contrada di S. Agostino, non che l'escavazione dell'altro della Toletta a San Trovaso denominato del Trapolin, e Ramo; vengono perciò stabiliti li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. Dovrà l'Abboccatore trattandosi di operazioni miste essere, o un Burchier descritto nell'Arte, ed avente le proprie Cavane, od un Capo Mistro Murer di nota abilità, e probità, solvente l'annua Tansa almeno di Ducati quattordici V. P., ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizio-

Form. I. N.º XIX.

T ni

ni della Terminazione a Stampa 2. Ottobre 1792., approvata dall'ex-Senato li 5. Dicembre susseguente, delli quali requisiti dovrà produrre le Fedi de' rispettivi Gastaldi delle Arti al momento della deliberazione di dette opere, tanto in voce, che con Polizze secrete, che fossero prodotte al Dipartimento alle Strade, e Canali.

II. Dovrà l'Impresario prima della deliberazione sul Pubblico Incanto esibire una idonea pieggeria a piacere del N. H. Deputato sudetto, da essere dallo stesso accolta, ed approvata, a cauzione dell'Impresa, per la manutenzione delle Condizioni, che saranno quì sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto, o in parte, s'intenderanno soggetti tanto l'Abboccatore, che il Pieggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed affittive, che le saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni vigenti all'Epoca 1796., oltre al Reincanto dell'Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio alli lavori nel giorno che li sarà destinato dal N. H. Deputato predetto, e renderli completi nel periodo di giorni cinquanta lavoranti, per quello riguarda le Escavazioni dei Rivi sotto tutte le pene, come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà levar li Bollettini, per il trasporto

sporto de' Fanghi, e caricar le Burchielle a Maggier, giusto le Leggi, e nel Pubblico Rivo della Toletta denominato del Trapolin, e suo Ramo al Squero, dovranno essere scolpiti Num. 12. segni di Comun dalla persona destinata con le Terminazioni dell'ex-Magistrato de' Provveditori di Comun nelli soli siti, che saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, per le quali dovrà l'Abboccatore contribuirgli Lire trentasei giusto le Terminazioni medesime.

V. L'escavo del Rivo detto della Pergola a S. Agostin dovrà esser fatto a secco in Lunghezza di passi Num. 40. compresa la sboccatura, ed in una sola Presa, nella profondità di piedi cinque sotto Comun, e l'impianto delle Palade dovrà esser eseguito nelli siti, e forme marcate nel Disegno alle Lettere A. A., e dovrà pure escavare tutte le sboccature dei Gattoli laterali esistenti in detta Escavazione per un passo entro li Gattoli stessi, ed anco più se occorresse, secondo gli ordini, che li verranno rilasciati dall'Uffiziale Ingegnere, lasciando un piede di scarpa alle bande laterali nel rimanente dell'Escavazione.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'Acqua a detta Escavazione, se non avrà in prima ottenuto il Laudo a secco dal N. H. Deputato sudetto, colla precedenza sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri

serè stato eseguito l'Escavo piedi cinque sotto Comun a tenor dei patti del Contratto, e delle Leggi; e se non saranno prima levate le treccie arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall' Uffiziale medesimo.

VII. Fatta l'intiera Escavazione, prima di levare le Palade, dovrà fare il battù di Pali lunghi piedi quattro all' Imboccatura del Rivo contrassegnata nel Disegno con la Lettera B. in grossezza di piedi cinque, con suo Zatteron doppio di ponti larice distanti mezzo piede l'uno dall'altro, con quattro piedi di profondità, e piantare la sua Fondamenta in grossezza di pietre sei, e ridurla in pietre tre al di sopra, lasciando le necessarie sboccature delli due Gattoli laterali alla Riva da costruirsi, e continuando la stessa in altezza dell'attuale Orizzonte delle altre Calli piantandola due piedi e mezzo sotto Comun con suoi scalini di pietra viva alla Riva a baston alla vecchia, e due patti laterali uno più alto, e l'altro più basso. Dovrà essere larga piedi sei, e li due patti di pietra viva piedi due ogni uno, e li scalini non dovranno essere più alti di oncie sette di montar, e oncie nove di zappar, e far un piede di muro sotto li sopradetti scalini, facendovi la sua coperta di pietra viva alli due vacui laterali con suoi cavazzali alla Riva simili, larga piedi due, e grossa oncie sei.

VIII.

VIII. L'otturazione del predetto Rivo dovrà esser eseguita di semplici rovinazzi, ed incominciata all'intestadura alla Lettera C., e progressivamente continuata sino alla Lettera B.

IX. Terminata l'otturazione nel periodo di giorni venti, dovrà l'Abboccatore fare l'Escavazione delli due Gattoli laterali in larghezza di piedi 4., e in profondità di piedi 3. sotto il Comun; dovrà pure fare li suoi Zatteroni in larghezza di piedi due, e piantarvi sopra li muri di una pietra in altezza di piedi 3., e farvi il suo salizzo nel fondo di pietre in piano, coprindoli con travadura di legname di larice, dovendo li legni essere distanti piedi tre l'uno, e coperti con ponti di larice, e dovrà ancora otturare il vacuo del volto all'intestadura C. con muro di pietre due di grossezza, lasciando li fori per li Gattoli, che comunichino con gli altri sopra indicati, dovendo lasciare anche li suoi fori per formare le bussole alle pietre sbuse, che non dovranno essere distanti l'una dall'altra più di piedi venti per cadauna.

X. Dovrà fare tutto il selciato a schena di Cavallo nell'attuale Orizzonte di Macigni nuovi ben refilati, li quali non dovranno essere meno di un piede sul quaro, giusto le Leggi, e dovranno essere posti in malta Padovana ben connessi, con suoi declivj

ver-

verso le pietre sbose, accompagnando li salizzi delle Calli per quel tratto, che sarà riconosciuto dall' Ufficiale Ingegnere.

XI. Dovrà esser disfatto il Ponte detto del Calice, e il muretto all' intestadura C., levando le coperte di pietra viva, e Rive sopra la Fondamenta in faccia la Bottega del Fabbro, e far li muretti verso la Riva distanti piedi dieci uno dall' altro, di una pietra, con copertine, e stanti di pietra viva, maschio, e femmina, e inarpesati li stanti sudetti, nei modi, e forme che le saranno indicati dall' Ufficiale Ingegnere, accompagnando la Fondamenta sudetta con il suo salizzo di macigni.

XII. Tutti li materiali nuovi di qualunque sorte, prima di essere posti in opera, dovranno essere riconosciuti, e licenziati dall' Ufficiale Ingegnere, non potendo l' Abboccatore disporre di alcuna parte de' materiali vecchi, senza l'assenso, e permissione del detto Ingegnere, dal quale dovrà l' Abboccatore intieramente dipendere per l' esecuzione delle opere stabilite a tenor delle Leggi.

XIII. L' Escavo del Pubblico Rivo della Toletta, e Ramo a S. Trovaso denominato del Trapolin, dovrà essere eseguito a secco, ed in prese due, e l' impianto delle Palade dovrà esser fatto nelli siti, e forme marcate nel Dissegno alle Lettere
A. B.

A. B. C. lungo con il suo Ramo passi
Num. III.

XIV. L'Escavazione dovrà esser fatta piedi cinque e mezzo sotto Comun lasciando un piede di scarpa alle bande laterali in tutto, e per tutto, come si è detto nelli antecedenti Capitoli IV., e V.

XV. Non potrà l'Abboccatore dar l'acqua a detta escavazione di presa in presa, se non avrà in prima ottenuto il Laudo a secco dal N. H. Deputato, colla precedenza sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, e se non saranno levate le treccie, arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall'Uffiziale medesimo.

XVI. Dal pieno della Summa, per cui sarà deliberata la presente Impresa, dovrà l'Abboccatore passare all'Impresario del Ristauero, e Mantenimento delli sei Sestieri della Città Ducati trentasei, e grossi tre V. C. a saldo di urgenti operazioni da esso eseguite d'ordine del N. H. Deputato al Dipartimento in situazioni non comprese nella di lui Impresa, giusto la Nota dell'Uffiziale Ingegnere 13. corrente, e relativo Costituito del sudetto Impresario di detto giorno.

XVII. Dovrà l'Abboccatore soddisfare l'imposizione prescritta dalla Terminaz. dell'ex- Magistrato all'Acque 8. Agosto 1783., approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. ver-

so l'Arte de' Burchieri, nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal documento di aver adempito a detta imposizione, e al pagamento delli Ducati trentasei, e grossi tre V. C. all'Impresario de' Sestieri per le Opere eseguite, e delle Lire trentasei per li segni scolpiti nel Rivo della Toletta a San Trovaso denominato Trapolin, come si è detto nelli precedenti Capitoli IV., e XVI.

XVIII. Complete intieramente tutte le sopradette Operazioni, dovrà rivogliersi l'Abboccatore al N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali per ottenere il Laudo Generale, munito della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, la quale assicuri essere state complete tutte le Opere, ed eseguite nelli modi, e forme prescritte dalla presente Polizza d'Incanto; dopo il qual Laudo Generale soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intiero saldo della somma, per la quale gli saranno state deliberate le Opere; potendo per altro di Presa in Presa, ed in corso dei Lavori implorare dal N. H. Deputato sudetto le legali sovvenzioni, che gli verranno accordate, previa sempre la Relazione dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stati eseguiti dall'Abboccatore Lavori, l'importar dei quali superi per un terzo almeno la ricercata sovvenzione.

XIX.

XIX. La Deliberazione della presente Impresa non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nobile Congregazione Delegata.

Venezia li 25. Settembre 1798.

Tenente Saverio Garofoli Uffiziale Ingeg.

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscari Segr.

Addì 11. Marzo 1799.

Publicata per Angelo Franceschi
Pubblico Comandador.



POLIZZA D' INCANTO

*Per l' Escavo delli pubblici Rivi denominati
delle Torreselle, e della Calcina in
Contrada di S. Vio.*

LA Congregazione Delegata, e per essa il Dipartimento all' interna Polizia delle Strade, e Canali della Città, in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 25. Febbraro prossimo passato, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor Offerente, e col pronto contante per il

Tom. I. N.º XX. V Pa-

Pagamento l'Escavo delli Pubblici Rivi denominati delle Torreselle, e della Calcina in Contrada di S. Vio; vengono perciò stabiliti li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. Dovrà l'Abboccatore esser un Burchier descritto nell'Arte, ed avente le proprie Cavane, ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione di disciplina a stampa 2. Ottobre 1792., approvata dal Senato li 5. Dicembre susseguente.

II. Dovrà l'Impresario prima della Deliberazione sul Pubblico Incanto esibire un' idonea Pieggeria a piacere del N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali, da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell'Impresa, e per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto, o in parte s'intenderanno soggetti, tanto l'Abboccatore, che il Pieggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed affittive, che gli saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni, oltre al Reincanto dell'Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio all'Escavazione nel giorno, che li sarà destinato dal N. H. Deputato predetto, e renderla completa nel periodo di Mesi due sotto tutte le pene, come nel precedente Capitolo.

IV.

IV. Dovrà l'Abboccatore levar li Bolletini per il trasporto dei Fanghi, e caricar le Burchielle a Maggier, giusto le Leggi, e dovranno esser scolpiti Num. 24. segni di Comun dalla Persona destinata con le Terminazioni dell'ex-Magistrato de' Provveditori di Comun, nelli soli siti, che saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, per li quali dovrà l'Abboccatore contribuirgli Lire settantadue, giusto le Terminazioni medesime.

V. L'Escavo delli predetti Rivi delle Torreselle, e della Calcina, dovrà esser fatto a secco in lunghezza di Passi andanti N. 224. comprese le sboccature, ed in Prese N. 4. nella profondità di Piedi cinque e mezzo sotto Comun, e l'impianto delle Palade doverà essere eseguito nelli siti, che gli saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, la quale Escavazione doverà aver principio al Canton del Palazzo di Cà Barbaro sopra il Canal Grande, e progredire sino al Canal della Giudecca al Ponte denominato della Calcina sopra le Zattere, e dovrà pure escavare tutte le sboccature de' Gattoli stessi, secondo gli ordini, che li verranno rilasciati dall'Uffiziale Ingegnere.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'Acqua di Presa in Presa, se non avrà prima ottenuto il Laudo del N. H. Deputato predetto, colla precedenza sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stato

eseguito l'Escavo Piedi cinque e mezzo sotto il Comun, a tenor dei patti del Contratto, e se non saranno prima levate le treccie arredo le Palade, ed incontrata la profondità dall' Ufficiale medesimo.

VII. Dal pieno della summa, per cui sarà deliberata la presente Impresa, dovrà l' Abboccatore passare all' Impresario del ristauo, e mantenimento delli sei Sestieri della Città Ducati cinquanta V. C. a saldo di urgenti operazioni da esso eseguite nel Pubblico Campo di San Bortolammio per ordine del N. H. Deputato al Dipartimento, non comprese nella di lui Impresa, giusto la Relazione dell' Ufficiale Ingegnere del giorno 19. Novembre decorso.

VIII. Doverà l' Abboccatore soddisfare l' imposizione prescritta dalla Terminazione dell' ex-Magistrato alle Acque 8. Agosto 1783., approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. verso l' Arte de' Burchieri, nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal documento di aver adempito a detta imposizione sì al Pagamento delli Ducati cinquanta V. C. all' Impresario de Sestieri, come si è detto nel Capitolo antecedente, e dellè Lire settantadue per la facitura de' segni prescritti nel Capitolo IV.

IX. Completa/ intieramente la Escavazione, dovrà l' Abboccatore rivogliersi al N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali per

per ottenere il Laudo generale munito sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, la quale assicuri essere stata intieramente completa l'Escavazione nelle forme, e modi prescritti dalla presente Polizza d'Incanto; dopo il qual Laudo soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intiero saldo della summa; per la quale li sarà stata deliberata l'Impresa; potendo per altro di presa in presa implorare dal N. H. Deputato sudetto le legali sovvenzioni, che gli verranno accordate, previa però sempre l'attestazione dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stati dall'Abboccatore eseguiti Lavori l'importar dei quali superi per un terzo la ricercata sovvenzione.

X. La Deliberazione della presente Impresa non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nob. Congregazione Delegata.

Venezia li 10. Decembre 1798.

Tenente Saverio Garofoli Uffiziale Ingeg.

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segf.

Addi 11. Marzo 1799.

Publicata per Angelo Franceschi
Pubblico Comandador.

NO-

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA:

FAcendosi lecito li Capitanj, e Patroni di Bastimenti di dar a Carena, far fuori e dentro Saorna, accomodar, riondar, lavar, spalmar, e far altre simili operazioni nei rispettivi loro Bastimenti in luoghi non permessi, e senza le formali Licenze del Dipartimento alle Acque di questa Nobile Congregazione Delegata, per il che ne deriva alli Canali, alla Laguna, ed ai Porti molto pregiudizio. E' perciò, che con la presente si fa pubblicamente intendere, e sapere che non vi debba essere in avvenire Persona alcuna di che grado, o condizione esser si voglia, che ardisca far operazioni di qualunque sorte niuna eccettuata nei detti Bastimenti, se non le sarà prima il tutto permesso dal Dipartimento sudetto con apposite Licenze a Stampa, siccome si è sempre praticato, ed in ordine alle Leggi, e Discipline del passato Governo, in Pena, a cadaun Trasgressore, ed inobbediente, ad arbitrio del Dipartimento stesso, il quale sarà per infliggerla come troverà meglio conveniente alla qualità della mancanza, dovendo

do questa esser applicata a beneficio della Laguna, al qual oggetto resta espressamente incaricato il Capitano di vigilanza del Dipartimento di esser attento per iscoprire li Contraffattori, e di portarne le opportune riferite al Dipartimento, sicchè sia per averne immancabile il contemplato effetto, come viene nella presente prescritto.

Venezia dalla Congregazione Delegata
li 9. Marzo 1799.

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Giuseppe Caroboli Primario all' Acque.



IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA.

Affinchè le Popolazioni nei Comuni, e Ville della Terra-Ferma, che per la povertà loro non possono mantenere Medico Condotta, non manchino di medica assistenza, venne con le Terminazioni 29. Luglio 1720.

c II.

e 11. Maggio 1772. stabilito, che possano valersi dell'opera di Chirurgo approvato *Lattino Serrone*, quando però risulti la distanza almeno di cinque Miglia da ogni parte dai Luoghi, nei quali vi fossero Medici Condotti, previa Supplica del Comune, che ne ricerchi il permesso, e vi concorra gli assenti del Magistrato alla Sanità per quel tempo che riputasse conveniente, col fondamento di Attestazione giurata di due Medici Fisici, i quali assicurino della capacità anche nella Fisica del Soggetto proposto. Quindi volendo il Regio Supremo Tribunale di Sanità che nell'esecuzione di tal utile necessaria provvidenza non succedano abusi, e costante ne sia l'effetto ne' veri importanti oggetti, che furono nella sua istituzione contemplati, a maggior rischiarazione però di quanto viene nelle predette Terminazioni nel proposito ordinato, e che si conferma in ogni sua parte; si stabilisce, e prescrive, che la Supplica del Comune per ottenere simili permissioni, debba avere il fondamento di Parte presa con la pluralità de' Voti nella Vicinia ch' espressamente autorizzi li suoi Capi a presentarla, senza la quale non sarà accolta dal Supremo Tribunale, e sempre coll'appoggio di legali documenti, che comprovino la prescritta suespressa distanza del Comune da' Medici Condotti, e l'abilità del Chirurgo nella Fisica.

La

La presente sarà stampata, e trasmessa a tutti gli Officj di Sanità della Terra-Ferma, perchè sia fatta pubblicare, e diffondere in tutti li comuni, e Ville del rispettivo Distretto, onde sia a loro notizia, al qual effetto la faranno tenere a' Parrochi affinchè sia letta dall' Altare in giorno Festivo, e di maggior concorso di Popolo per l' esatta sua osservanza; & sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 13. Marzo 1799.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vicenzo Misolini Not.



NOTIFICAZIONE

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

P Er conservare possibilmente, e difendere dalle Acque, e da tutto ciò che può appor-

Tom. I. N.º XXI.

X

por-

portar pregiudizio la Regia Strada Postale del Terraglio, che tanto interessa gli oggetti di comodo, sicurezza, e commercio, necessario rendendosi l'Escavo de' Fossi tutti confluenti in qualunque modo alla detta Regia Strada Postale; fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che tutti quei Possidenti, e Lavoratori, niuno eccettuato, che lascieranno trascorrere il periodo di Mesi tre dalla pubblicazione della presente, senz'aver fatto eseguire, od eseguito l'Escavo nella debita forma di tutt'i Fossi per qualunque modo confluenti al Terraglio, ed esistenti nei loro Beni, saranno appostati debitori della Somma, che occorrerà per tal Escavazione, e che si farà eseguire al caso dall'Imperial Regio Magistrato Camerale; summe che saranno immediatamente, e senza eccezione alcuna astretti a pagare.

II. Tutti li Letamaj, che per avventura esistessero, ed ingombrassero il Terraglio, dovranno dai Proprietarij essere trasportati altrove nel termine di giorni otto dalla pubblicazione della presente in pena, mancando, dell'asporto, e confiscazione dei Letami stessi, che detratte le spese dell'asporto si devolveranno irremissibilmente due terzi a beneficio del Regio Soprintendente, e l'altro terzo a vantaggio dei due Stradaroli nel riparto de' quali come sopra esistessero,
de'

de' quali sarà dovere d'invigilare sull' esistenza dei medesimi Letamaj, anco per l' avvenire.

E la presente sarà stampata , pubblicata, e diffusa nei Comuni , e Ville per l' immancabile sua esecuzione.

Venezia li 14. Marzo 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Marc' Antonio Zustinian Cons. Deputato.*

Antonio Bellato Segr. Reg.



T A R I F F A

DEL Pubblico Pedaggio della Regia Strada Postale del Terraglio, esigibile nelle due situazioni l' una in Villa del *Dosson* prossima all' Osteria della *Frescada*, l' altra in Villa di *Mogian Marignan*, eccettuati li Legni degli Uffiziali, ed i Cavalli dei Militari, non che li Pubblici Corrieri, con debito alli Postiglioni di qualunque sorte di fermarsi, onde sia supplito al dovuto Pedaggio in pena di Lire 25. *toties quoties*.

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Carrozze, Carroz- | | Con due Cav. L.:- 6:- |
| zini, Sterzi, ed ogni | | Con tre L.:- 8:- |
| altro Legno di qua- | | |

X 2 lun-

**cinque denomi-
nazione a quattro Ruote**
per uso de' Passeggieri con Cav. tanto di Posta, che di Vettura, o di Proptietà, andanti, e venienti carichi, o vuoti

Con quattro —L.—:10:—
Con cinque —L.—:15:—
Con sei —L.—:10:—
Per ogni Cavallo di più delli sei —L.—:15:—

Sedie, Sedioli a due Ruote per uso de' Passeggieri, come sopra

Con un solo Cavallo —L.—: 3:—
Con due —L.—: 5:—

Sedie, Sedioli con Carico dietro a due Ruote per uso di Mercanti, o Tramessi

Con un Cavallo L.—: 4:—
Con due —L.—: 6:—
Con tre —L.—: 8:—

Legni a quattro Ruote con Timonella

Con un solo Cavallo —L.—: 5:—
Con due —L.—: 8:—

Carrozze, o sia Corriere Postali conducenti Persone, e Tramessi, o soli tramessi

Con due Cav. L.—:17:6
Con tre —L.—:15:—
Con quattro —L.—: 5:—
Con cinque —L.—:12:6
Con sei —L.—: 2:—
Per ogni Cavallo di più delli sei L.—:10:—
Car-

Carrettoni Tedeschi

Per ogni Cav. L. 15:—
Per ogni Cavall.
di più delli sei L. 110:—

Carrette conducenti tramessi, e Mercanzie a quattro Ruote con Timonella

Con un solo Cav. L. 1:—
Con due ——— L. 1:10:—
Con tre ——— L. 2:—

Carrette, o Carri ad uso di Mercati dello Stato conducenti Merci di qualunque sorte

Per ogni Cavallo, o Animale sino alli 4 L. 6:—
Per ogni Cavallo, o Animale di più delli quattro ——— L. 15:—

Carri carichi conducenti qualunque sorte di prodotto della Campagna, così pure qualunque sorta di materiale per Fabbriche, o Tramessi di particolari, o Masserizie di Casa, compresi anche quelli carichi di Carbone

Con due Animali, o Cavalli ——— L. 5:—
Con tre ——— L. 6:—
Con quattro ——— L. 8:—
Con cinque ——— L. 10:—
Con sei ——— L. 15:—
Per ogni Animale di più delli sei ——— L. 5:—

Car.

Carretti carichi a due Ruote conducenti prodotti della Campagna , Materiali , Tramessi di particolari , Masse- rizie ec. come sopra

Con un solo Cav. L.: 3:—
Con due ——— L.: 4:—
Con tre ——— L.: 5:—

Barella a due Ruote carica per uso de' Villici come sopra

Con due Anim. L.: 3:—

Nota . Vuoti che siano li dètti Carri , Carretti , e Barelle pagheranno la metà : avvertendo , che il Carro , Carretto , e Barella carichi di Letame , Paglia , e Strame non pagheranno

Carretti a due Ruote conducenti Mercanzie di qualunque sorte , eccettuato il Carbone , e li Materiali per Fabbriche

Con un Cavallo L.: 5:—
Con due ——— L.: 7:—
Con tre ——— L.: 10:—

No-

Nota. Vuoti che
siano, pagheranno
come li sopradetti
Caretti la metà

| | | |
|--|-------|------------|
| Cavalli, o Mulli senza carico, o con sole persone | ————— | L. —: 1: 6 |
| Detti, con Carichi di somme | ————— | L. —: 1: 6 |
| Asini | ————— | L. —: 2: 6 |
| Bovi, che vanno al macello | ————— | L. —: 2: 4 |
| Detti, che vanno al Pascolo | ————— | L. —: 1: — |
| Vitelli | ————— | L. —: —: 6 |

Venezia dall'Imperial Regio Magistrato
Camerale li 14. Marzo 1799.

(*De Lottinger* Presidente .

(*Marc' Antonio Zustinian* Cons. Deputato .

Antonio Bellato Seg. Reg.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

CEssati li motivi, per li quali furono dispensate provvisoriamente, col Decreto di questa Presidenza, e Comando di Marina 31. Marzo 1798. tutte le Maestranze Marangoni, e Calafati d'ogni Età, e Colonello d'intervenire ogni giorno all'Appuntadura dell'Imperiale Regio Arsenale, esentandole dalle Pene cominate dall'Ordinanza Inquisitoriale, ed esigendo le circostanze presenti, che siano rimessi nel loro vigore li metodi, e regole, che prima del Decreto stesso, erano in osservanza nel proposito. Sua Eccellenza infrascritto revoca per ora il sudetto Decreto, ed ordina, che tutte indistintamente le sopradette Maestranze abbiano ad intervenire all'Appuntadura di codesta Regia Casa, come prescrive l'Inquisitoriale Ordinanza, che vigea all'Epoca 1796., e ciò sotto le Pene, mancando, dall'

dall' Inquisitoriale Ordinanza medesima prescritte.

Sarà il presente fatto stampare , e sarà pubblicato sul Pergolo dell' Arsenalè , e diffuso , ed affisso sull' Opere , non che intimato ai Ministri , e Figure Preposte , cui spetta .

Dalla Presidenza del Cesareo Regio Arsenalè di Venezia , e Comando di Marina li 16. Marzo 1799.

(*Andrea Querini Pres. all' Ars. , e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

ANGELO MARIA GABRIEL

Conte di S. Polo, S. Giorgio, e di Aviano

PER SUA MAESTA' IMPERIALE,
REALE , APOSTOLICA

F R A N C E S C O II.

P Restato nuovo esame all'ordine con cui dovranno procedere sommariamente li Creditori nella materia privilegiata di Affitti, Livelli, e Mercedi, onde possano regolarmente dirigersi per la riscossione dei loro Crediti, e siano tolti gli arbitrij, che potessero succedere tanto a loro carico, quanto a maggior danno dei Debitori medesimi, e per tal effetto dichiarando, ed in quanto occorra regolando li precedenti Decreti nostri, troviamo necessario prescrivere quanto segue.

I. Che ogni Creditore nelle materie privilegiate d'Affitti, Livelli, o Mercedi, fatta istanza vocale, o in iscritto avanti il Giudice Locale, ottenga Decreto ordinativo, che il Debitore soddisfi nel termine di giorni otto, oppure comparisca nel nono giorno in Ufficio, quando abbia qualche cosa di rilevante ad opporre, colla cominatoria, che
non

non comparendo, si avrà per confesso del debito, e si passerà all'esecuzione.

II. Se non comparirà il Debitore nel giorno fissato ad istanza del Creditore, si pronunzierà per l'esecuzione da effettuarsi coll'immediato asporto degli effetti, che si verificherà colle forme, che saranno qui sotto stabilite.

III. Se comparisca il Debitore, o confesserà il debito, ed in quel caso avrà luogo l'esecuzione come sopra; o chiederà tempo al pagamento, ed in quel caso il Giudice procurerà di convenire le parti, riuscendovi farà notare l'accordo Giudiziale, a cui non venendo adempito, passerà ad istanza del Creditore agli atti esecutivi; o finalmente farà il Debitore delle opposizioni in merito, allora sentite vocalmente le ragioni delle Parti, passerà il Giudice alla definitiva sentenza secondo i metodi legali.

IV. Dovendosi procedere alla vendita de' pegni, avrà questa a succedere colla presenza del Capitano, e Cancelliere; e avrà il Capitano la mercede prescritta dalla Pubblica Tariffa.

V. In tutti gli atti, ed esecuzioni suddette dovrà il rispettivo Ministero conseguire le mercedi già prescritte dall'esistente Tariffa.

VI. Non sarà lecito al basso Ufficiale per qualunque pretesto diferire, o in altro modo eseguire le commissioni sudette, e qua-

lora potesse rilevarsi, che avesse egli ricevuto mancia, o altre utilità dai Debitori, ed in qualunque modo alterate le commissioni medesime, oltre la perdita dell'impiego, dovrà essere soggetto a quelle pene, che fossero meritate dalla qualità dell'arbitrio.

VII. Li pegni avranno sempre ad essere depositati nella Cancelleria, esclusa la consegna in deposito in mano privata.

VIII. Perchè riportar debbano l'esatta loro osservanza le discipline come sopra stabilite, restano cominate le pene dalle Leggi infisse contro li Trasgressori, dietro la conoscenza da farne il N. H. Giurisdicente sui reclami, che gli fossero prodotti.

(Angelo Maria Gabriel Conte Giurisdicente .

Venezia 18. Marzo 1799.

L' Imperial Regio Governo riconoscendo che le discipline immaginate, e comprese nel Decreto, di cui il N. H. Co: Angelo Maria Gabriel assoggetta all'approvazione la Formula, sono dirette a togliere abusi perniciosi nel modo di praticar le intimazioni, ed esecuzioni per Crediti privilegiati di Affitti, Livelli, e Mercedi, ed a stabilire un metodo più regolare nell'amministrazione della Giustizia nel di lui Feudo Giurisdizionale di Aviano, avvalora colla sua approvazione-

zione il Decreto medesimo, sicchè riporti la dovuta esecuzione, e se ne permette al N. N. Giurisdicente la stampa unitamente alla presente approvazione impartitagli dal Governo.

PELLEGRINI.

Gradenigo Segr.



NOTIFICAZIONE

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

ALl' oggetto interessante di promuovere, e verificare con alcuni indispensabili mezzi il riattamento delle Strade in separati Tronchi, divise nel Distretto della Vicaria di Mirano, concorse il Senato, con suo Decreto 10. Giugno 1795., ad approvare le Parti 6. Luglio 1794. del Consiglio di quella Terra, e con esse le Imposte per Anni dieci di un Soldo per Boccia sopra tutto il Vino vendibile al minuto: di Soldi due per ogni Staro di Grano, o Biada, comprese le Farine bianche, e gialle, che si caricassero a Mirano, o alle Rive del Taglio; di Soldi die-

dieci per ogni Mastello di Vino, che parimenti, come sopra, venisse caricato, e di una media contribuzione esigibile dalli Bottegaj, o altri, che esponessero in vendita Robe, ed Effetti nei giorni di Mercato; ed in fine di un'aggiunta di Soldi due nell'ordinario Gettito sopra ogni Campo; considerati questi fonti sicuri, e convenienti, i quali col sollievo totale del povero Villico da pesanti Fazioni, sperimentate sempre inutili all'oggetto, conciliar possono il pronto, e solido accomodamento, il facile accesso al Caricatore, e quindi mantenere non interrotte, e comode le circolazioni, le comunicazioni, li carichi, e li trasporti dei Generi; approvando pure una Presidenza per ben dirigere la esecuzione dell'opera.

Sospese però le decretate Operazioni, ed Imposte a tanto plausibile oggetto instituite per li fatali occorsi avvenimenti: l'Imperial Regio Magistrato Camerale, dietro le istanze prodotte dai Deputati della sudetta Vicaria di Mirano deviene a conformare il Piano delle sudette operazioni, imposte, discipline già stabilite con li Decreti 10. Giugno, e 20. Agosto 1795., e ciò per il rimanente tempo degli Anni dieci, come sopra decretato, computar dovendosi la loro reale Esazione dal momento, che fu cominciata fino a quello, in cui rimase sospesa, e non computandosi in un tal calcolo di tem-

tempo da detto punto fino a tutto Marzo corrente.

I. L' Esazioni predette dovranno avere principio al primo Aprile prossimo venturo.

II. Questa Esazione sarà dalla Presidenza, che eletta li 10. corrente da quel Consiglio, viene approvata da questo Imperial Regio Magistrato Camerale nelle Persone del N. H. Antonio Francesco Farsetti, e Signori Antonio Zinelli, e Corrado Rech, appoggiata a Persone probe, discrete, e di buona fama, che avrà ad esigere le rispettive Imposte sul Luogo, con metodi piani, facili, e senza alcun Sopra-Carico ai Contribuenti, ed il ricavato dovrà indiminutamente passare nelle mani dell' eletto Cassier Signor Antonio Molena, che resta pure approvato.

III. Per la contribuzione degli Aggravj, come sopra, potrà la Presideuza sudetta discendere a stabilire quei Contratti, ed Accordi con li rispettivi Osti, e Mercanti, che concorressero per convenire previo un pesato esame sul risultato per via di approssimazione dei rispettivi consumi, e questi in separata Nota per tutto ciò, che potrà essere ridotto a quantità determinata, saranno piantati nel Registro da instituirsi, e dovrà l' Esattore a' tempi convenienti procurarne l'intera Esazione, dovendo in ogni circostanza, ch' esigesse presidio, o tutela rivolgersi all' Imperial Regio Magistrato Camerale per

ot-

ottenere il conveniente appoggio, e dovuto, contro chi mancasse ai pagamenti, onde si verifichi l'oggetto di tanto comune sollievo, e di una pronta comoda comunicazione.

IV. Per tutte quelle Partite, che non potranno aver apposita Dita piantata, ma che dipendono dai Carichi minori, o maggiori, che si faranno, o Terrestri, o Fluviali da detta Terra, sarà cura della Presidenza medesima col mezzo del destinato Esattore, e senza verun ulteriore peso ai Contribuenti procurarne l'Introito nelle mani del sudetto Cassiere, quale avrà da rilasciare ad ogni uno apposita Ricevuta a stampa bollata, e numerata progressivamente della Summa esborsata col Soldo espresso in Lettera, ed in Abbaco scritto a penna, e a questa ricevuta dovrà corrispondere il giro rispettivo di Cassa a debito del Cassiere nel Libro, o istituito Registro.

V. Li Pagamenti, che dovranno essere fatti dalla Cassa, e non ad altri usi, che per il ristauero, e mantenimento della Strada sotto la propria, e speciale responsabilità avranno ad avere sempre per base un Mandato firmato almeno da due delli Presidenti, e diretto dal Cassiere, e questi Mandati dovranno custodirsi in Filza assieme con tutte le Polizze di Materiali, o di altro, che fosse occorso, perchè al termine di ogni

Se-

Semestre reso conto di tutto, tanto in Linea di operazioni, che di Esazioni, e dispendj al Consiglio della Comunità, sia con Parte della medesima segnata l'approvazione da prodursi assieme col Bilancio alle considerazioni dell'Imperial Regio Magistrato Camerale.

VI. Appoggiata alla Presidenza sudetta la Soprintendenza, e direzione alla riattazione, e mantenimento delle dette Strade dalla più indefessa opera della medesima dipenderà la miglior progressione, ed avanzamento delle già incominciate, e sarà della sua facoltà il continuare a disporre quanto credesse, e riconoscesse meglio adattato, e conducente al contemplato oggetto, dando la preferenza a quei Lavori, e a quelle Situazioni, e Strade, che riputerà più utili, e di più urgente bisogno, restando pure raccomandata al Dipartimento al Commercio la più vigile cura in argomento di tanta sua ispezione, e che comprende oggetti tanto interessanti.

E la presente sarà stampata, proclamata, e diffusa con li metodi soliti nella Vicaria di Miran, e col mezzo dei Parrochi in tempo del maggior concorso del Popolo nelle Chiese della medesima, affissa alle Porte delle stesse ad universal conoscenza, ed in ogni altro Luogo solito comunicata, e resa nota ai Deputati di quel Consiglio, ed alla

(178)

Presidenza eletta per la puntuale, ed esatta sua esecuzione.

Venezia li 18. Marzo 1799.

(*Anzolo Zustinian 1.^o Cons. Vice Presid.*
(*Marc' Antonio Zustinian Cons. Deputato.*

Antonio Bellato Segr. Reg.



NOTIFICAZIONE

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

Riposta nelle Manifatture d'Oro, ed Argento una essenzialissima parte delle sostanze de' Sudditi, come nella perfezione della qualità delle stesse, la Fede de' Contratti, ed il Credito della Nazione, ed essendosi perciò in ogni tempo riguardata con la maggior gelosia, e vigilanza, la materia aurifiziarìa, reputa quindi opportuno l'Imperial Regio Magistrato Camerale nel richiamare alla loro intera, ed esatta osservanza le Leggi, e discipline vigenti all'Epoca 1796., di raccogliere in breve trassunto nella presente, singolarmente quelle, che più direttamente con-

contemplano il regolar sistema dell'Arte degli Orefici, e Gioiellieri, e che sono forse attualmente o in parte, o del tutto omesse; prescrivendò quanto segue:

I. Che tutte le Manifatture d'Oro, e d'Argento non oltrepassanti il peso d'Oncie due debbano esser riconosciute con l'opera della Tocca nell'Uffizio del Ministto Tocca-dor, ed avere il solito Bollo dell'Uffizio stesso; ed il contrassegno del rispettivo Artefice Fabbricatore:

II. Che le altre superiori al sudetto peso siano sottoposte all'Assaggio, e risultando del prescritto fino, debbano avere il Bollo per Assaggio, il contrassegno dell'Assaggiatore, e quello dell'Artefice Fabbricatore:

III. Saranno rimesse nella loro esatta osservanza le consuete discipline da eseguirsi ne' fissati giorni di Bollo in quell'Uffizio, e ciò anche per quelle Manifatture da assaggiarsi, che sono di più pezzi composte.

IV. Resta perciò dichiarato a lume degli acquirenti, che tutte le Manifatture d'Argento aventi li Bolli sopraindicati saranno in Vendita quanto al peso in ragione di L. 11. l'Oncia non compresa la fattura; e che tutte quelle d'Oro con detti Bolli saranno venduti in quanto al peso in ragione di L. 170. l'Oncia, che corrisponde a Soldi ventitre, piccoli sette al Caratto:

Z 2 V. Do.

V. Dovranno essere di egual bontà, e quindi con egual ragguglio di valore, e di prezzo quanto al peso alcuni fragili Lavori d'Oro come Navicelle, Perollami, Orecchini in Monte, Manini, ed altri simili non suscettibili di veruna impressione.

VI. Restano pur richiamate nel loro intero vigore, ed osservanza le Terminazioni 5. Settembre 1757., e 12. Aprile 1769., le quali distinguendo alcune Manifatture d'Oro, come Capi voluttuosi (de' quali sarà qui abbasso aggiunto il Catalogo) permettono agli Artefici di valersi dell'Oro colla lega di peggior di Caratti 206., o di 340., o anche di 430., e s'intenderanno soggetti alle medesime discipline, come a quelle de' seguenti Articoli settimo, e ottavo, anche gli altri Generi di nuova voluttuosa Manifattura, che non fossero per avventura compresi nel Catalogo stesso.

VII. E siccome il valor del Caratto dell'Oro con detto ragguglio di peggior di Caratti 206. corrisponde a Soldi vent' uno, quello di 340. a Soldi diciotto, e l'altro a Soldi sedeci, si prescrive, che tutti essi Generi marcati col segno del Fabbricatore, e riconosciuti dal Toccadore della rispettiva indicata qualità debbano pur avere impresso il rispettivo numero di 21., 18., o 16., indicante li Soldi del valor del Caratto.

VIII. E' parimenti riconfermata la proib-

bizione alli Chincaglieri di poter vender li detti Capi voluttuosi ovunque Fabbricati, e qualunque nuova Manifattura con Lega, o Peggio superiore alli 430. Caratti per Marca, come pure la disciplina, oltrecchè del fissato Dazio, procedendo dall' Estero, di non esser consegnati al Proprietario gli Effetti, se prima non siano individualmente esaminati dal Toccador, ed appostovi ad ogni Capo il rispettivo Num. di 21., 18., o 16.

IX. Niun potrà essere Capo-Mistro, Venditore, o Fabbricatore se prima non siano stati eseguiti li metodi tutti, e discipline della propria Arte; e qualora sia dalla stessa riconosciuto capace d' intraprenderne l' esercizio, dovrà prodursi all' Offizio dello Scrivano della Bolla degli Orefici, in Zecca per essere registrato il di lui nome, la situazione della Bottega, l' Insegna, ed il proprio segno, e contrassegno chiaro, e distinto, dietro a che riceverà Mandato a Stampa *Gratis* per il libero esercizio della propria Arte, per la quale dovrà servirsi de' Lavoranti, che sono descritti nella medesima.

X. Meritando poi serio esame la Manifattura de' Manini d' Oro sopra la quale, come sopra ogni altro Articolo, non cesserà d' esercitare l' assidua sua vigilanza la Preside Deputazione, si prescrive che ogni Capo Mistro Venditore, o Fabbricatore debba dichiarare con sua Nota all' Ufficio sudetto ol-
tre

tre il proprio nome, anche il sito dove travaglia, o fa travagliare i Manini, ed il Nome de' Lavoranti, de' quali si vale per tal oggetto; e ciò per tutti quegli esami, ed osservazioni, che si rendesse necessarie, intendendosi di Contrabbando tutti quelli, che si trovassero in attualità di Lavoro presso Fabbricatori non notificati.

XI. Qualunque ommissione, alterazione, o contraffazione in qualsisia Articolo venisse per mezzo di esami, visite, e diligenti perquisizioni riscontrata, confrontata, e riconosciuta, sarà punita a tenor delle Leggi vigenti, e con la confiscazione de' Geniti, o per altre forme in proporzion della colpa.

Segue il Catalogo indicato all' Articolo Sesto.

Astucchi con Fornimenti di varie sorti con più pezzi dentro.

Detti con Penne; Aghi, e Floch.

Bozzette da Spirito tutte d'Oro, e di Cristallo con Oro.

Catene da Orologio per Donna; e per Uomo.

Equipaggi per Dame.

Sigilli tutti d'Oro con Cristalli, o Corniole.

Bossolletti per attaccar agli Orologli.

Scatole Grandi; e Piccole.

Cerchj per Scatole per Ritratti.

Guarniture a Taccuini.

Pomoli da Baston di varie sorti:

Brit:

)(183)(

Brittole, Tirabussoni, Guarniture a Coltellini per frutti.

Casse, e Sopracasse per Orologj.

Calamaretti da Scarsella.

Fiubbe Lavorate ad uso di Francia.

Bottoni da Camicia a fili ad uso di Francia.

Anelli d'Oro, che racchiudono Ritratti, Camei, Corniole, Agate intagliate, Chiochie, o altra materia di prezzo, eccettuate però le Gioje preziose, e Cristalli.

La presente sarà stampata, pubblicata, e consegnata al Prior, e Banca attuale, per essere diffusa a cadaun Individuo Capo Ministro dell'Arte stessa, onde sia prestata la dovuta esecuzione, restando pure commesso al detto Priore, e Banca, e quelli *pro tempore* d'invigilare, ed eseguire oltre le prescritte visite, li doveri tutti loro spettanti in corrispondenza delle Pubbliche emanate prescrizioni.

Venezia li 18. Marzo 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Alvise Querini Consigliere.*

Zuanne Vincenti Foscarini
Segr. Regio.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA ,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

T Raspirando la Presidenza all' Arsenal, e Comando di Marina attesi gl' occorsi rei arbitri, e scoperte, per cui si v`a inquerindo, essersi sparsi, e raccolti, in via di Deposito, o Vendita, dei Generi di ragione del Cesareo Regio Arsenale, clandestinamente fatti sortire per esser state neglette le discipline prescritte dall' Ordinanza; determina di render pubblicamente noto.

Che tutti quelli d' ogni Classe, e condizione, che avessero comprato, o tenessero come Consegnatarij nelle rispettive Case, Botteghe, o Magazzini, Generi di qualunque sorte, estratti dallo stesso Cesareo Regio Arsenale, ed al medesimo spettanti, debbano immediatamente comparire a render conto alla Presidenza stessa, e rassegnare con nota precisa l' individua loro manifestazione, e dipendere dai suoi ordini, sicuri di riportar

tar per tal modo i Compratori, e Consegna-
tarj predetti atti di esuberante Clemenza,
nonostante le pubbliche disposizioni, che de-
terminano per simili delinquenti i più se-
veri castighi.

Al caso poi, che non si prevalessero dell'
accennato invito, venendo scoperti, saranno
soggetti i Possessori di detti Effetti a tutto
il rigor delle Leggi, e presa contro d'essi
ogni adeguata risoluzione; dichiarando, che
saranno accettate nel proposito in ogni mo-
mento Denunzie, tanto a voce, che in
iscritto, e tenuto secreto il Denunziante,
che averà in oltre un premio corrisponden-
te, tosto che si verifichi il rinvenimento
dei Generi denunziati.

Ed il presente verrà stampato, pubblica-
to, ed affisso ne' luoghi più opportuni ad
universal intelligenza,

Venezia dall' Imperial Regia Presidenza,
e Comando di Marina li 20. Marzo 1799.

(*Andrea Querini Presid. Arsen. e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

PEr togliere l'inveterato abuso d'introdurre, in contravvenzione alle antiche Leggi, e a quelle di questa Presidenza, nel Regio Bosco del Canseglio, Pecore, e Capre, le quali, pascolando, portano l'assoluta desolazione ai siti, dove si fermano a pascere, il che essendo contrario alle massime vigenti in questo proposito all'epoca 1796., e decisivo alla prospera vegetazione del prezioso Bosco sudetto S. E. Presidente infrascritto ordina, e comanda.

Che d'ora in avanti non debbano li Villici assolutamente introdurre nel Regio Bosco sudetto Pecore, e Capre, nè passare con esse per quelle Strade, al che contravvenendo, dovranno esser soggetti alle pene cominate dalla Terminazione dell' Inquisitorato dei 3. Maggio 1792., oltre a tutte quelle altre pecuniarie, ed affittive ad arbitrio di que-

)(187)(

questa Presidenza , e Comando , a norma delle diverse circostanze delle trasgressioni , che succedessero .

E perchè non abbiano li Villici stessi a finger ignoranza di questi ordini , che si vogliono indiminutamente osservati , dovrà essere pubblicato il presente in tutte le Ville del Bellunese , e letto dall' Altare nei giorni festivi , e nel maggior concorso di Popolo , e spedito in Copia al Sopraintendente al Canseglio , ed ai Boschi del Bellunese , e Carnia , onde invigili , che abbia esso a riportare la piena sua esecuzione , e lo faccia intimare ai Guardiani del Bosco medesimo , perchè veglino rigorosamente sopra un tal importante proposito .

Dalla Presidenza del Cesareo Regio Arsenale di Venezia , e Comando di Marina li
20. Marzo 1799.

(*Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

A a 2 SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta;
e di quella Imperiale di Trieste.*

Accresciutosi eccessivamente il numero arbitrario degli Animali, che tanto da quelli, che hanno diritto, quanto da chi non ne ha alcuno, vengono introdotti a pascolare senz'alcuna riserva, ed in ogni tempo nel Circondario, e nell'interno del Regio Bosco del Canseglio, e riconoscendosi essere un tale abuso sommamente pregiudizievole al Regio Bosco sudetto, ed in conseguenza dannoso al Pubblico Sovrano interesse, diviene Sua Eccellenza Presidente infrascritto a comandare.

I. Che in ogni anno, prima che siano introdotti Animali nelle situazioni, o interne, o esterne del Bosco sudetto da chi ha un titolo legale, o per acquisto di proprietà, o per affittanze, o per subaffittanze, debbano essi Proprietarj legittimi, o in qualunque modo possidenti diritto di Pascolo presenta-

re

te al Soprintendente del Bellunese, e Carnia i proprj titoli, comprovanti anche il numero delle Armente a cadauno di essi rispettivamente permesso.

II. Riconosciutisi che siano i loro privilegi dovranno essere muniti di una Licenza a stampa, sottoscritta dal Soprintendente sudetto, la quale indicherà il numero degli Animali, e i limiti inalterabili, dentro ai quali dovranno essi restar circoscritti.

III. E siccome, oltre all'alterar il numero degli Animali si faceva negli anni decorsi lecito taluno dei possidenti di mandar gli Animali stessi al Pascolo, prima del tempo stabilito, e determinato; così non sarà permesso a chiunque esser si voglia di mandar Animali al Pascolo prima delli 24. Maggio, ch'è appunto il giorno, per il quale, e non prima, sarà operativa la licenza comandata-si nell' Articolo secondo.

IV. In conseguenza delle suindicate prescrizioni, che si vogliono indiminutamente osservate, tutti quelli, che senza diritto introdùcessero in Bosco, o nel Circondario, Armente, ed altri Animali al Pascolo, ed agli altri, che aventi privilegio lo facessero nel tempo vietato; e con maggior Numero di Animali, o senza l'indicata Licenza, saranno soggetti per la prima volta alle pene cominate dalla Terminazione dell'Inquisitorato all'Arsenale 3. Maggio 1792., e per
la

la seconda volta verranno loro fiscati gli Animali, ed irremissibilmente venduti, e diviso il ritratto colle norme nella Terminazione stessa indicate, oltre a tutte quelle altre pene ad arbitrio della Presidenza, e Comando, che saranno trovate convenienti, ed adattate alle circostanze diverse delle trasgressioni, che succedessero.

E perchè abbia il presente a riportare l'intera, ed inalterabile sua osservanza, dovrà essere pubblicato in tutte le Ville del Bellunese, e letto dall'Altare nei giorni festivi, e nel maggior concorso di Popolo, e spedito in copia al Commissionato al Bosco del Canseglio, e Soprintendente al Bellunese, e Carnia; perchè invigili, onde abbia a riportare la piena sua esecuzione, e lo faccia intimare ai Guardiani del Bosco medesimo, onde invigilino rigorosamente sopra un tale importante proposito.

Dalla Presidenza del Cesareo Regio Arsenale di Venezia, e Comando di Marina li 20. Marzo 1799.

(*Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina*)

Vettor Grabiell Segr.

NO.

NOTIFICAZIONE.

PEr l' infausta recente perdita di S. E. Commissario Straordinario, non potendo rendersi verificabili in questo momento le provvidissime disposizioni, che per la prosperità del Banco Giro, e del Commercio furono manifestate col Decreto di S. E. predetta dei 23. febbrajo decorso; l' Imp. Reg. Magist. Camer. rende noto, che sino all' arrivo delle Sovrane Determinazioni sollecitamente implorate dal Magistrato stesso, il predetto Decreto continuerà ad avere la stessa forza come in passato; e che perciò il deposito verificatosi sinora nella Cassa del Banco Giro, e quello che si anderà in seguito verificando, continuerà a conservarsi intatto, ed indiminuto. Si proseguirà pure a verificare li pagamenti, che per qualunque motivo dovranno farsi alle Imperiali Regie Casse Superiori alla summa di Lire 10. di Banco, nei modi prescritti dallo stesso Decreto: e frattanto il corso, e l' Amministrazione del detto Banco dovrà seguitare colli metodi, e colle forme correnti prima dell' attuale Serrata, ed in conformità dello stesso Decreto.

Venezia li 31. Marzo 1799.

(De Lottinger Presidente.

(Gasparo Lippomano Consig. Deputato.

Giacomazzi Reg. Segr.

IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITA'
 DI VENEZIA.

A V V I S O.

P Assati ormai Mesi sette degl'otto al più accordati dal Regio Supremo Tribunale di Venezia per il trasporto delle Fabbriche tramandanti Odori, e Fumi cattivi a norma delle Antiche, e recenti Legislazioni, e di tutti li Baccaladi, Pesci Salati, Fumati, Cotti, o Marinati, li Budellami, Salamoje, e Formaglj, od alla Giudecca, o nelle situazioni estreme di questa Città, e confinanti con la Laguna di S. Giobbe, le Fondamente Nuove, San Francesco della Vigna, S. Andrea, S. Marta, escluso tutto l'interno della Città, e la parte estrema di essa nella Plaga esposta al Mare; e non vedendo per le discipline istituite nel Proclama primo Settembre dell'Anno scorso incamminata per anco la verificazione dell'emanato Comando. Il Regio Supremo Tribunale in vista all'Articolo III. del medesimo, vuole precorrerne l'Avviso a tutti i Capi dell'Arti relative, ed interessati, onde allo spirare del lungo, e comodo tempo fissato, non
 sia-

siavi motivo ad eseguire le pene prescritte, a più legale, e ferma preservazione della comun Salute.

Data dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia primo Aprile 1799.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod,



VE NE Z I A 3. Aprile 1799.

D'Ordine di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Patriarca di Venezia, ec., e relativamente anche a rispettabile Lettera di questo Imperiale Regio Governo Generale del giorno 2. corrente, si commette alli RR. Piovani, e Superiori de' Monasterj, ed altri Luoghi Pii di questa Città, e Diocesi, di eccitare gli Abitanti alla loro cura o direzione affidati, a voler distinguersi con un Atto di Carità, offerendo volontariamente Fili, e Bende di Tela per curare quei valorosi Soldati dell' Armata in Italia di Sua Maestà Nostro Augusto Sovrano, che sono

Tom. I. N.º XXV.

Bb

re-

restati feriti nelle diverse azioni fin' ora con tanto felice evento contro i nostri nemici successe, diriger dovendosi l' offerte stesse a questo Comando Generale Militare; e così ec.

Dal Palazzo Patriarcale il giorno sudetto.

Carlo Indrich Canc. Patriarc.



F R A N C E S C O II.

Per la Dio grazia eletto Imperatore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, d'Ungheria, e Boemia, Arciduca d' Austria, ec. ec.

L rilevante consumo di Granaglie, che fin d' ora si fa in queste Provincie per la Sussistenza dell' Armata Imperiale, deve essere aumentato di molto coll' arrivo prossimo delle Truppe Ausiliarie Russe. In tali circostanze si trova indispensabile il ripiegare quei provvedimenti, che sono li più opportuni ad ottenere, che debba conservarsi nell' interno dello Stato anche tutto il Riso, che vi si trova presentemente.

Resta quindi proibita l' estrazione del Riso da queste Provincie suddite di Sua Maestà all' Estero tanto per Terra, quanto per
Ma.

Mare. In questa proibizione sono comprese le Province oltremare, ed altre Estere, quantunque soggette al Dominio della Maestà Sua, ed è pure vietata qualunque importazione, ed esportazione del detto Genere per la via di Mare al Friuli. Li Contravventori di questo Ordine saranno puniti con la confisca del Genere caduto in commesso, e con la multa di Cento Ducati Effettivi per ogni contravvenzione. La metà della multa, e del prezzo ricavato dal Genere confiscato, sarà data in premio a chi avrà sorpreso il Contrabbando, estendendo così al presente caso le risoluzioni per la conservazione degli altri Grani esternate con Editti del 13. Ottobre 1798., e 4. Marzo 1799.

E perchè non possa allegarsi l'ignoranza di questa disposizione, il presente Editto dovrà essere pubblicato, ed affisso in tutti li consueti luoghi delle Città, e dello Stato.

Venezia 4. Aprile 1799.

La Commissione Straordinaria di Venezia,
e Terra-Ferma.

PELLEGRINI.

Giulio Conte Strassoldo C. R. Segr.

Bb 2

Ad-

Addi 20. Febbraro 1799. CENEDA.

Convocato il Magnifico Consiglio di questa Città d'Ordine de' Nobili Signori Deputati, previo Avviso al Regio Giudice, e suono di Campana prout de more &c. ove intervennero Consiglieri Num. 45. Ed ivi fu da Nobili Signori Deputati posta la seguente Parte:

Risente l'animo nostro, non che quello di tutta questa Popolazione la più esultante commozione, il più sincero giubilo nel riconoscere le insigni meritate facoltà concesse dalla Clemenza dell' Augusto Imperatore, e Re Francesco II. a Sua Eccell. Francesco Pesaro Cav. Consigliere intimo attuale di Stato di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica; e suo Commissario Extraordinario in Venezia, e nella Terra-Ferma, rammemorando li nostri onori colla più viva grata tenerezza quel vivissimo zelo laborioso, quel fermo impegno, quell'equa virile costanza, e quel Paterno utile amore con cui sotto il passato Governo si è Egli costantemente adoperato per la maggiore prosperità, gloria, e contentezza dell' intiero della Nazione dall' estinto Veneto Dominio governata, e protetta.

E' per-

E' pertanto della maggior compiacenza per questo Magnifico Corpo la fortunata opportunità di poter a Lui umiliare a nome di questa divota Popolazione li sensi più fervidi di congratulazione, di ossequio, di raccomandazione, come pure testimoniargli per la stessa la più leale, ed esatta obbedienza in ogni rapporto alle Sovrane adorate prescrizioni tanto più giuste, pie, e clementi, quanto che si vide affidata la verifica delle stesse alla nota rettitudine, incorruttibilità, e dolcezza di sì illustre adorabile Personaggio.

Però l'anderà Parte.

Di destinare con tutte le facultà occorrenti li Nobili Signori Co: Andrea Rusteghello, e Gio: Andrea Dott. Pellegrini nostri Concittadini, li quali come Rappresentanti questa Città abbiano ne' modi li più espressivi, e doverosi a rassegnare a Sua Eccellenza Cav. in nome della medesima le costanti, e sincere effusioni degli esultanti cuori di questi devoti abitanti, veri, e leali sudditi del felice Dominio dell'Augusta Maestà di Francesco II. Imperatore, e Re Nostro adorato Sovrano.

E nell'atto stesso restano autorizzati li detti Oratori di modestamente richiamare all'usata attività la di lui benefica amorosa influenza col supplicarlo a diffonderla sopra
que-

questa Città anche nella gloriosa di lui Carriera, onde con sì valido efficace mezzo sia ripristinata, e protetta in quei Privileggi, e Diritti, che godeva all' Epoca 1796. a senso della Sovrana mente, e dietro alle di lei divote suppliche al Regio Imperiale Governo Generale prodotta fino dal Mese di Giugno prossimo passato.

Fu presa per acclamazione.

Tratta dall' Autentica esistente negl' Atti del Magnifico Consiglio di questa Città.

Gio: Eugenio Vice Canc. di Comit.

IL CESAREO REGIO
GIUSDICENTE CRIMINALE

Incaricato di Polizia.

FA col presente noto Essergli nel giorno d'oggi pervenuto l'avviso da questo Ces. Reg. Militar Comando, che chiunque si trovasse la sera in questa Città, e Borghi senza il lume dopo il consueto suono della Campana sarà dalla Pattuglia arrestato, e condotto al Corpo di Guardia. Di più rende noto, che se alcuno tentasse colla fuga di sottrarsi dalla Pattuglia, è questa commissionata dal sudetto Militar comando di far fuoco sopra i fuggitivi.

Belluno li 15. Febbraro 1799.

(Luigi Pagani Cesa Regio Giudicente
Criminale ec.

Pagello Cancell. Crimin.

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO
I N F R A S C R I T T I .

CAduti essendo in loro osservazione gli abusi introdotti dalli venditori di Pesce in questa Città di smerciare lo stesso privatamente, e fuori di questa pubblica Piazza, col rilasciarne la miglior porzione agli Osti, non portando alla pubblica vendita se non i pochi, e peggiori avanzi, restando in tal modo defraudata questa Popolazione, a cui vien tolto di poter farsi l'occorrente provvisione di Pesce; nè potendo Essi tollerare l'inconveniente, che resti anteposto il privato al pubblico servizio, sono divenuti col presente a risolutamente proibire a qualsisia venditore di Pesce, che non si faccia lecito, sotto alcun colore, o pretesto, in avvenire di vendere qualunque benchè minima porzione di Pesce fuori di questa pubblica Piazza; come pure a vietare a qualunque di farne l'acquisto sotto pena di L. 24. per cadauno, e cadauna

una volta saranno scoperti contrafattori, oltre la perdita di tutto il genere: la qual pena resta applicata a beneficio di questi Ministri di Polizia; a' quali viene commesso d'invigilare per la piena esecuzione del presente. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città li 20. Febbraro 1799.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.

(Daniel Doglioni Console.

(Girolamo Doglioni Console.

(

Antonio Pagani Canc. de Mand.



IL CESAREO REGIO

GIUSDICENTE CRIMINALE.

Dietro gli avvisi di questo Cesareo Regio Militar Comando, rende noto.

Che chiunque si facesse lecito in avvenire, essendo a Cavallo, di passare in vicinanza a' Corpi di Guardia, e Sentinelle, di corsa, sarà fatto arrestare; e tentando la fuga potrà farsi fuoco dietro de' fuggitivi, tali essendo gli ordini rilasciati da questo Cesareo Regio Militar Comando.

Belluno dalla Canc. Crim. 3. Marzo 1799.

Tom. I. N.° XXVI.

Cc

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO.
I N F R A S C R I T T I .

INvalso il dannato abuso di servirsi delle pubbliche Fontane per lavare i succidi drappi, e le immonde massarizie; locchè quanto è contrario a' principj di interna polizia, altrettanto è opposto agli usi, cui sono destinate di abbeverare i Cavalli sì Militari, che Terrieri; e dovendosi applicare un pronto provvedimento, affine di correggere sì perniciososa licenza;

Egli è quindi, che sull'invito anche di questo Sig. Capitano Comandante, sono in necessità i Consoli di far voto col presente Proclama, che resta d'ora innanzi vietato assolutamente a chiunque, e specialmente alle Femmine, di lavare nelle Conche delle Fontane, tanto della Città, quanto dei Borghi, alcuna sorta di massarizie, in pena d'essere militarmente arrestate, e corrette; intendendosi, che all'esigenze delle lavature debb.

debbano servire unicamente le Vasche, che sono annesse alle Pubbliche Fontane.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi più cospicui di questa Città, onde sia a universal cognizione, e riportar debba la sua inalterabile osservanza.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 7. Marzo 1799.

- (Fabio Pagani qu. Antonio Console.
- (Daniel Doglioni Console.
- (Girolamo Doglioni Console.
- (Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO
DI BELLUNO.

GLi effetti perniciosi, e desolatorj, che derivano quasi universalmente in questa Provincia, e specialmente nel Territorio del Piano dai dannosissimi Infetti detti *Ruse*, che s'attaccano agli Arbori, ed alle Pianta fruttifere, e ne divorano le foglie non solamente con pregiudizio della Pianta attaccata, ma ancora i fiori, ed i frutti pendenti nell'atto del loro sviluppamento con danno notabile de' Proprietarij, non v'ha chi non li sappia per autentici esempj, ed a suo costo non li conosca.

Egli è quindi, che i Nobili Signori Consoli, sulle rimostranze anche de' Capi Rappresentanti questo Spettabile Corpo Territoriale, trovano opportuno di prescrivere a tutti i Villici generalmente il dovere di estirpare, e distruggere nelle più efficaci, e
mi-

migliori forme nelle rispettive Possessioni, e singolarmente in tutti i Beni ritti a coltura questa sorta d'Insetti, onde possibilmente preservare dai loro attacchi le Pianta, e gli Arbori fruttiferi, da cui ridondando dei vantaggi considerabili a beneficio di tutti.

Resta in conseguenza addossato a tutte le Famiglie de' Villici di questo Piano Territorio l'obbligo di prestarsi entro il Mese corrente con quel numero maggior d'Invidui, che fosse adattabile alle loro circostanze, al contemplato salutarissimo oggetto.

L'invito, che si precorre col presente Proclama tende dirèttamente a migliorare la costituzione di questa Provincia, sicchè questo solo riflesso deve impegnar cadauno ad adoperarvisi con la maggiore attività, ed esattezza, onde secondare le viste de' Nobili Signori Consoli, e dei Capi Rappresentanti questo rispettabile Corpo Territoriale.

Se poi, vi fosse chi per qualunque causa non secondasse il salutar eccitamento incorrerà nella pena di L. 24., che sarà irremissibilmente elevata al Capo di Famiglia, e che sarà applicata metà al Capo, ed Uomini di Polizia, che restano espressamente incaricati ad usar la maggior vigilanza per conoscere le omissioni, e l'altra a beneficio dell'Ospitale, e de' Prigionieri.

Ed il presente stampato, che sia, e pubbli-

(206)

blicato in questa Città, sarà diffuso per ogni
luogo di questo Piano Territorio, onde ri-
portar abbia l'integral sua esecuzione.

Belluno dalla Cancellaria della Magnif.
Città li 11. Marzo 1799.

- (Fabio Pagani qu. Antonio Console
- (Daniel Doglioni Console.
- (Girolamo Doglioni Console.
- (Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

Adi 14. detto:

Publicato in questa Città a' luoghi, e
son le forme solite, premesso il suono di
Tromba per il pubblico Trombetta ec.

Li

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO.

LIL traffico clandestino de' Bovi cogli Esteri Stati, che porta con danno evidente delle Popolazioni una influenza pernicioso nei prezzi originarij non meno, che una maggior difficoltà nella necessaria provvista di un Genere di tanta essenzialità, interessò vivamente le viste provvide di S. E. il Signor Commissario Straordinario, che si rivolse all' Imper. Reg. Governo, onde vi sia adattato l'opportuno riparo.

Derivando in conseguenza ai Nobili Signori Consoli le commissioni relative dall' Imper. Reg. Governo medesimo, sono in necessità di render universalmente nota la Pubblica mente, e di risolutamente vietare coll' appoggio delle pubbliche disposizioni qualunque traffico d'Animali Bovini cogli Esteri Stati in pena di partecipare le rispettive trasgressioni alla Autorità Superiore dell' Imper. Reg. Generale Governo.

Restano perciò incaricati non solamente
i Mi-

I Ministri di Polizia, ma ancora i Capi dei rispettivi limitrofi Comuni ad usare la maggior vigilanza per impedire le contraffazioni, fermando gli Animalì, che contro il prescritto del presente Proclama venissero estratti per Estero sotto la propria responsabilità riguardo ai Comuni, e sotto quelle stesse riguardo ai Ministri, che si credessero opportune.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e Provincia, onde sia ad universal cognizione; e riportar debba la sua inalterabile osservanza.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 20. Marzo 1799.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.
(Daniel Doglioni Console.
(Girolamo Doglioni Console.
(Gio: Alpage qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

L'IM.

L' IMPERIALE REGIO
MAGISTRATO CAMERALE

Venezia 18. Marzo 1799.

INerendo alle istanze delli NN. HH. Antonio Francesco Cappello, e Pietro, e Zuanne fratelli Venier, come Possessori del diritto di Attiraglio, il primo dalla Cavanella di Fosson sino alla Rotta Nova, e li secondi dalla Rota Nova alla Boara sopra il Fiume Adige: l'Imperial Regio Magistrato Camerale stabilisce il pagamento a Lire otto delle Barche ascendenti per detto Fiume, e di Lire sette per quelle che discendono; la qual corrisponsione dovrà verificarsi dalli Patroni di Barca, prima, che ne sia intrapreso il viaggio, dovendo esser obbligo di detti NN. HH. Possidenti di mantenere costantemente 24. Cavalli per ognuna delle dette Restare, restando assolutamente proibito negli Attiragli stessi l'uso degli Animalii Bovini.

Al qual oggetto, restano li detti NN. HH. autorizzati a far stampare a proprie spese la quì interna relativa Tariffa, venendo dall' Imperial Regio Magistrato Camerale annullato l'arbitrario Proclama 20. Aprile 1798.,

Term. I. N.º XXVII.

Dd del

del Vice-gerente della Giurisdizione Pisana,
siccome emanato d'Autorità incompetente.

(Anzolo Zustinian 1.^o Cons. Vice Presid.

(Marc' Antonio Zustinian Cons. Deputato.

Antonio Bellato Segr. Reg.

T A R I F F A

*De' pagamenti da farsi dalli Padroni di Barca
prima d'intraprendere il viaggio verso li Pro-
prietarj delle Restare, o loro Rappresentanti
per conto del diritto di Attiraglio dalla Ca-
vanella di Fosson fino alla Rotta Nova, e
da questa alla Boara sopra il Fiume Adige
giusto al Decreto dell'Imperial Regio Magi-
strato Camerale del giorno d'oggi.*

Le Barche ascendenti per detto Fiume
dalla Cavanella alla Rotta Nova pa-
gheranno per ogni Cavallo ————L. 8

Le Barche discendenti dalla Rotta No-
va alla Cavanella pagheranno per ogni
Cavallo ————L. 7

Le Barche ascendenti per detto Fiume
dalla Rotta Nova alla Boara paghe-
ranno per ogni Cavallo ————L. 8

Le Barche discendenti dalla Boara alla
Rotta Nova pagheranno per ogni
Cavallo ————L. 7

E la

E la presente sarà stampata a spese delli suddetti Proprietari, pubblicata, ed affissa ne' Luoghi soliti per l'immane sua esecuzione, ed osservanza:

Venezia dall' Imperial Regio Magistrato Camerale li 18. Marzo 1799.

(*Anzolo Zustinian 1.^o Consigliere Vice-Presid.*

(*Marc' Antonio Zustinian Consig. Deputato.*

Antonio Bellato Segr. Reg.



NOTIFICAZIONE

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa il suo Dipartimento sopra
l' Arti Vetrarie.*

Oggetto di vera pietà condusse il passato Governo Aristocratico a stabilire una Fraterna nell'Arte de' Perleri, ed a fissare li Fonti di rendita che affluire dovessero nella sua Cassa per renderla forte a portare li pesi infissi, tra' quali il massimo si è certamente quello di soccorrere gl' Individui dell'Arte aggravati di Malattia, ed indigenti.

Dd 2

Dal-

Dalli tre bezzi per Ducato, che le Leggi ordinarono di trattenersi ad ogni Negoziante sopra le manifatture degli Operaj, e che per metà sono affetti alla Cassa Fraterna, e l'altra a quella dell'Arte, si forma il di lei attivo fondo; ma si rileva dalla dolente esperienza degli ultimi anni esserne il prodotto di troppo inferiore al bisogno; perciò inteso il parere della Banca, e Zonta, si dichiara abolita la detta imposta finora corsa delli tre bezzi per Ducato, riconosciuta anco per altre cause inopportuna a questo momento, ed in suo luogo vi si sostituisce l'aggravio di un Bezzo per libbra sopra il grasso di Buè; poiche riesce meglio equipartito il peso sopra ogn'Individuo; anzi se ne risente in confronto dell'alleviamento; e s'accresce l'annua rendita a proporzione dell'occorrenza presente; quindi si prescrive, che da qui innanzi debba osservarsi quanto in appresso viene stabilito.

I. Sarà incombenza del Distributore di mese *pro tempore* del Grasso, che viene dall'Arte eletto, di riscuotere da ogn'Individuo Perler, cui farà consegna di Grasso in aggiunta al prezzo corrente un Bezzo di più per libbra, giusto il metodo, che si conferma in ogni sua parte, già stabilito dalli Decreti 6. Giugno, 10. e 24. Luglio 1798. della Regia Commissione Camerale per l'esazione del Soldo per libbra a favore de'

po-

poverti indigenti, e dovrà nel giorno del Giovedì d'ogni settimana, consegnare al Gastaldo l'intera summa ricavata, e sarà obbligato il Gastaldo stesso di versare la metà di detta Summa nella Cassa dell'Arte, e l'altra metà nella Cassa Fraterna.

II. Dovrà parimenti il Distributore sudetto consegnare di settimana in settimana al Gastaldo *pro tempore*, l'autentico Viglietto del Grasso, che avrà ricevuto dal Partito delle Candelle. Si prescrive poi, che dal Gastaldo abbiano a registrarsi in apposito libro bollato, e numerato a stampa li Viglietti stessi colla maggior esattezza per gli opportuni confronti, che resterà in arbitrio delli Bancali di effettuare a loro piacere.

III. Sommatamente importando assicurare l'interesse delle Casse Arte, e Fraterna da ogni pericolo ne'tempi avvenire, si ordina, che dal Gastaldo, e Sindici *pro tempore* venga insolidariamente pieggiato il sudetto Distributore di mese con loro volontario Costituito annotato al Dipartimento Vetrarie, ed al caso, che si ricusasse dalli sudetti di fare tal pieggeria (lo che sarebbe un indizio della poca fiducia nella persona dell'eletto Distributore), si commette adesso per allora, che quel tale s'intenderà decaduto dal Carico di Distributore, e si dovrà immediate divenire all'Elezione di un altro Individuo, e ciò tante volte quante occorressero

sero per ottenere il detto requisito indispensabile di pieggheria.

IV. Sarà obbligato il Distributore di mese di accompagnare tutte le consegne di Grasso, che andrà facendo di volta in volta ad ogni Operaio con un Mandato; che all'Operaio stesso dovrà contemporaneamente consegnare, sopra del quale dovrà scriversi dal detto Distributore il nome, e cognome dell'Operaio al quale sarà stata fatta la consegna in precisa quantità, marcando il peso in Lettera, ed Abbaco; ed apponendovi nel modo stesso la data del giorno di detta consegna. Ogni persona dell'Arte, che fosse rinvenuta con Grasso non corredato del Mandato sudetto, sarà soggetta all'asportato del medesimo, che verrà confiscato a norma delle Leggi.

V. Atteso l'accrescimento sopraffissato del Bezzo per libbra sopra il Grasso in natura, si dichiara, che per un equo compenso alli Colatori di Grasso già stabiliti nell'Arte, viene accordato l'aumento di un Soldo per libbra del prezzo corrente del Grasso colato, ch'è di Soldi venti la libbra; Sicchè da qui in poi venderanno agli Operaj Perleri il Grasso colato a Soldi ventuno la libbra; il qual prezzo non potrà alterarsi, nè dalli Colatori, nè da qualsivoglia altro Individuo in alcun tempo, e circostanza sotto la pena di Ducati venticinque V. P. applicabili ad
dant-

danneggiato Individuo Perler , a cui sarà stato dal Venditore richiesto, ed ottenuto maggior prezzo di Soldi ventiuono sopraffissato, al qual danneggiato incomberà di portarne la riferta al Dipartimento sopra l'Ar-
ti Vetrarie.

VI. Convenendo poi aggiungere alcuni salutarij presidj per assicurarsi dell' equa distribuzione del caritatevole soccorso ai poveri Infermi , quindi si prescrive , che il Cassier della Fraterna *pro tempore*, sarà obbligato di portarsi ogni Domenica alla Scuola a ricevere le Fedi degli ammalati a norma delle Leggi, trattenendosi un' intera ora ad attenderle. Queste Fedi dovranno essere a norma di Legge firmate con giuramento da un Medico approvato , e si dichiarano escluse quelle dei Chirurghi arbitrariamente ora introdotte.

VII. E siccome con scandalo si è rilevato, che alcuni dell' Arte siansi fatto lecito di produrre delle Fedi false con grave danno dei veri poveri Ammalati; perciò si prescrive che ogni, e qualunque Persona dell' Arte, che ardisse in avvenire di presentare al Cassier delle Fedi di malattia, che venissero scoperte, e comprovate per false, abbia a cader ogni volta nella pena di otto giorni di Carcere.

VIII. Saranno a norma di Legge attendibili soltanto da qui in poi le Fedi di Me-
di-

dico, che nella prima Domenica, dopo la pubblicazione della presente, verranno prodotte al nuovo Cassier, ed escluse in quella, ed in ogn' altra Domenica in avvenire quelle, che contassero data anteriore a giorni otto a norma del prescritto dalle Leggi sopradette.

IX. Dietro ad Inveterata consuetudine, che l'Individuo Perler nel tempo, che si trova ammalato, ed esige contribuzione dalla Fraterna, non debba simultaneamente lavorare, si prescrive, che il Gastaldo, e Banca, debbano ogni Domenica in avvenire commettere alli Soprastanti di bollare il così detto Asio, Banco da lavoro ad ogni Individuo, che avrà prodotto fede di malattia, ed ottenutane la caritatevole sovvenzione dalla Fraterna con l'apponervi il Bollo a stampa in modo sicuro, e consistente; qual Bollo sussisterà fino a che l'Individuo continuerà, a riscuotere la contribuzione dalla Fraterna, allorchè poi venga essa a cessare, sarà per commissione del Gastaldo, e Banca consegnato all'Individuo risanato il solito così detto Levabollo a Stampa firmato dal Gastaldo, onde possa continuare il suo lavoro.

X. Detti Levabolli serviranno di cauzione al Capo Maestro Operaio per l'incontro, che deve praticarsi dalla Muda delli Revisori di mese come sempre si è accostumato;

to; prescrivendosi inoltre la continuazione in avvenire della così detta Caminata, ed incontro in pena non facendola alli Revisori di Ducati cinque da L. 6:4. Caderanno parimenti nella pena di Ducati due da L. 6:4. anco li Soprastanti ogni volta che si rinvenisse il Banco, ossia Asio di un'ammalato senza il Bollo affisso. Incorrerà poi nella pena di Ducato uno ogn' Individuo Perler, che ardisse da se stesso di levare il Bollo senza osservare il metodo sopraffisso dei Levabolli, Dette pene resteranno come sopra applicate alla Cassa Fraterna.

XI. Essendo mancati di vita li due Deputati all'incontro dei Bolli degli Asj, che seguir devono di tempo in tempo dalli Soprastanti dell'Arte, alli Banchi da lavoro degli ammalati, si prescrive, che dalla Banca, e Zonta dell'Arte dei Perleri sia immediate fattane la Elezione di altri due scelti tra li più probi soggetti del corpo dell'Arte a maggioranza de' Voti dietro il metodo di tale istituzione stabilito dalla Parte di Banca, e Zonta 1780.

XII. Entro il mese di Febbraro negli anni avvenire sarà dal Gastaldo, Banca, e nuovo Cassier di Fraterna ordinata, e fatta eseguire, come fu recentemente praticato la così detta Caminata, dallo Scrivano con un Bancale, e con il Nonzolo per prendere in esatta nota gli attuali Individui dell'Arte,

Tom. I. N.º XXVIII: Ec che

che si attroveranno in quel punto Infermi, ed Ammalati, che richiedano, e siano capaci del beneficio della Fraterna a norma di Legge; detta nota prodotta al Gastaldo, Banca, e Cassier Fraterna servirà di base all'impianto, che resta ad essi prescritto di formare per la numerazione, separazione, e graduata assegnazione del caritatevole soccorso, secondo il prescritto dalle Leggi, dietro al quale impianto, procederà regolato il progressivo andamento del registro di tutto l'Anno.

E la presente approvata che sia dall'Imperial Regio Governo Generale sarà stampata, e pubblicata nella prossima riduzione del Capitolo Generale dell'Arte, e registrata nella Matricola per la sua inviolabile esecuzione.

Venezia dalla Congregazione Delegata
16. Marzo 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Angelo Diedo Deputato, e Referente.*

Francesco Foscolo Segr.

Addi 29. Marzo 1799.

Approvata da Decreto dell'Imperiale Regio
Governo Generale.

Addi

Addi 5. Marzo 1799.

Copia ecc. Num. 674.

SOn pur troppo a cognizione di questo Supremo Tribunale i rilevanti disordini che nella Trafilla Giudiciaria si sono introdotti specialmente dalli Tribunali di Prima Istanza, e tra questi è riflessibilissimo quello indicato dalla sempre plausibile diligenza ed esattezza di codesto Regio Tribunale di Appello nella di lui Nota 21. prossimo passato Febbraro; cioè, che da loro dopo la conclusion in Causa, si passi bene spesso a preferir la Sentenza, e senza prima verificare l'irrottuolazione degli Atti, come il duplice Regio Editto inalterabilmente prescrive, e come questo Supremo Tribunale non ommise di circolarmente dichiarare. Indotto come da questo, così da tant'altri riprensibili arbitrij, il Regio Tribunal Revisorio ha configurata l'occlusa circolare; onde posto per questa al fatto de' peculiari metodi di ciascun Dicastero devenir possa in progresso a quelle eguali prescrizioni che gli parranno più efficaci e mantener inalterabile quell'ordine di cui è Egli per Sovrana prescrizione geloso mantentore. Approva intanto questo Supremo Revisorio il sentimento di codesto Regio Tribunale di Appello, relativa-

E e 2 men-

mente alle Cause sin' ora espedito dietro una tale ommissione, e rendendo alla di lui esattezza e zelo i meritati encomj è certo che anche in seguito non risparmierà un eguale impegno onde, eseguito quanto è piaciuto all' A. M. S. di statuire riguardo al giudiziario sistema, sia amministrata senza la minima alterazione la Civile, e Criminale Giustizia.

Data dal Regio Supremo Trib. Revisorio.

(*Angelo Maria Priuli Presidente.*)

Morando Mondini Reg. Segr.

Al Regio Tribunale di Appello
di Verona.

C I R C O L A R E.

5. Marzo 1799.

MAnutentore il Regio Tribunale Revisorio di quell' ordine che all' Amministrazione della Civile, e Criminale Giustizia venne prescritto dal duplice ora vigente Sovrano Editto, non può non invigilare con tutta l'occulatezza sui metodi, e sulle direzioni, che si tengono relative ad un sì interessante oggetto da tutti li Tribunali di Venezia, e della Terra-Ferma a lui soggetti per effetto di

di quella responsabilità che gli fu gelosamente dall' A. M. S. affidata al momento della sua installazione.

In conseguenza di ciò, credendosi Egli ora in necessità di aver presente il peculiar metodo di procedura di ciascun Dicastero, viene alla determinazione d'invitar circolarmente tutti li Regj Tribunali di Appello a produrgli l'ordine con cui trattano, ed esauriscono gli affari loro spettanti, e specialmente riguardo l'incòazione, prosecuzione, e definizione delle Cause devolute al loro giudizio sollecitandoli nel tempo stesso ad ingionger un simile incarico a' rispettivi loro Tribunali subalterni, per quegli oggetti che dallo stesso Supremo Revisorio si contemplanò.

Data dal Regio Supremo Trib. Revisorio.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

Morando Mondini Reg. Segr.

Al Regio Tribunal di Appello
di Verona.

IL

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze del Veronese :

ATtesi alcuni Ricorsi che furono prodotti dai Soccombenti nelle Cause decise in prima istanza, per volere la nullità delle Sentenze state dai Giudici profferite senza che sia preceduto il prescritto Decreto di irrottuolazione, e coordinazione degli Atti a Sentenza, come viene ordinato dal vigente nuovo sistema Giudiciario, ha creduto il Trib. di rivolgersi al Reg. Ces. Trib. Revisorio con Consulta 21. Febbraro ultimo decorso, esponendo un tale disordine corso sino quasi in presente, ed assoggettando il proprio rassegnato parere, che per evitare il difetto di nullità per una tale omissione si dovessero dichiarar valide le Sentenze già date senza la irrottuolazione, e che quanto alle altre Cause pendenti si dovesse impuntabilmente eseguire l'Atto della irrottuolazione suddetta, sotto pena di nullità, ed a spese dei rispettivi Giudici di Prima Istanza, senza alcuna scusa o pretesto. Essendosi degnato quindi il prelodato Reg. Ces. Trib. Revisorio,

rio, di approvare con suo Ven. Decr. 5. Marzo corrente il sentimento di questo medesimo Appellatorio, se ne rendono intesi tutti i Giudici di Prima Istanza, ai quali resta qui in copia accompagnato il relativo Decr. per di loro lume e direzione. Siccome poi, e per questo, e per tanti altri riprensibili arbitri si è indotto il Revisorio a configurare una Circolare colla stessa data per poter essere posto al fatto dei peculiari metodi di ciascun Dicastero, onde poter divenire in progresso a quelle eguali prescrizioni, che gli pareranno più efficaci a mantener inalterabile il prescritto ordine giudiziario; così si fa tenere per copia a tutti i Giudici Civili di Prima Istanza, anche la detta circolare, incaricandoli a dover rispettivamente assoggettare a questo medesimo Appellatorio una esatta Nota dell'ordine con cui trattano, ed esauriscono gli affari loro spettanti, e specialmente riguardo la incoazione, prosecuzione, e definizione delle Cause devolute al loro Giudizio, a senso in tutto, e per tutto della precitata circolare. Accuseranno la ricevuta delle presenti per la regolativa dei registri in questa Segreteria, ed inoltreranno con tutta sollecitudine la ricercata Nota per potersi esaurire dal Tribunale il derivatogli incarico.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 14. Marzo 1799.

Mol-

Molto Rever. Signore.

LA conoscenza delle Case, nelle quali s'attrovano presentemente in alloggio li Militari, è indispensabile alla Deputazione Nostra onde non dar loro un indebito aggravio nell'incertezza in cui, è attesi li seguiti cambiamenti, di quelle che ora sieno occupate. Per avere un lume sì necessario si rivoglie la Deputazione alla Signoria Vostra Molto Rever., ricercandola a formare, e produrre nel più breve spazio di tempo possibile una Nota delle sole Case, comprese nella di lei Parrocchia, nelle quali esistono Militari alloggiati, specificando il numero del Rione, quello della Casa, ed il numero pure degli Ufficiali, Soldati, e Cavalli, che vi sono stanziati. Piena di fiducia la Deputazione, che il di lei zelo sarà per corrispondere perfettamente alle giuste di lei viste, crede inutile ogni maggiore eccitamento, ed ha il contento di protestarle la sua verace estimazione,

Verona dalla Deputazione del Regio Uffizio Alloggi, e Sussistenze Militari il di

(Girolamo Co: Lando Deputato.

(Marc' Antonio Co: Miniscalchi Deputato.

(Gio: Battista Co: Campagna Deputato.

(Carlo Franchini Deputato.

NO.

NOTIFICAZIONE.

NEl continuo movimento, in cui sono presentemente le Regie Imperiali Truppe, rendesi necessario alla Deputazion nostra l'essere giornalmente al fatto delle Case, che rendono libere da Militari Alloggi.

Ordina quindi ad ognuno, che alloggiava, o tuttora alloggia Militari in sua Casa, che al momento della partenza di essi dalla propria Casa debba immediatamente darne avviso alla Deputazione, cui è indispensabile tale notizia onde non equivocar nella destinazione degli Alloggi a quelle Truppe, che sopravvengono.

Chiunque mancasse di portarne l'avviso incorrerà nella pena di Ducati 10. applicabili al denunciante, e non avrà che a lagnarsi della propria disubbidienza se la Deputazione sarà costretta a passare a tali forti misure.

Verona dalla Deputazione Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 15. Marzo 1799.

(Girolamo Co: Lando Deputato.

(Gio: Battista Co: Campagna Deputato.

(Carlo Franchini Deputato.

(Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.

(Luigi Francesco Bongiovanni Deputato.

(Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.

Bartolommeo Merigbi d' Azzalini Cans.

Tom. I. N.º XXIX.

Ff

NO.

NOTIFICAZIONE.

E Pervenuto a notizia di questa Regia Delegazione di Polizia, che in passato si solleva per allegrezza solennizzare la funzione del Sabato Santo, e successivi giorni con lo sparo d'armi da fuoco in questa Città, Sobborghi, e Territorio.

Le attuali circostanze assolutamente ciò non permettono; quindi è, che la Regia Delegazione di Polizia, relativamente ai concerti presine con questo Militare Comando Governativo, fa noto al pubblico di doversi ognuno astenere da tali spari d'armi da fuoco, e da qualsisia altro scoppio di polvere sulfurea, niuno eccettuato, sotto l'irremissibile pena dell'immediato arresto, e traduzione a queste Regie Carceri, ed altra maggiore ad arbitrio della Polizia.

Avvertirà ognuno di ubbidire, mentre si procederà all'esecuzione con tutto rigore, senza ammettersi pretesti, scuse, o motivo d'ignoranza, giacchè il presente sarà pubblicato nei luoghi soliti di questa Città, e nel Territorio a comune intelligenza.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 18. Marzo 1799.

(Moccia Delegato.

Salis Segr.
Al.

Alli Diletti Reggenti, e Consiglieri di

Affinchè non abbia a mancare la cauta necessaria custodia ai Magazzeni ed effetti Militari, che fossero all'occasione di partenza delle Regie Imperiali Truppe da esse lasciati nel Comun da cui partono, si commette alli Reggenti, e Consiglieri di quello di vegliare ne' modi più diligentissimi, e con tutti li mezzi, che detti Magazzeni, ed Effetti non vadano trafugati, e dispersi, facendoli la Deputazione responsabili di essi fino al ritorno de' Militari Presidj, o sinchè non sopraggiungano nuove Truppe dall'interno dei Regj Imperiali Stati, onde possano essere cautamente riconsegnati.

Quelli Comuni poi, ne' quali non esistono Magazzeni Militari, dai quali possano essere provvedute le Regie Imperiali Truppe, e che o per la distanza dagli altri Magazzeni, o per la difficoltà delle condotte non potessero da questi ritraere li necessari Generi, come Legna, Fieno, Paglia, Candelle, e Avena o Formentone, sono ne' modi più rissoluti incaricati di somministrarli alle medesime, riportandone le regolari Quietanze, che dai rispettivi Ufficj de' Vive-

Ff 2 ri

ti Militari o in Verona, o in Bussolengo verranno soddisfatte a prezzi stabiliti.

Esenziali riguardi di Militare servizio in urgenti premurose circostanze esigono dai Capi tutti delli Comuni, ai quali appartiene; la più scrupolosa osservanza, che si compromette la Deputazione da ognuno come un pegno di quella fedele Sudditanza, da cui deve essere animato, e vi augura ogni bene.

Verona dalla Deputazione Alloggi, e Sussistenze Militari il di 21. Marzo 1799.

- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.
- (Luigi Francesco Bongiovanni Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

ABilitato questo Generale Consiglio con apposito commissivo Decreto dell'Imperial Regio Governo Generale dietro alle superiori determinazioni dell'Illustrissimo, ed
Ec.

Eccellentissimo Sig. Cavaliere Pesaro Commissario Straordin. in Venezia, e Terra-Ferma della Maestà dell' Augusto Nostro Sovrano a procedere alla vindicazione, ed entrare in possesso di tutti li Beni, e Diritti di questa Città indebitamente alienati sotto il Governo Democratico, e nel tempo dell' abolito Governo Centrale Provvisorio, come in detto ossequiato Decreto 18. Marzo corrente quivi in calce registrato, resta per autorità, ed ordine del Generale Governo medesimo in ogni più valida, ed efficace forma commesso a qualunque Detentore; e per qualsivisia titolo d' acquisto, od altro occupatore de' Beni, e Diritti antedetti il non dover prendere dal pubblicarsi del presente in appresso la minima ingerenza ne' Beni stessi, e Diritti, nè sopra Frutti, Rendite, Affitti, e Prestazioni, che sopra li medesimi matureranno; o rispettivamente dalla pubblicazion come avanti decorreranno, riguardandoli come Fondi, e Diritti ritornati, e nuovamente appresi in possesso da questa Città; Commettendosi pure a qualunque Affittuale, Colono; ed in qual si sia modo investito, o Conduttore di non dover altri riconoscere in Padroni, Proprietari, e Dispositori de' Beni, e Diritti sudetti se non la Città stessa, e suo Generale Consiglio sotto l' alternativa di dover render rigoroso conto all' Imperial Regio Governo Generale

le di qualunque arbitrio, che venisse dall'una, e dall'altra parte intentato in contrario, e di subire tutte quelle ingrate conseguenze, che necessariamente deriverebbero dall'aver violate le disposizioni autorevoli della superiore committente sua autorità.

Il presente sarà stampato, e consegnato un'esemplare del medesimo a tutti li moderni Detentori, non che alli rispettivi Affittuali, Coloni, e Lavoratori, i quali al momento della consegna dovranno rilasciarne la ricevuta. In fidem &c.

Verona 23. Marzo 1799.

Segue il Decreto.

1282.

—

Venezia 18. Marzo 1799.

347.

ESSendo stata spogliata la Città di Verona sotto il Governo Democratico non meno che nel tempo dell'abolito Governo Centrale Provisorio di molti Fondi, e diritti di sua appartenenza, e tale spoglio essendo seguito dall'Epoca 26. Ottobre 1797. fino al giorno 3. febbrajo 1798. col mezzo di diversi contratti radicalmente nulli, ed invalidi, il Governo secondando le superiori determinazioni del Sig. Commissario Straordina-

nario commette al Consiglio Generale della Città di Verona, che immediatamente proceda alla vindicazione, ed entri al possesso di tutti i predetti Beni, e Diritti come sopra indebitamente alienati, salva alli rispettivi Acquirenti la ragione della loro indennizzazione, non tanto per quel giusto prezzo, che avessero pagato, come per que' crediti, i quali nella Generale Revisione de' Conti dell' Amministrazioni Democratiche risultassero giustificati.

PELLEGRINI.

Busenello Regio Segr.

Alli Nobili Proveditori di Verona.

(Gaspare Co: Battista Lazise Proveditor.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.

Verona Adi 30. Marzo 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Oggetti importantissimi di buon' Ordine, e di quieto Vivere esiggon nelle presenti circostanze che nell'ore notturne si trovino illuminate le Strade pubbliche in ogni angolo, e contrada di questa Città; Restano perciò ricercati con ogni maggior efficacia, ed istanza tutti questi Abitanti, e quelli singolarmente a' quali non può recare verun riflessibile peso l'esposizione d'un' accesa Lanterna nelle rispettive Case affinchè a merito del loro zelo ne risultino quegli effetti importantissimi alla pubblica quiete, che si contemplan.

Verona 26. Marzo 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor.

Il Canc. del Gen. Cons.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

MEntre si attendeva che tutti questi Abitanti in vista dell'eccitamento loro dato con Affisso de' 26. del cadente fossero per concorrere volonterosi all'Esposizione d'una Lanterna con lume acceso nell'ore della Notte per gli oggetti in detto Affisso enunciati, rilevasi con displicenza che in varie parti di questa Città siasi trascurato d' esporre il lume con poco riflesso ai riguardi, che lo richiedono.

Esigendo pertanto le attuali circostanze indispensabilmente la notturna illuminazione della Città tutta si fa perciò col mezzo del presente passare ad universale notizia lo scritto Ordine di Sua Eccellenza il Sig. Tenente Maresciallo, e Governatore Conte Riese del tenor come segue.

Primo. Ogni e qualunque Abitante in questa Città sarà tenuto ad illuminare la Casa per esso abitata giusta la seguente proporzione, cioè: Una Casa piccola con un Lume: una Casa poi di considerevole estensione con Lumi due.

Tom. I. N.º XXX.

G g

Se-

Secondo. Principierà l'Illuminazione alle ore otto della Sera, e durerà non interrotta sino alla mattina.

Terzo. Finchè non venga altrimenti disposto verrà continuato; e non potrà sotto qualunque pretesto esser ommessa la prescritta illuminazione.

Quarto. Per andare al riparo di tanti abusi, e disordini, che per mancanza d'illuminazione hanno luogo, farà ogni Casa provvista delle necessarie Lanterne, le quali non potranno mai essere rimosse nè dalla Casa, nè dal sito, dove saranno appese per illuminare l'esterno della Casa, e la Strada circostante.

Seguita la pubblicazione del presente Ordine, si faranno li contravventori senza alcun riguardo arrestare dall'Eccellenza Sua, e andranno soggetti a quelle pene, che pure dall'Eccellenza Sua saranno credute opportune.

Verona li 27. Marzo 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor.

Il Canc. del Gen. Cons.

PRO:

P R O C L A M A .

Tutto il Mondo è il testimonio della buona fede, e delle mire pacifiche della Casa d'Austria, e tutto il Mondo è il testimonio della violenza, e della perfidia dei Francesi. Qual confronto per diradare le tenebre, che hanno affascinato qualche maleintenzionato? L'evidenza delle ragioni, e la Giustizia incominciano già a trionfare. Una completa Vittoria riportata dall'Eroe dell'Austria l'Arciduca Carlo presso Stabach sopra l'Armata Francese comandata dal Generale Jourdan: quella presso Legnago; altra presso Feldkirchen, e varj fatti vantaggiosi verso i Grigioni sono li testimonj della mia asserzione, ed il principio dell'avvilimento d'una Nazione, che ingannata da se stessa, colle inique, e ree sue massime tenta di sedurre tutto il Mondo. Quei Popoli, che sono stati tanto disgraziati di averli per Ospiti, conoscono questa verità in tutta la sua estensione: Ora Sudditi fedeli è il momento di tentare tutte le vie per non aver da correre la sorte di Genova, del Piemonte; dei Svizzeri, di Napoli, quella che è minacciata alla Toscana, e ad altre Potenze, quella dell'ottimo Papa, che non pensava che alla quiete, ed alla Santa Re-

ligione, quella del rimoto Egitto, esempio fedele di Buona Fedè, quella di tanti altri Stati, e finalmente quella che sovrasta a tutte le Nazioni, se non viene opposta la più vigorosa resistenza. Unitè Fedeli Veronesi le Vostre Armi alle Nostre: il primo passo che io intraprendo è quello di attaccarli, ove li ritrovò. Conduco con me della Truppa valorosa, e degli Uffiziali, che altra volta avete veduti interessarsi per Voi. So che avete nascoste delle Armi riservate alla vendetta, e che altra volta adoperaste; riprendetele, io vi stò garante di un migliore successo, eguale a quello avuto dai fedeli Tirolesi, e voi potrete dipoi godere con tutta la sicurezza sotto gli Auspicj del migliore fra i Sovrani le Vostre Proprietà, li Vostri Costumi, la Vostra Santa Religione, e tutto ciò che ha rapporto a quello che forma la felicità delle Nazioni.

Dato dal Quartiere di Roveredo li 28.
Marzo 1799.

CONTE S. JULIEN Generale.

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale Di Verona.

A Dilucidazione del primo Articolo del Proclama 27. Marzo cadente, che prescrive la notturna illuminazione interinale di questa Città, si fa pubblicamente intendere, e sapere d'ordine di Sua Eccellenza il Sig. Tenente Maresciallo, e Governatore Conte Riese.

Che non essendo mai stata intenzione del Governo Militare di questa Città, che l'aggravio della ordinata illuminazione abbia a cadere sopra gli affittuali poveri delle Case, così saranno tenuti li Proprietari delle medesime a supplirvi, dichiarando innoltre, che sarà sufficiente se quattro, o cinque piccole Case concorreranno a mantenere un lume; dovendo nel rimanente riportare la sua inviolabile esecuzione il surriferito Proclama.

Riconoscendosi poi superfluo, fino a che sussisterà la presente provisionale notturna illuminazione, che gli abitanti abbiano ad essere dopo le ore nove obbligati ad andare muniti del lume; restano perciò fino a nuovo ordine dispensati dall'osservanza di questa disciplina; avvertendo innoltre, che il

sc-

segnale solito darsi col suono della Campa-
na della Torre alle Ore nove della sera
verrà anticipato alle Ore otto, ond'abbiano
allora ad essere accese le rispettive Lanter-
ne. In fede ec.

Verona li 29. Marzo 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Provveditor:

Il Canc. del Gen. Cons.

Addi 29. Marzo 1799. Pubblicato il pre-
sente per il Pubblico Trombetta Francesco
Strabui in forma ec.



GALAMIERE DELLE GARNI

Stabilito per ora a tutto Aprile prossimo venturo :

La Carne di MANZO senza aggiunta di
Testa, e Piedi a Soldi diecinove alla Lib-
bra, e non più.

La Carne di VITELLO con l'aggiunta di
Testa, e Piedi sopra li Tagli scelti, e
non già sopra le Spalle, Ghirlandina, e
Modego a Soldi ventiquattro, e non più
alla Libbra.

La

La Carne di **CASTRATO** a Soldi dieciotto alla Libbra, e non più.

La Carne di **AGNELLO** a Soldi Ventidue, e non più alla Libbra.

La Carne di **CAPRETTO** a Soldi ventitre alla Libbra, e non più.

Verona 30. Marzo 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor.

Il Canc. del Gen. Cons.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

NELLA vera compiacenza, in cui si trova il Consiglio Generale, di veder manifestato da ogni Ceto di questi abitanti il vivo zelo, e deciso attaccamento per l' Augusto Nostro Sovrano col prestarsi con tutto il possibile impegno all' adempimento del Militar servizio, rimarca però con amaro sentimento, che ad onta di urbani eccitamenti fatti inoltrare agl' individui delle Arti de' Formaggiari, Pistori, Farinati, ed Osti, perchè avessero anche nel corso della notte a tener aperte,

te , e provvedute le loro Botteghe dei rispettivi generi a comodo della ricorrente valorosa benemerita Truppa , recedono molti di essi di concorrere ad un oggetto , quanto giusto , altrettanto necessario , ed indispensabile nelle presenti circostanze ,

Alieno l' animo de' Provveditori di Comun dal divenire all' uso di spiacevoli alternative si restringono per ora a prescrivere a quegli Individui delle Arti sudette a quali per turno sarà dalli Spett. Signori Cavalieri di Comun commesso , il dover per tutto il corso della notte , e fino a nuovo ordine , tener aperte le proprie Botteghe , onde possa in qualunque momento provvedersi il Militare dei generi occorrenti alla propria sussistenza .

Si promettono quindi essi Provveditori , che convinti i Componenti le Arti sudette dalle imperiose circostanze , che esiggon questa interinale providenza , concorreranno con tutta prontezza alla sua inviolabile osservanza , ed esimeranno li Provveditori medesimi dal comminare quelle penalità , alle quali , sebbene ripugni il loro cuore , pure sarebbero a forza condotti da non escusabile inobbedienza . In fede ec .

Verona primo Aprile 1799 .

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provved.

(Gio: Carlo Co: Da Lisca Provveditor .

Il Canc. del Gen. Cons.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona .

QUegli Elogj, che si è meritato il virtuoso contegno, ed il vero attaccamento di questi Abitanti verso l'Augustissimo Nostro Sovrano nel prestarsi con pietoso soccorso ai bisogni de' bravi suoi Combattenti sono stati dall' Animo Nobilissimo di Sua Eccell. il Sig. Gen. Comand. Barone de Kray nel più generoso modo rappresentati all' Imper. Reg. Governo Generale, e da questo non solo sollecitamente trasmessi ad immediata notizia del Sovrano medesimo, ma onorati anche dai sensi del più esteso, e solenne gradimento espressi nel qui appiedi suo ossequiato Rescritto.

Li Proveditori di Comun commossi dalla più viva consolazione nello scorgere a quanta gloria sia ascesa la Virtù, ed il Cuore sensibile de' Figli di questa Nostra Comune Patria, si affrettano per dovere, ed impulso d'animo il più penetrato a renderne pubblico il documento ben sicuri, che tutti ad ogni occorrenza anderanno a gara nell'imitare l'opre lodate, e l'onorevole esempio

Tom. I. N.º XXXI.

Hh

al-

altrui, onde sempre più meritarsi i clementissimi riflessi della Grazia Sovrana.

*Segue il rescritto dell' Imperial Regio
Governò Generale.*

Venezia 30. Marzo 1799.

IL Sig. Comandante Generale dell' Armata Barone de Kray si è data la premura di partecipare al Governo, che molti Abitanti della Città di Verona all' occasione del fatto d'Armi avvenuto il giorno 26. del cadente nelle vicinanze di quella Città, hanno prestata la zelante loro assistenza all' Armata Imperiale, e in modo speciale, e distintivo verso i Soldati feriti.

Questo tratto spontaneo di vero attaccamento al Clementissimo Nostro Sovrano, e di pietà verso li bravi Diffensori dello Stato, ha meritamente eccitata la riconoscenza del Governo, il quale si rende sollecito di far giungere alla superiore notizia del medesimo Sovrano il lodevole contegno dei menzionati Abitanti. E intanto desidera, che cotesto Consiglio Generale renda pubblica col mezzo della Stampa tale riconoscenza, nella sicurezza, che un' esempio tanto virtuoso sarà in qualunque occorrenza imitato. Il sudetto Consiglio Generale pertanto darà le più sollecite disposizioni, affinché

il

X 243 X

il presente Rescritto Governativo debba essere dedotto alla pubblica notizia nel modo sopra indicato.

PELLEGRINI.

Patroni Regio Segr.

Consiglio Generale di
Verona.

Verona primo Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor.

Il Canc. del Gen. Cons.

Verona Adi 2. Aprile 1799. Pubblicato
Il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma es.



Gl' Illustrissimi Signori

PROVEDITORI ALLA SANITA'.

IMporta troppo ai riguardi della Sanità, che non abbiano a restare lungamente inse-

H h 2

pol-

polti, o tumulati a solo fior di terra i cadaveri, che specialmente le presenti circostanze di guerra lasciano prevedere essere sparsi in varj luoghi di questa Provincia. Quantunque non sia da dubitarsi, che trattandosi di un oggetto tanto importante quanto è quello della salute, li rispettivi Reggenti Comunali non sieno per prestarsi diligentemente al loro dovere per il conveniente sepellimento, ed abbia anzi il conforto questo Ufficio di aver veduta la prontezza, con la quale alcuni vi si prestarono; nondimeno la gelosia, con cui deve questo medesimo Ufficio riguardare gli oggetti delle sue cure, suggerisce di non restare senza il timore della poca diligenza di qualche Comune in così interessante argomento. Quindi per prevenir ogni male, che per una possibile trascuranza fosse mai in alcun luogo per avvenire, richiamandosi alla comune reminiscenza le discipline altre volte promulgate in simili circostanze, si trova opportuno di comandare.

Che tutti li Reggenti delle Comunità, ne' cui rispettivi limiti fosse trovato insepolto, o superficialmente coperto qualche cadavere umano, o di animale di qualunque specie, o alcuna viscera o altra parte di qualsisia cadavere, debbano prontamente farlo sepellire alla profondità di sei piedi, sovraponendovi terra per altrettanta altezza,

cvi-

evitando per tali sepellimenti que' siti, ove le acque venissero a stagnare.

Li medesimi Reggenti Comunali, specialmente di que' paesi, ove fosse ragion di credere che qualche ferito profugo potesse esser restato morto ne' campi, o nei fossi, o dove restasse luogo a temere di qualche superficial coprimiento di alcun cadavere, si faranno solleciti d'indagare attentamente per scoprire questi o insepolti, o mal sepolti cadaveri, onde farli seppellire immediatamente alla prescritta profondità.

Ogni Privato, che trovasse qualche cadavere, o porzion di cadavere sopra terra, o si accorgesse che solo superficialmente fosse coperto, ne avviserà subito li rispettivi Reggenti Comunali, i quali dovranno senza ritardo prestarsi a far eseguire quanto incombe a' medesimi, che al comandato oggetto useranno, secondo le discipline altre volte già promulgate, dell'opera degli uomini de' loro Comuni per turno. E se questi Privati scopritori di tali cadaveri trovassero i rispettivi Reggenti, dopo l'avviso loro portatone, trascuranti del rispettivo dovere, non tarderanno a recarne la notizia a questo Ufficio di Sanità per il necessario riparo, che non andrà poi disgiunto dal conveniente castigo de' renitenti.

Dell'esecuzione del presente, ove occorresse, li Massari o Consiglieri delle Comuni-

hità dovranno farne giungere la relazione à questo medesimo Ufficio, il quale mentre veglierà attentamente, onde sieno eseguiti questi ordini troppo importanti, confida di non trovar occasioni di passare all'uso di quelle pene, che in tale argomento furono già minacciate altre volte a' trasgressori.

Verona dall' Ufficio di Sanità li 2.
Aprile 1799.

(Gio: March. Sagramoso Proveditor.

(Gio: Francesco March. Dionisi Pimarta
del Collegio de' Giudici Proveditor.

Giovanfrancesco Bongiovanni Canc.



Verona 3. Aprile 1799.

LA scarsezza de' generi che vengono introdotti in questa Città in linea di Vettovaglia, e singolarmente di Butirro, e Formaggio, rende palesemente nota la diffidenza, in cui si trovano li Malghesi, ed altri Condottieri, e Approvvigionatori di Viveri, e l'ingiusto timore, che coltivano, d'esser esposti a reppresaglie, ed alla perdita de' generi soliti per essi introdursi. Disposte,
sie-

siccome sono, le cose in modo, che non possono incorrere danno, e nemmen pericolo alcuno gli effetti, ed i generi di qualunque Condottiere, o Approvvigionatore di qual si sia specie di Vettovaglia, restano tutti in ogni più efficace modo eccitati a tradurre con tutta tranquillità, e sicurezza li loro animali, prodotti, e provvigioni in Verona, sicuri d'essere garantiti colle prese misure, e disposizioni da qualunque sinistro avvenimento.

B A R O N D E R I E S E
T. M. L. e Governatore.



B R A V I V E R O N E S I .

LE Truppe di Sua Maestà Imperatore Nostro Augusto Sovrano combattono, e spandono il loro sangue in difesa della Santa Religione, e delle vostre Possessioni, e del vostro Governo.

Egli è con la più viva riconoscenza che gli Ufficiali, e Soldati dell' Armata, di cui affidatomi è l'onore di comandarla, riceverò ciò che somministraste per la loro sussistenza, come pure il soccorso che benignamente prestaste alli Fratelli d'Armi feriti,

Nelli differenti combattimenti, ch'ebbero
luo-

)(248)(

Inogo nelle vicinanze di Verona, una quantità considerabile d'Armi Tedesche, e Francesi, come pure di palle di Cannone è restata sul Campo di Battaglia. Queste vi sono inutili, e Noi vogliamo impiegarle per la vostra difesa. Io richiedo dunque da voi, Bravi Veronesi, di rimettere al più presto possibile le dette Armi alle Procuratie della Città, ove pagate verranno dietro li prezzi stabiliti dall' Augusto Nostro Sovrano.

Verona 4. Aprile 1799.

Il Generale in Capite

DE K R A Y.

LI

L I N O B I L I
D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale.

DAll' autorità dell' Imperial Regio Comando Militare venne ordinato con ossequiate sue Lettere 13. 17. e 27. Marzo decorso a questa Nobile Deputazione di versare immediatamente nei Militari Magazzini di questa Città Staja 20. mille di Formento, e Staja 30. mille di Formentone, o sia Sorgo Turco da effettuarsi con giusto, e proporzionato riparto sopra tutti li Possidenti della Provincia contro pagamento stabilito dallo stesso Comando Militare.

Per poter adempiere ad una tale consegna con quella prontezza, che richiede il servizio dell' Aug. Clementiss. Sovrano, e li pressanti bisogni delle Imp. Regie Truppe, vengono richiamati tutti li Possessori di Formento, e Formentone, o sia Sorgo Turco di questa Città, e Provincia a prodursi nel termine di giorni quattro computabili dal pubblicarsi della presente Notificazione alla Nob. Presidenza alle Fatture, e Quartieri per convenire con la stessa intorno alla quantità, che possono somministrare, e rapporto al prezzo dei Generi medesimi.

Tom. I. N.º XXXII.

Ii

Nel-

Nella certezza, in cui si ritrova questa Deputazione, che tutti li Possessori dei Generi sudetti si faranno un dover di corrispondere con prontezza, e con vero sentimento di suddito affetto il sopra espresso richiamo, rende la medesima noto, che trascorso un tale periodo, e non effettuatosi quanto sta espresso nella presente, procederà con proprio ramarico alla ripartizione dei Generi predetti, contro il prescritto pagamento, eccettuati quelli, che dietro la Notificazione 22. Settembre passato hanno versato la loro contingente porzione di Formento.

Vicenza 8. Aprile 1799.

- (Lodovico Bonini Deputato
- (Girolamo Giuseppe di Velo Deputato
- (Licinio Muzan Deputato
- (Gaetano Agostino Ghellini Deputato
- (Bernardin Conti Barbaran Deputato
- (Coriolan Garzadori Deputato
- (Gian-Giacomo di Thiene Deputato
- (Francesco Arrigoni Deputato.

Faustin Palazzi Segr.

Addi 9. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec., molti presenti ec., così riferendo Pietro Brunello Guardia.

NO.

NOTIFICAZIONE.

Incaricata questa Regia Intendenza Provinciale col Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 2. Aprile corrente di procedere nei modi li più adattati per l'esazione de' pubblici Crediti di qualunque ragione tanto per l'anno decorso 1798., come per gli antecedenti; perciò prima di procedere alla pratica delle stringenti consuete esecuzioni all'epoca 1796., colla presente Notificazione resta avvertito ogni, e qualunque debitore per conto della Gravezza Campatico, o per qual si sia altra causa di dover nel termine di giorni quindici prossimi futuri, cioè a tutto il giorno 24. Aprile corrente aver soddisfatto nella Imperial Regia Cassa Provinciale il rispettivo importare del loro debito. Altrimenti abusando di tale assentita condiscendenza, sarà immediate contro li debitori stessi proceduto colle più forti esecuzioni, onde obbligarli all'adempimento del proprio dovere.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa ai luoghi soliti in questa Città; non che trasmessa a Cologna, ed a tutti li Vicarj di questa Provincia per la sua pubblicazione, onde possa essere a tutti noto

I i 2 que-

quest'ultimo termine perentorio concesso al-
li pubblici debitori per il pagamento di quan-
to devono per ogni natura di contribuzione
all'Imperial Regio Erario.

Vicenza 9. Aprile 1799.

Dall'Intendenza Provinciale.

Vidi Niccolò Bissaro R. Avvoc. Fisca

(Alessio Braghetta Pro-Intendente .

Fattori V. Segr.



Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

INherentemente ad ossequiate Lettere dell'
Imperial Regio Magistrato Camerale 4. Apri-
le corrente, ed a togliimento di qualunque
arbitrio in proposito del pubblico Lotto.

Sue Signorie Illustrissime commettono la
ristampa, e pubblicazione della Legge 28. Set-
tembre 1751. con la susseguente repubblica-
zione 4. Giugno 1791. ad effetto, che resa

co-

comunemente nota riportar abbia l'inviolabile sua esecuzione.

Sarà il presente affisso, e diffuso in questa Città, e Territorio ad hoc &c.

Vicenza 10. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime:

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetano Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Coriolan Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo
Primo Rasoniere Mand. ec.*

SEGUE LA LEGGE:

Costante pubblica volontà essendo, che le sole Persone, che col titolo de' Prenditori, siasi per la Dominante, che per la Terra-Ferma, investiti sono con patente a Stampa da questa Pubblica Impresa rilasciata, possano ricever Giuochi, spedirli alla Impresa, ricuperare le Firme relative, ed a rispettivi Giuocatori farne la dovuta dispensa,

si, fanno perciò loro Eccellenze col presente Proclama pubblicamente intendere:

Che non siavi Persona alcuna, che in contravvenzion delle Leggi nel proposito, siasi ella di qual grado, e condizione esser si voglia, ardisca di ricever Giuochi per questa Impresa, se munita non sia del Carattere, e Patente comè sopra, in pena di bando, prigione, ed altre afflittive ad arbitrio della Giustizia; alle quali pene egualmente pur si doverà intender soggetta qualunque Persona, o Prenditore di questa Impresa siasi della Dominante, che della Terra-Ferma; che ardisca di produr Giuochi per qualunque altra Impresa, o quovismodo averne parte, maneggio, o intelligenza in tale ricevimento.

Ed il presente doverà esser stampato, pubblicato, e trasmesso in copia alli Pubblici Rappresentanti della Terra-Ferma, perchè ivi sia fatto pubblicare colle forme solite, e consuete ad universal notizia; & siè &c.

Dat. dal Magistrato Eccellentiss. de' Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro li 28. Settembre 1751.

(*Sebastian Zustinian Aggiunto.*

(*Alessandro Zen Cav. Proc. Deputato.*

(*Antonio Donà Deputato.*

Addì 1. Ottobre 1751. Fu pubblicato sopra le Seale di S. Marco, e di Rialto.

Rin-

Rinnovatosi in alcune Città , e Luoghi della suddita Terra-Ferma l'arbitrio scandaloso di andare raccogliendo Giuochi per il pubblico Lotto senza esser legalmente investiti dell'impiego, e titolo di Prenditore, e di spedirli, o portarli alli Prenditori della Dominante; ed essendo questo contrario alle Provvidenze stabilite nel proposito, e particolarmente col Proclama 28. Settembre 1751.

Sue Eccellenze sono venute in deliberazione di far ristampare il sopradetto Proclama, onde con la di lui republicazione venghi levato l'arbitrio, ed impedita la contravvenzione alle Leggi; & sic &c.

Dat. dal Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro li 4. Giugno 1791.

- (Antonio Cappello 1.º Deputato.
- (Prospero Valmarana Aggiunto.
- (Andrea Giulio Corner Aggiunto.
- (Marco Zen Cav. Deputato.
- (Girolamo Ascanio Molin Deputato.

Stefano Mastraca Avv. Fiscal,

Addi 10. Giugno 1791. Republicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

61

Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

INherentemente alle ricerche espresse nell' ossequiate Lettere dell' Imp. Reg. Quartiere Generale .

Sue Signorie Illustrissime rendono a pubblica notizia , che nella notte 29. del decorso Marzo fuggì da Verona un Cavallo appartenente al Reggimento Jellachich Infanteria Num. 53. di pelo bruno oscuro, con una macchia sulla fronte sino alle narici, dell'età d'anni otto, alto quattordici palmi, e due stricciuole .

Chi però potesse avere cognizione , ove per avventura si attrovasse il detto Cavallo , sarà tenuto denunziarlo immediate alla Cancelleria di Sue Signorie Illustrissime per le ulteriori disposizioni .

Sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che diffuso nel Distretto ad universale notizia; & sic &c.

Vicenza 11. Aprile 1799.

(D. Lodovico Bonini , e Colleghe .

Pietro Antonio Borgo
Primo Rasoniere Mand. Sc.
NO.

NOTIFICAZIONE

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

Riconoscendo di quanta gelosia, ed importanza, si per li Pubblici, che per li privati riguardi, sia la inspezione di Perito Agrimensore, e quanto sia necessario, che la scelta di tali figure esser debba disciplinata con opportune avvertenze; l' Imperial Regio Magistrato Camerale in cui sono trasfuse le facoltà un tempo spettanti al Magistrato de' Beni Comunali, determina, e fa pubblicamente sapere.

I. Che tutti quelli, che applicar volessero alla Professione di Pubblico Perito Agrimensore produr si debbano al Dipartimento de' Beni Comunali, ove subiti gli esami con li metodi, e forme indicate negli infrascritti Capitoli, potranno essere eletti dal N. H. Consigliere Deputato colla susseguente approvazione dell' Imperial Regio Magistrato Camerale.

II. Anche nelle Città della Terra-Ferma potranno essere parimenti eletti col suesposto metodo degli esami, come viene prescritto nell' Articolo VI., dovendo i nomi dei pre-
Tem. I. N.° XXXIII. Kk scel-

scelti rassegnati all'Imperial Regio Magistrato Camerale insieme colli Quesiti, e colle relative Risposte, che da essi saranno state fatte.

III. Quelli, che aspirassero ad esser eletti Periti, dovranno prodursi con supplica al Dipartimento de' Beni Comunali accompagnando una Fede giurata sottoscritta da un Pubblico Perito Agrimensore approvato, sotto cui avessero studiato almeno due Anni la Professione, la qual Fede comproyi la loro idoneità. In giorno, che sarà prescritto dal N. H. Consigliere Deputato, dovrà seguire l'esame sopra li Quesiti, che sono in calce alla presente annotati, e de' quali se ne extraeranno sul momento tre a sorte. L'esame dovrà esser fatto dal Perito del Dipartimento, e da altro Pubblico Perito da destinarsi di volta in volta dal N. H. Consigliere alla presenza del quale seguirà sempre l'esame antedetto, che darà base all'approvazione, o licenziamento del Supplicante, la quale approvazione dovrà essere per la sua validità confermata dall'Imperial Regio Magistrato Camerale, in di cui nome sarà rilasciato all'eletto Mandato di suo Privilegio per esercitare la Professione.

IV. Non s'intenderanno Periti Pubblici se non quelli, che dalle legittime Autorità avessero sino ad ora ottenuto il Mandato di Privilegio, ed in avvenire quelli soltanto, che

che l'ottenessero come si è indicato nell'Articolo III.

V. Per la Città di Udine si conferma quanto circa la Elezione delli Periti fu stabilito col Decreto 1757. 29. Settembre, ferma l'approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Camerale; e quelli, che in tal forma approvata, fossero eletti sì in Città, che dal Parlamento, o in ogni altra Città di Terra-Ferma, avranno la facoltà di esercitare il loro Ministero per tutta la Provincia, ove fosse seguita la loro prima Elezione; e non oltre. Gli Eletti poi dal Dipartimento con la susseguente approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Camerale saranno abilitati all'esercizio di loro Professione per tutto lo Stato a tendere delle Leggi, e metodi vigenti all'Epoca 1796.

VI. La stessa Supplica da egual Fede scortata dovranno produrre in Terra-Ferma quelli, che ivi aspirassero ad essere eletti. Per verificare l'Elezioni, li Nobili Provveditori, o Deputati delle Città dovranno nominare cinque esperti, e probi Individui, capaci di soddisfare alli metodi nella presente Notificazione prescritti al detto effetto, i quali dovranno quindi rassegnare i Nomi delli prescelti alla successiva approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Camerale.

VII. Relativamente al Decreto del Senato 22. Settembre 1757. ritenuto, che chi

fosse Notaro Pubblico possa essere anche eletto Pubblico Perito Agrimensore, non potrà poi in un medesimo affare abinarsi la duplice figura di Perito, e Notaro.

VIII. Tutte le Cancell. delle Città della Terra-Ferma dovranno tenere esposto un Cartello con la descrizione de' Nomi, e Cognomi de' Periti eletti, e così pure la Cancelleria del Parlamento della Patria del Friuli.

IX. Tutti li Nomi de' Periti catasticati in dette Cancellerie, seguita la loro Elezione, dovranno essere trasmessi all'Imperial Regio Magistrato Camerale acciò siano descritti nel Catalogo de' Periti Agrimensori.

X. Sarà dovere di ogni Perito di tenere un Libro, in cui dovrà registrare ogni sua operazione, Perizia, Spolvero, ed ogni altra Fattura, come in Protocollo a somiglianza de' Pubblici Notari.

XI. Dopo la morte di ogni Perito, dovrà da' suoi Eredi essere presentato in Venezia al Dipartimento de' Beni Comunali, ed in Terra-Ferma alle rispettive Cancellerie delle Città, il Libro, o Libri delle Operazioni come sopra da esso fatte, sul che sarà vigile il Dipartimento, e dovranno pure prestarsi le rispettive Deputazioni all'Agricoltura delle Città.

La presente, onde giunga a pubblica cognizione, sarà stampata, pubblicata, e diffusa, e per lo stesso effetto trasmessa in con-

ve-

veniente numero di Esemplari a tutte le Città della Terra-Ferma Veneta attualmente soggette al Dominio di Sua Maestà Imper.

Q U E S I T I.

I. Sopra le Cinque principali Operazioni Aritmetiche, sommare: sottrarre: moltiplicare: dividere: e Regola detta del tre.

II. Del cavar la Radice Quadrata.

III. Del cavar la Radice Cubica.

IV. Cosa sia la Tavoletta mobile, ossia Pretoriana usata dagli Ingegneri, e Periti Agrimensori per formare Disegni planimetrici; e come si adopri per rilevare la figura, e la quantità delle Possessioni, e di ogni altra qualità di Terreni.

V. Cosa sia lo Squadro Agrimensorio; e come con l'uso di questo Strumento si misurino le Possessioni, e altri Terreni di qualunque qualità, e figura, e se ne rilevi la quantità a norma del praticato nella Provincia, o Distretto, in cui si opera, e come col mezzo dello stesso si possano anche ridurre in Disegni planimetrici.

VI. Come si con l'uno, che con l'altro de' predetti Strumenti si operi per rilevare il Disegno, e misurare i Boschi, i Laghi, e Paludi, e qualunque altra estensione di Acqua, e di Terreni, dove non si possa operare, che stando al di fuori di essi.

VII.

VII. Della Geometria.

VIII. Delle sue Parti, cioè del Punto, della Linea; dell'Angolo; e delle figure diverse delle Superfizie; e de' Corpi solidi.

IX. Del modo di rilevare la quantità superficiale delle Figure Piane; cioè circolari, e semicircolari, triangolari, quadrangolari, e multilatera.

X. Del modo di ritrovar la linea perpendicolare per misurarle.

XI. Come si debbano misurare i Terreni montuosi, o che non sono orizzontalmente piani; ma declivi, per rilevarne la vera estensione, e figura planimetrica; e la precisa quantità, secondo la misura usata nel Paese rispettivo, in cui si opera.

XII. Quale sia il modo di calcolare la quantità delle Terre misurate, coll'uso dello Squadro Agrimensorio; oppure sopra i Disegni planimetrici rilevati colla Tavoletta Pretoriana.

XIII. Come si rilevino le distanze, le altezze, e le profondità di Luoghi, o di altri oggetti inaccessibili, o lontani da chi vuole, o deve eseguire tali Geometriche operazioni.

XIV. In qual modo si rilevi la quantità cubica, in piedi, o in oncie, o in altre date misure, dei Corpi Sferici, o che sono porzione di Sfera, e di quelli cubici, parallelepipedi, romboidali, prismatici, cilindrici, e poliedri.

XV.

XV. Come si rilevi detta quantità cubica dei Corpi di figura conica, e delle piramidi; sì quando tali corpi sono intieri, che quando sono tronchi.

XVI. Come si rilevi, in misure date, la capacità de' Tini, e delle Botti, e d'altri simili Vasi.

XVII. In quali modi si misurino i Fieni, ed altri Foraggi, sì nei Fenili, che sopra Carri; e così le Fabbriche, ed i materiali, che non s'impiegano a costruirle.

XVIII. Delle misure delle Muraglie, Calcine, Sassi, Sabbia, e Malte.

XIX. Delle misure de' Pavimenti, Tetti, Volte, e Pareti di legnami.

XX. Con quali regole si misurino l'Acque correnti, e si distribuiscano, si conducano, e se ne limiti, secondo i casi, dovutamente la quantità: e come si proceda nel fare le livellazioni occorrenti per le condotte delle medesime, e per formare gli Acquedotti, e gli argini dove abbisognano, e per rappresentare in profilo i tratti livellati.

Venezia li 2. Aprile 1799.

(De Lottinger Presidente.

(Anzola Zustinian 1.^o Consiglier Deputato,

Giacomazzi Regio Segr.

TER-

TERMINAZIONE.

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE

PER una provvida antichissima istituzione trovandosi investita l' Università dei Comandadori , oltre alli Fanti de' Magistrati , della facoltà occorrente per praticar senza ritardo , e legalmente quegli Atti cauzionali , che sono riconosciuti col nome di Sequestri di Effetti Mobili , Bollo in caso di morte , di fallimenti , di fuga , ed altri ; la quale Università era composta di 50. Individui , per lo passato eletti dalli Dogi *pro tempore* ; la superiore Autorità di Sua Eccellenza Commissario Straordinario di gloriosa memoria , riconosciuto avendo consono alla Giustizia , ed al buon' ordine di preservare l' Università medesima nelle pratiche della utile sua istituzione , con quelle modificazioni però , che si rendono indispensabili per le nuove circostanze , incaricato avendo l' Imperiale Regio Magistrato Camerale di estendere una Terminazione comprendente le discipline da Sua Eccellenza riconosciute , ed approvate ; l' Imperial Regio Magistrato stesso deviene perciò alla estesa dei relativi Ar-
ti-

ticoli, i quali riportar dovranno la piena loro osservanza.

I. Viene colla presente ripristinata, e confermata in attività la Università de' Pubblici Comandadori, la quale dovrà, come in passato, esser composta di 50. Individui, a tenor delle Parti del Maggior Cons. 1501. 27. Settembre, e 13. Maggio 1523.

II. Essa Università da ora in poi sarà dipendente dall' Imperial Regio Magistrato Camerale, il quale provvederà al suo miglior governo, secondo le occorrenze, ed invigilerà non meno sulla direzione della Università stessa, che sulla condotta particolare de' suoi Individui nell' esercizio delle loro ispezioni.

III. Sarà istituito un' apposito Registro dei Nomi, e Cognomi delli 50. attuali Pubblici Comandadori, i quali dovranno produrre senza ritardo il legale documento della rispettiva loro Elezione, che dovrà essere gelosamente custodito nell' Ufficio della Registratura, per ricevere in cambio un Mandato con l'impronto dello Stemma di Sua Maestà sottoscritto dal Presidente dell' Imperiale Regio Magistrato Camerale, dal Consigliere Deputato agli Archivj, e da uno de' Regj Segretarj del Magistrato stesso; il qual Mandato dovrà pure esser munito del Sigillo.

IV. Non potranno li Comandadori attua-

li, e quelli, che saranno successivamente eletti, per qualsivoglia motivo, affittare, o far esercitare da altri il proprio Impiego, il quale sono obbligati di esercitare in Persona, e soltanto in caso di riconosciuta infermità, previa licenza firmata dal Presidente dell' Imperial Regio' Magistrato Camerale, potranno far supplire alle loro veci da altra Persona, che dovrà essere parimenti approvata dal detto Presidente per essere accennata nella licenza, la quale limitata esser dovrà ad un tempo fisso, in conformità di quanto fu prescritto dalla Legge del Maggior Consiglio 1505. 4. Gennaro, sotto la pena da essa Legge cominata alli Contraffacenti, di privazione del loro Carico.

V. Saranno obbligati a portare la Beretta Rossa con l' Aquila Imperiale in figura di Medaglia, della forma, e grandezza, che sarà approvata dall' Imperial Regio Magistrato Camerale.

VI. Rendendosi necessario, che vi sia una differenza in tale distintivo fra li Pubblici Comandadori, e li Portieri, o Cursori dei Regj Tribunali, o Dicasterj, affinchè abbiano a servirsene nella esecuzione degli ordini, che richiedessero una pubblica formalità, onde esigere il necessario riguardo, nè vi sia chi ardisca opporsi alle loro incombenze; si prescrive, che li detti Portieri, o Cursori dovranno portare una Beretta di color

lor Turchino munita con Medaglia collo Stemma di Sua Maestà intorno al quale sarà scritto il nome del Tribunale, Dicastero, o Dipartimento, dal quale saranno dipendenti.

VII. In caso di mancanza di alcuno delli suaccennati 50. Pubblici Comandadori, o sia per morte, ovvero per volontaria Rinunzia, Cassazione, o per qualsivoglia altro motivo, sarà dipendente la relativa destinazione, e nomina dalla Superiore Autorità, che presiederà al Governo di questa Città, e Provincie; e la Persona prescelta sarà munita di Mandato, come sta prescritto nell' Articolo III.

VIII. Li Aspiranti a tale Posto dovranno saper leggere, e scrivere, aver Anni 18. compiuti, esser nativi di Venezia, o Dogado, e godere fama di probità, e di savia condotta; ciocchè dovranno provare colla Fede di Battesimo, e con altre Fedi giurate del proprio Parroco circa la fama di probità, e savia condotta, non che con altre Fedi del Regio Tribunale Criminale, o del Giudice del luogo della loro nascita, che attestino non essere descritti i loro nomi nelle Raspe Criminali.

IX. Circa le facultà, ed ispezioni di essi Pubblici Comandadori fermo ciò, che è stato giudicato li 29. Maggio 1792. dal Consiglio di XL. al Criminal, che ad essi non

appartenga verun diritto per essere preferiti nell' Impiego di Portieri dei Tribunali, ai quali però possono essere destinati dalle competenti Autorità, senza perdere il loro naturale Ufficio; si trova però necessario, atte le nuove circostanze, ed in relazione alli metodi prescritti dalla Imperial Regia Organizzazione 31. Marzo 1798., di restringere, e limitare l' ampia privativa, che ad essi Pubblici Comandadori era accordata dalle passate Leggi, e consuetudini, nella esecuzione di questo Atto Giudiziario. Restano perciò nella Tabella annessa alla presente Terminazione divisi in tre separate Categorie li detti Atti Giudiziarj, e fissato a chi d' ora innanzi appartenerà la rispettiva loro esecuzione, essendo di sola appartenenza de' Portieri, o Cursori, quelli descritti nella prima Categoria; spettando alli soli Pubblici Comandadori, quelli della seconda, e restando promiscui agli uni, ed agli altri, quelli della terza.

X. Non sarà compresa in alcuna di dette Categorie, ma farà una ispezione a parte quella di distributore delle Carte, che vengono pubblicate, e che dal Regio Governo Generale con suo Decreto 17. Dicembre decorso fu appoggiata ad Alberto Abis.

XI. Se alcun Pubblico Comandadore s'ingerirà arbitrariamente nelle ispezioni de' Portieri, e Cursori de' Regj Tribunali, sarà la prima, e seconda volta ammonito dal Presiden-

dente dell'Imperial Regio Magistrato Camerale, ed in caso di una nuova recidiva provata, che sia, sarà il Contraffattore sospeso dal suo esercizio, ovvero cassato, in proporzione della gravità del praticato arbitrio.

XII. Sarà dover de' Pubblici Comandadori, prima dell'ora di Terza, nella mattina susseguente alla esecuzione di qualche Atto, di portarne al Tribunale al quale appartenesse di averne conoscenza, la relativa riferita, onde sia dalli competenti Ministri registrata colla pena in caso di mancanza, o di differimento a tenor delle circostanze, e del pregiudizio, che fosse per risultarne alle parti interessate.

XIII. In quanto alle Mercedi, che dalli privati dovran corrispondersi alli Pubblici Comandadori per gli Atti, che dietro le loro ricerche eseguissero, si osserveranno per ora le Tariffe vigenti al primo Gennaio 1796., e ciò fintanto, che dalla superiore Autorità venisse diversamente disposto. Se alcuno fra Essi abusasse con alterate pretese, sarà fatta ragione ad ogni fondato reclamo.

XIV. Ristabilita in tal modo la Università de' Pubblici Comandadori (de' quali segue in Calce della presente il Registro) nelle facoltà espresse nella presente Terminazione, potranno essi prodursi all'Imper. Reg. Magistrato Camerale per ottener permesso di convocarsi, onde devenire alla Elezione dei con-

SUC-

sueti loro interni Uffizj; ciocchè dovranno eseguire ad ogni nuova convocazione, per rassegnar poi al detto Magistrato il Libro del loro Capitolo, onde sieno approvate le seguite Elezioni, e ciò, che fosse stato disposto.

XV. Restano derogate tutte le Leggi, e consuetudini riguardanti li Pubblici Comandadori, che non fossero espresse negli Articoli della presente Terminazione, intendendosi rimesse in vigore tutte le altre, che prescrivono le regole, e discipline da tenersi nelle riduzioni della Università, e che son dirette a contenere gl' Individui nell' esatto adempimento dei loro doveri, ed ispezioni non men, che quelle, le quali prescrivono li Taccuini, ne quali devono tener registrati gli Atti, che praticano in cadaun giorno, e sono individuati nella Terminazione del Delegato del Serenissimo Principe dell' Anno 1796., il quale dovrà in ogni sua parte riportare la sua esecuzione; ogni pagina delli detti Taccuini dovendo avere lo Stemma Imperiale.

XVI. La presente Terminazione, esecutivamente al Decreto 16. Marzo di S. E. Commissario Straordinario dovrà essere stampata, pubblicata, e rimessa a tutti li Regj Tribunali, e Dicasterj di questa Città, per loro lume, e per l' esatta sua esecuzione.

Segue la Tabella.

TA-

T A B E L L A

DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

I.

*Atti spettanti alli soli Portieri de' rispettivi
Tribunali.*

Intimazioni, e notizie di Atti, e Sentenze de' Regj Tribunali.

Comandamenti esecutivi di Sentenze, e di Accordi presentati ai Tribunali, di presentazione di Carte, di non far novità in sprezzo delle Pendenze, e di sospensione stante Pendenze di Giudizio.

Citazioni *ex-Officio*.

Intimazioni, Atti del Regio Tribunal di prima Istanza riguardanti la istituzione di Compromessi a Legge.

II.

*Atti, che saranno praticati dalli soli 50.
Comandadori Pubblici.*

Pubblicazione, Proclami di ogni Reg. Tribunale, ed Ufficio *etiam* Banditorie, ed antecedenti Proclami.

Stridori de' Vivi, e de' Morti.

Ia-

Intromissioni, e tenute contro Beni de' Debitori.

Pubblici Incanti per ogni R. Tribunale di Beni, ed Effetti.

Intimazioni di Estragiudiziali, Procure, Istrumenti di Acquisto, ritrattazioni delle Procure, Intimazioni di Cessioni private con Comandamento *de recognoscendo*.

Atti di Cause arbitrarie, quando vengono ordinate dal Giudice arbitrario, e Notari delli Compromessi.

Stride di Acquisti, Cogniti a' confinanti, e consanguinei.

Atti esecutivi de' Protesti delle Lettere di Cambio.

Sequestri, e Bolli.

Chiamori per Fabbriche.

Cogniti ad Affittuali, non che de' Pegni.

I I I.

Atti, che potranno eseguirsi promiscuamente dalli Pubblici Comandatori, e dalli rispettivi Portieri de' Tribunali.

Parole di ogni Atto volontario.

Citazioni ad istanza delle Parti a' Regi Tribunali Civili da annotarsi ai Tribunali stessi.

ELEN-

E L E N C O

Delli 50. Pubblici Comandadori per Ordine della loro Investitura.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| Gio: Battista Baccanello | — | 18 Feb. 1725 |
| Bortolo Rota | — |) |
| Affittata a Pietro Spertini |) | 30 Apr. 1738 |
| Gaetano Rossi | — | 15 Feb. 1742 |
| Gio: Battista Pace | — | 3 Giug. 1747 |
| Gio: Battista Ciotti | — | 31 Lug. 1747 |
| Marco Bianconi | — |) |
| Affittata a Z. B. Beltramelli |) | 1 Mar. 1752 |
| Giuseppe Franceschi | — | 23 Dec. 1752 |
| Gio: Domenico Baccanello | — | 13 Gen. 1758 |
| Gio: Battista dal Vago | — | 11 Mar. 1761 |
| Alvise Rizzi | — | 9 Gen. 1763 |
| Gasparo Boldrin | — | 23 Nov. 1767 |
| Giacomo Bossolin | — | 24 Nov. 1767 |
| Giuseppe Rigatti | — | 25 Mag. 1768 |
| Francesco Bianchi | — | 15 Sett. 1768 |
| Antonio Butta | — | 7 Apr. 1769 |
| Andrea Lanza | — | 30 Apr. 1770 |
| Antonio Ciotti | — | 6 Apr. 1771 |
| Gio: Pietro Zambonello | — | 14 Apr. 1774 |
| Francesco Rota | — | 14 Ott. 1777 |
| Gio: Bortolo Baccanello | — | 15 Ago. 1778 |
| Giuseppe Bonaldi | — | 15 Mar. 1779 |
| Angelo Franceschi | — | 18 Mag. 1779 |
| Emilio Gianati | — | 2 Ago. 1780 |
| Gio: Francesco Baggetti | — | 8 Mag. 1781 |

Tom. 1. N.º XXXV.

M m

Gio:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gio: Battista Caurlini | 21 Feb. 1781 |
| Girolamo Ciotti | 13 Nov. 1782 |
| Francesco Cigogna | 1 Feb. 1782 |
| Angelo Mazzoleni | 3 Nov. 1783 |
| Zuane de Bei | 17 Giug. 1784 |
| Gio: Domenico Baggetti | 14 Giug. 1785 |
| Gio: Battista Ghezzi | 15 Nov. 1787 |
| Bortolo Franceschi | 19 Nov. 1787 |
| Alvise Mozzi | 9 Feb. 1787 |
| Lodovico Palazzioli | 15 Apr. 1788 |
| Girolamo dalla Bontà | 15 Lug. 1788 |
| Alfonso Colombo | 7 Mar. 1789 |
| Girolamo Dabalà | 26 Mag. 1790 |
| Alessandro Buta | 16 Giug. 1790 |
| Domenico Rizzi | 28 Nov. 1791 |
| Pasqualin Vecchiato | 21 Mag. 1793 |
| Marco Antonio Quaini | 19 Sett. 1793 |
| Valerio Zucchella | 30 Apr. 1794 |
| Giovanni Lotti | 28 Giug. 1794 |
| Pietro Galvan | 7 Apr. 1795 |
| Bortolo Zambonello |) |
| Affittata a Giac. Vanaxel |) 11 Apr. 1795 |
| Girolamo Zanuto | 2 Sett. 1795 |
| Andrea Facchetti | 5 Mar. 1796 |
| Zan Battista Carminati | 29 Mar. 1796 |
| Antonio Milesi | 3 Sett. 1796 |
| Pietro Ciotti | 7 Apr. 1797 |

Venezia li 5. Aprile 1799.

(De Lottinger Presidente.

(Anzolo Zustinian 1.^o Consigliier Deputato.

Giacomazzi Regio Segr.

AV.

A V V I S O.

Autorizzato D. Luigi Perini qu. Donà all' Esercizio del Dazio, sive Imposizione Ducato per Carro Fieno del Dogado, e suo Distretto, con le Leggi, e Discipline tutte vigenti all' Epoca 1796., perciò questa Regia Intendenza Provinciale in relazione alle Superiori Commissioni della Regia Intendenza Generale, rende pubblicamente noto, qualmente restano per conseguenza a favor di detto Perini, qual Abboccatore, in pieno vigore le precitate Leggi, e singolarmente il Proclama 23. Settembre 1793. approvato da Decreto del Senato Veneto, come segue.

I. Che tutti gli Osti, Postieri, Nolesini, Carettieri, Cavallari, Mulettieri, ed altri simili, che danno Animali da Nolo, e da Posta, con Sedie, Carrozze, Carrette, come pure che per professione noleggianno, non che danno Stallagio, o rinfresco in ogni Luogo niuno eccettuato del Dogado esenti, e non esenti, privilegiati, e non privilegiati, uniti, e separati; ogni, e qualunque Feudo, e Fortezza benchè esenti, e privilegiati in ordine alla Parte dell' ex-Senato Veneto 1554. 16. Febbraro in materia delli Dazj Nuovi, devono pagare in mano del Conduttore del Dazio, o suoi legittimi Rappre-

M m 2 sen-

sentanti Ducato uno per ogni Carro di Fieno di ogni qualità che introdurranno, o consumeranno in qualsisia de' sopradetti Luoghi, quando sia per uso, e consumo de' Stalli medesimi, non che degli Animali da Noleggio; così mezzo Ducato per ogni mezzo Carro; ed un quarto di Ducato per ogni quarto di Carro: non dovendo però intendersi mai soggetti ad alcun pagamento per conto del detto Dazio quelli, che venderanno detti Fieni agli Osti, e Persone sopradette, in pena alli Compratori, giusta il solito; tome pure al contrario non potranno mai sottrarsi gli Obbligati al pagamento del detto Dazio per qualsisia escogitabile causa, nemmeno a pretesto di essere stati sollevati in tempo alcuno della detta Imposta dalli rispettivi Proprietarj de' Stabili colle loro Affittanze: come poi non s' intenderanno mai soggetti, ed obbligati ad alcun immaginabile aggravio, ma assolutamente saranno esenti tutti quelli, che non sono nei Capitoli della Polizza d'Incanto 23. Settembre 1793. compresi, e nominati.

II. Tutti gli Osti, Postieri, Nolesini, ed altri simili come sopra, che per professione, o Negozio noleggianno, o danno rinfresco ad Animali di qualunque specie, e consumano Fieni nel Dogado come pure che vendono Fieni al minuto in forma di Stallagio, o rinfresco, e tengono luoghi per far Stalli, o rin-

rinfreschi, non potranno mai introdurre nelle loro Tezze, Magazzini, od altri Luoghi, Fieni di qualsisia qualità, o quantità, se non avranno pagato il Dazio per la quantità del Fieno, che vorranno introdurre, o non si saranno accordati col Conduttore per l' annuo Consumo, che fosse creduto di giustizia.

III. Siccome la Rendita di questo Dazio dipende interamente dalla Pesa, o dalla Misura, secondo li Luoghi, perciò potrà il Conduttore a piacere instituire ne' Luoghi usitati una Pubblica Pesa a proprie spese, che sarà dallo stesso pur a suo Conto mantenuta, e resterà sempre a suo beneficio anche spirato il Dazio; così tutte le Classi delle dette Persone dovranno far condurre alla medesima ne' Luoghi usitati come sopra, li Fieni tutti, qualor intenderanno introdurne per un tal uso delle rispettive loro Tezze, Magazzini, ed altri Luoghi, per essere prontamente supplito al giusto intero importar del Dazio, e ricevere nel tempo stesso la sua Bolletta a stampa indicante la quantità, ed il luogo dove volessero, che fossero introdotti, la qual Bolletta dovrà essere affissa in luogo visibile, a lume delle Guardie Regie di Finanza, e non sarà la stessa rilasciata, se non previo pagamento, pieggiaria, o deposito per l'importar del Dazio, e mancando li Fieni, che fossero introdotti ad uso del-

delli detti Stalli, o Professioni sopraindicate, della predetta Bolletta, saranno in quel caso tenuti di Contrabbando, e potranno essere bollati per portarvi indi le notizie alla Regia Intendenza Provinciale, onde possa essere astretto il Contrafacente al risarcimento del Dazio, e Spese, che fossero occorse; e dove non fosse dal Conduttore istituita la Pesa, dovrà essere sempre considerato il Carro del Fieno secondo le pubbliche, e consuete misure de'Luoghi rispettivi, dove andasse il medesimo consumato.

IV. Nel caso poi che nelli Accordi discordassero tanto le Parti contribuenti, come il Conduttore nelle Somme del pagamento, stabilirà allora la Regia Intendenza Provinciale quell'equo pagamento, che in riflesso al Luogo, al Consumo, ed alla Natura degli Animali fosse creduto di Giustizia.

V. Saranno tenuti al pagamento di Ducati cinque per Cavallo tutti li Mastri di Posta del Dogado in ogni Distretto del Dogado per quella quantità di Cavalli, che restò fissata con Terminazione dell'ex-Magistrato de'Revisori Regolatori dell'Entrate Pubbliche primo Febbraro 1702., e Riforme dell'ex-Magistrato dei Governatori dell'Entrate stampate nella predetta Polizza d'Incanto 23. Settembre 1793.

VI. Siccome vi sono alcuni Mastri di Posta, che in qualche Stagione dell'anno accre-

crescono per comodo de' Passaggeri, e per loro particolare profitto, il numero de' Cavalli, oltre il dovuto da essi mantenersi nelle sue Poste per gli oggetti contemplati nella sudetta Terminazione; perciò saranno tenuti essi Mastri di accordarsi per detto tempo col Conduttore per quel maggior numero di Cavalli, che avessero presi,

Il presente sarà stampato, e pubblicato, e fatto affiggere ne' luoghi soliti a chiara cognizione di tutti, onde in ogni tempo, e caso riportar abbia la integrale sua esecuzione.

Dalla Regia Intendenza Provinciale di Venezia li 8. Aprile 1799.

(*Francesco Stampa Reg. Intend. Provinc.*



A V V I S O,

CHe tutti quelli, che nella presente Stagione hanno seccato, e seccano Seppe tanto nelle Città di Venezia, e Chiozza, San Pietro, Malamocco, quanto sia in altri luoghi soggetti al Pubblico Dazio, debbano nel termine di giorni tre notificare nella Città di Venezia al Regio Offizio del Pesce Fresco
la

la precisa quantità di tutte le Seppe secche , che avessero ne' proprj Caselli, e Case, e così di tempo in tempo, che andassero seccando, e ciò sotto tutte le pene cominate dalle Leggi nel caso di qualunque scoperta trasgressione, al qual effetto saranno fatto praticare da' Ministri di Finanza le perquisizioni comandate dalle Leggi, onde scoprire le frodi, e pregiudizj, che si tentassero di inferire a questo Pubblico Dazio, e per i dovuti castighi de' Rei , secondo la qualità della trasgressione.

Avrà pure obbligo chiunque estrarrà dalla Città di Chiozza per qualunque luogo dello Stato, e fuori Gallume di qualunque sorte, Ostreghe, Cappe, e Caparozzoli di dover munirsi delle legali Bollette, che saranno rilasciate dal Conduttore del Dazio Seppè secche, e Gallume in Chiozza, o suo legittimo Rappresentante, e pagar il dovuto Dazio a norma delle Pubbliche Tariffe, altrimenti ritrovati li Generi sudetti in viaggio per qualunque luogo senza le legali Bollette, e pagamento di Dazio, saranno soggetti alle Leggi tutte del Contrabbando.

In esecuzione parimenti della Tariffa approvata li 28. Febbraro 1794. , il Dazio, che dovrà pagarsi per le Seppe secche, sarà di L. 17 : 15 : 8 al Migliaro di numero, nè potranno estrarsi, se non saranno incontrate dallo stesso Abboccatore, o suo Com-
mis-

missionato, e se non avranno dallo stesso ottenuto il certificato del pagamento del Dazio.

Ed il presente avviso sarà stampato, pubblicato, ed affisso in qualunque luogo occorresse per la inviolabile sua esecuzione.

Dalla Regia Intendenza Provinciale di Venezia, e Dogado li 9. Aprile 1799.

(*Francesco Stampa* Regio Intendente.

Publicato li . . .



SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

Riconoscendosi da questa Presidenza d' Arsenale, e Comando della Marina, che in contravvenzione alle Leggi Boschive, e con
Tom. I. N.º XXXVI. Nn gra-

grave pregiudizio del Pubblico Sovrano interesse, vengono da molti intrapresi dei tagli furtivi, commessi dei derubamenti, e dolosamente nascosti Legni, Pezzoni, ed Annosi dispersi dentro, e fuori del Regio Bosco del Montello, e volendosi assolutamente estirpare tali ree procedure, deviene Sua Eccell. Presidente infrascritto a comandare.

Che tutti coloro, che d'ora in avanti commetteressero guasti nel Regio Bosco del Montello, derubassero, o nascondessero Legni di qualunque sorte esser si vogliano, esistenti nel recinto, o fuori di esso Regio Bosco, debbano essere assoggettati a tutte quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che saranno trovate dalla Presidenza, relative alle trasgressioni, ed alle colpe, che verranno commesse.

E perchè abbia il presenté a riportare l'intera, ed indiminuta sua osservanza, sia spedito al Capitano al Regio Bosco del Montello, onde lo faccia pubblicare in tutte le Ville ad esso soggette, e lo faccia leggere dall'Altare ne' giorni festivi, e nel maggior concorso di popolo, onde non possa da chi si sia allegarsi inscienza.

Dalla Presidenza del Cesareo Regio Arsenale di Venezia, e Comando di Marina li 10. Aprile 1799.

Andrea Querini Pres. Ars., e Com. di Mar.

Vettor Gabriel Segr.
NO.

NOTIFICAZIONE.

Sempre intentà la Nobile Congregazione Delegata alla preservazione dei diritti, prerogative, ed obblighi dell'Arte di Vittuaria al suo Governo affidate, e che a senso della Sovrana Organizzazione 31. Marzo 1798. furono ripristinate allo stato, in cui erano all'Epoca primo Gennaro 1796., accolte con suo Decreto 30. Marzo spirato le rimostranze delli rappresentanti l'Arte de' Pestrineri, perchè venga repubblicato il Proclama, ch'era vigente all'Epoca surriferita, inibitivo l'abusiva vendita del Latte in questa Città; col mezzo della Deputazione alle Vettovaglie, e colla presente Notificazione relativa alle Leggi vigenti nel proposito, fa intendere, e sapere.

Che per esecuzione delle Leggi di detta Arte de' Pestrineri, e replicati Giudizj a di lei favore seguiti nelle differenti Epocbe 1714., 1726. 9. Giugno, e 28. Agosto 1727., come coll'ultimo pubblicato Proclama 21. Marzo 1787. repubblicato li 5. Marzo 1797., non vi sia alcuno, sia chi si voglia, così Maschi, come Femmine, che sotto alcun colore, o pretesto ardisca a danno dell'Arte introdurre, o vender Latte in questa Città, salvà la sola libertà a' Contadini, o Contadine

dine di questi suburbi, che non fossero però Revendigoli, o Bazzegari, d'introdurre, e vender il Latte ricavato d'Armente di propria, e particolar ragione, escluse sempre la Soccide a norma del giudicato nel 1726., vagando però per la Città senza poter fermarsi, o far Stazio sopra Ponti, Piazze, ed in qualunque Luogo; al qual effetto per levar le frodi, contraffazioni, e pregiudizj, che da' Bazzegari, ed altri potessero esser inferiti a detta Arte, dovranno li Contadini, e Contadine sopradette, che hanno Armente proprie, e di particolar ragione, e non d'altri, e che volessero condur, e vender il Latte ricavato dalle medesime in questa Città capitare dal Gastaldo di detta Arte, giusto il solito con fede giurata del Reverendo Piovano della Proprietà di dette Armente, col numero delle medesime previo il pagamento, che dovranno far d'Anno in Anno al Gastaldo dell'Arte medesima di Ducati due per cadaun proprietario Conduttur, e Venditor come sopra, in ordine al Giudicato nel 1714., dal qual Gastaldo sarà rilasciato il Bollettino a stampa d'Anno in Anno, ed in tal forma potranno con tutta libertà vendere il loro Latte ricavato dalle Armente di loro ragione come sopra, e saranno distinti col mezzo del detto Mandato dalli Contraffacenti, e Bazzegari; ed in caso chi si sia fosse ritrovato a vender Latte senza det-

detto Mandato, o fosse ritrovato a fare stalla, o posto in cadaun luogo della Città, oltre la perdita del Latte, ed altro, che dai Ministri, e Capitanio della Deputazione alle Vettovaglie li potrà esser levato come contraffacente; incorrerà nella pena di Ducati 15., ed altre dalle Leggi cominate contro Revendigoli, e Bazzegari, che gli sarà irremissibilmente levata dalla stessa Deputazione, non che disposta dalla medesima, giusto le Leggi.

Resti pure espressamente vietato a quelli delli Comuni di Vastagna, Olliero, e Campo-Longo, l'abuso della Vendita del Latte, e Scolo in questa Città con pregiudizio dell'Arte medesima, e eìd' esecutivamente, ed in tutto, e per tutto a norma del giudicato nel 1757. a favore dell'Arte predetta.

E perchè resti per ogni via possibilmente ovviato alle contraffazioni, sia, e s'intenda vietato in ordine alla vigente Terminazione primo Aprile 1728., esecutiva delli riferiti giudicj, alli Barcaroli, che traghettano sul passo di Campalto, Tessera, ed altri luoghi il levar nelle loro Barche alcuna persona, così Uomo, come Donna, che non abbia il Mandato a stampa sottoscritto dal Gastaldo de' Pestrineri, intendendosi egualmente vietato alli medesimi Barcaroli il far colli Vaccheri, o Proprietarij di Armente alcun contratto di Latte, per quello rivende-

dere alle Donne, e commerciare in qualunque maniera de' generi spettanti all'Arte, a danno dell'Arte stessa, in offesa delle Leggi, ed in delusione de' Giudizj, in pena di Ducati 25. oltre la perdita delle Barche, ed in caso di provata impotenza del Contraffaccente, sarà della Autorità della stessa Congregazione il passare a quelle pene afflittive, che crederà di Giustizia, ed in tutto, e per tutto come nella medesima, non intendendosi però compresi li privilegiati delli Sette Comuni, a norma delli loro privilegj.

Per esecuzione delle cose come sopra, si devenirà, occorrendo, alla formazione dei Processi, restando all'oggetto precisamente comandati li Rappresentanti l'Arte sudetta, e li Ministri della predetta Deputazione d'invigilare, e riferire, onde non abbia a rimaner impunita la menoma contraffazione.

E la presente sia pubblicata nelli luoghi soliti, stampata, e trasmessa da pubblicarsi, ovunque occorresse per la sua inviolabile esecuzione.

Venezia dalla Congr. Del. li 30. Marzo 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Z. Francesco Correr Dep. alle Vettov. Refer.*

(*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*

(*Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Dep. alle Vett.*

Bellato Segr.

Addi 14. Aprile 1799. Publ. sopra le Scale
di S. Marco, e di Rialto.

AV-

A V V I S O:

SPirando nel giorno 14. del corrente il periodo accordato per il concambio delle Monete portanti il Segno della Libertà, per il valore di Lire 10. per una, da non poter essere dopo esso termine, se non che consegnate alla Regia Zecca, per essere colate, e ridotte in Pasta, a disposizione de' Proprietarj: si avverte il Pubblico, che resta fino a tutto il prossimo Mese di Maggio abilitato chiunque possessore di tali Monete a poterne verificare il lor cambio a numero, peso, e per il solo intrinseco loro valore; cioè in ragguglio di Lire 9: 14 per ciascheduna, tanto al solito Casello della Regia Zecca medesima, come nelle Casse delle Provinciali Intendenze della Terra-Ferma; confermato nel resto quanto è prescritto nella Notificazione emanata li 14. decorso Febbraro circa l'assoluta proibizione del corso, e circolazione per qualunque forma della Moneta sudetta, e di non doverla stessa dopo li 31. prossimo Maggio, essere, se non che consegnata alla Reg. Zecca,
per

per essere colata, e ridotta in Pasta a disposizione del Proprietario consegnatore.

Venezia dall'Imperial Regio Magistrato
Camerale li 11. Aprile 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Alvise Querini Consigliere Deputato.*

Zuanne Vincenti Foscarini
Regio Segr.

Addi 15. Aprile 1799. Pubblicato da me
Girolamo Dabalà Pubbl. Comand.



A V V I S O.

AVendo l'Imperiale Regio Fermiere
Co: Francesco Galantino assunto la Con-
dotta di questi pubblici Fontici delle Fari-
ne; ed essendo sua ferma Volontà, che que-
sta Popolazione sia servita a dovere, a se-
conda della Clementissima mente di Sua M.
l'Augusto Nostro Sovrano, per il cui effet-
to si dà Egli tutta la premura; così fa sa-
pere a chiunque, che se mai qualcuno aves-
se a dolersi della qualità del detto Genere
dispensato dai Fontici sottoposti ad esso Fer-
mic.

miere, faccia libero ricorso al medesimo; poichè, se il difetto sarà per la parte del Fontachiere, gli verrà resa quella giustizia, che meriterà il Ricorrente.

Venezia li 12. Aprile 1799.



POLIZZA D' INCANTO

Per l' Osterie con le Condizioni da osservarsi .

I. LE Offerte tanto a voce, che in iscritto dovranno esser prodotte alla Imperiale Regia Ferma, e potranno esser presentate da chi si sia, e nella Polizza d' Offerta, che le sarà consegnata *Gratis*, non potrà essere scritto se non il giorno, il nome dell' Offerente, ed il prezzo dell' annua Offerta, tanto di contante, che di consumo, e la di lui abitazione.

II. Le Polizze d' Aumento le quali dovranno superare almeno del dieci per Cento di totale della prima Offerta tanto in contante, che in consumo dovranno essere prodotte in mano della Imperiale Regia Ferma entro giorni otto dal di della prima deliberazione.

III. Quella Persona, a cui verrà deliberata una Osteria, dovrà sul momento esibire

re solida Pieggeria Personale, che garantisca il Fermiere, dietro la quale dovrà dichiarare nell'Offizio della Regia Ferma la Persona, per cui avrà offerto, la quale sarà in dovere nel giorno stesso, con costituito di accettare la dichiarazione, presentando nel tempo medesimo le Fedi di non essere debitore verso la Cassa Generale, tanto per contante, che per difetto di Consumo, altrimenti decaderà dall'Abboccamento, oltre il reicanto a di lui spese, e danni.

IV. La Persona dichiarita per Conduttore, ed Accettante come sopra, dovrà entro il termine di giorni otto esibire la Pieggeria, e per il pagamento del contante, e per il consumo, di Persona idonea, la validità della quale Pieggeria dovrà esser riconosciuta dal Regio Fermiere, per esser poscia approvata dalla Regia Intendenza Provinciale, e dovrà in pari tempo esso Conduttore contare nella Cassa di essa Ferma l'importar di due Rate di Mesi tre l'una dell'Offerta, la quale summa resterà a pubblica cauzione sino il termine della Condotta, per il pagamento delle Rate, che anderanno maturandosi.

V. Se nel sudetto prescritto termine mancasse il Conduttore, o all'effettuazione del Deposito, o alla produzione dell'idonea Pieggeria, decaderà dall'Abboccamento, che sarà reicantato a di lui spese, e danni insolidamente.

lidariamente con la Persona, che avrà cautato la prima volta l' Offerente.

VI. Saranno appostati Debitori tanto il Conduttore, che il Pieggio in questa Regia Ferma dell'importar intiero dell' Offerta, e del consumo assuntosi.

VII. Dovrà essere eseguito immancabilmente il Pagamento dell'assunta Regalia in mano del solo Cassier Generale in Rate di Mesi tre, in Mesi tre posticipati, ritraendo dallo stesso a loro cauzione la ricevuta corrispondente.

VIII. Al caso che il Conduttore andasse in difetto del pagamento di un Trimestre, sarà immediatamente girata la Rata dal corpo del Deposito fatto, oltre la pena del dieci per Cento.

IX. Dovrà esser tosto praticata l'intimazione tanto al Conduttore, quanto al Pieggio di dover entro il periodo di giorni otto rimetter il Deposito sulla sua integrità a cauzione.

X. Passato detto termine, e non eseguito il contamento sarà progredito senza altri avvisi, o intimazioni al reincanto dell' Osteria, a spese, e danni del Difettivo, e suo Pieggio, come nell' Articolo V., ed al Bollo degli effetti a pagamento di quel debito, che si fosse nel frattempo maturato.

XI. Non potranno li Conduttori, o Pieggi suddetti per qualunque ragione, o pre-

sto, neppure nel caso, che non accomodasse loro lo Stabile ove era in precedenza l'Osteria, o nemmieno per Suppliche presentate, ovvero per Pendenze giudicarie incoate, finalmente sotto nessun escogitabile colore, o motivo sospendere, o esentarsi dal pagamento ne' prescritti tempi dalle Rate, come sopra, non potendo aver luogo tal sospensione, se non mediante un apposito particolare Decreto della Regia Ferma.

XII. Quel Conduttore, che durante la condotta volesse cedere l'Osteria ad altra Persona, potrà farlo col permesso però della Regia Ferma sudetta, previa la produzione delle sopradette Fedi di non essere nè l'uno, nè l'altro Debitore di contanti, e di consumo, rimanendo però a cauzione della predetta Regia Ferma il primo Deposito fatto sino al termine della Condotta, ed in tal caso dovrà essere rinnovata la sopra prescritta Piaggiera.

XIII. Gli Effetti delle Osterie, e singolarmente li Pegni serviranno di ulterior pubblica cauzione, e saranno soggetti tanto per il Debito di contante, che per quello del consumo in precedenza di qualunque altro credito privato.

XIV. Il Conduttore potrà a suo piacere aprire l'Osteria nello Stabile ove era nella Condotta precedente (quando dal Proprietario dello Stabile non fosse stato prima della de-

deliberazione fatto il Cognito), o scieglier
altro Luogo più confacente al suo interesse,
entro però i legali confini.

XV. Resterà l'Abboccatore soggetto a tut-
te le altre Leggi, e Proclami precedenti, ri-
guardanti Osterie non ripugnanti però alle
presenti-

Venezia dalla Imperiale Regia Ferma
li

L' Imperiale Regio Fermiere .

I L C A P O
D E L R E G I O
T R I B U N A L E D I A P P E L L O
R E G I O D E L E G A T O
D I P U L I Z I A .

ALCUNI inconvenienti in questi ultimi giorni avvenuti, particolarmente in occasione del passaggio di Prigionieri militari, e così in qualche altro incontro, richiamano la doverosa cura del Delegato di Polizia di questa Città ad emanare quelle provvidenze, che siano dirette ad impedire la rinnovazione degl'inconvenienti medesimi, quali promossi sotto il manto di zelo sono essi diretti a disturbare quella tranquillità, e quella sicurezza, ch'è voluta risolutamente dalla Maestà del Sovrano. E come è della intenzione del Sovrano medesimo, che tutti abbiano a mantenere, e dimostrare una leale, e fedel sudditanza, così è pure sua ferma volontà, che nessuno ardisca di prorompere in insulti personali o di parole, o di fatti, nè in altre arbitrarie condannabili direzioni, quali s'oppongono alla dovuta subordinazione alle Leggi, e violano quel sistema di quiete, che forma il pregio d'una morigerata popolazione.

Il Delegato però, a cui è commesso l'invigilare, e provvedere, onde sia mantenuta, e rispettata quella tranquillità, e quel buon ordine, ch'è comandato dalle Leggi Sovrane, dichiara, che qualunque ardirà di contravvenirvi negl' indicati modi, sarà severamente punito anche con la pena di Carcere a norma de' casi, e delle circostanze.

Dalla Regia Delegazione di Polizia 13.
Aprile 1799.

(Gio: Battista Cisotti Capo del R. Trib.
d' Appello, R. Deleg. di Polizia.

Francesco Panizzoni Segr.



Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

Ricercando il migliore, e più pronto servizio delle Imperiali Regie Armate di apprestare ad esse i più pronti trasporti, e considerando gl' Illustrissimi Signori Deputati
rap-

rappresentanti il Consiglio Generale di risparmiare possibilmente le Boarie, così necessarie ai lavori eminenti delle Campagne, sono venuti in deliberazione di ordinare; che siano, e s'intendano in requisizione dell'Illustrissima Presidenza a Fatture, e Quartieri tutti i Cavalli, Mulli di attiraglio, e da somma tanto di questa Città, che del Territorio; ben certi, che ogni abitante si presterà indistintamente a tale provvedimento, ch'è fondato sulla più equa imparziale giustizia, che è diretto a sì eminenti riguardi; in quorum &c.

Vicenza 15. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Portò Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetan Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran.

Giuseppe Maria Colletti
Rasoniere Mand. Cc.

Addi detto. Pubbl. da Domenico Panigaglia pubbl. Tromb. a' Luoghi soliti ec.; molti presenti ec.; così rifer. Pietro Brun. Guardia.

Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

AD oggetto, che l'Imperial Russa Armata stanziante, e transeunte per questa Città abbia ad essere prontamente provveduta di quanto ad essa occorrere potesse in proposito di Vittuarie.

Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente intendere, e sapere a tutti li Venditori di Carne, Vino, Pane, Acquevite, Legumi, Erbe, Pesce, e Frutti di dover tener aperte le proprie Botteghe, e Posti in questa Città, Borghi, e Colture, e per le Ville del Territorio da dove passasse, tutto il giorno, e tutta la notte, affinchè ad ogni momento possa essere somministrato alla detta Imperial Russa Armata la quantità de' Generi suddetti, che ricercata venisse per la propria sussistenza.

Dovranno li Venditori stessi eseguire con tutta la esattezza li Calamieri, e prezzi rispettivamente fissati a' Generi sudetti, nè contraffare in alcuna picciola parte.

Sarà soggetto ognun de' Venditori alla pe-
Tom. I. N.º XXXVIII. P p na

na di Ducati 100., oltre a quella di Prigione, e maggiori anche affittive secondo la trasgressione, tanto mancando nel non tenere aperta la propria rispettiva Bottega, e Posto, quanto se veranno venduti a prezzi maggiori, ed arbitrarj li Generi sudetti.

Alla vigilanza de' Nobili Cavalieri di Comun in quanto alla Città, Borghi, e Colture, ed agli Spettabili Vicarj, e Commissario destinato in Motebello, in quanto a' Luoghi del Territorio per dove passasse la detta Imperial Russa Armata, resta nelle forme più precise raccomandata l'inalterabile esecuzione del presente.

Sarà stampato, pubblicato, e diffuso ad universale notizia tanto in questa Città, Borghi, e Colture, quanto ne' Luoghi del Territorio.

Vicenza 14. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Gaetano Agostino Ghellini
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Coriolan Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

GI

Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

SE gli attuali eminenti oggetti esigono, che dalli Proprietarj di Boarie, ed altri Animalj d'attraglio vengano impiegati li proprj Animalj, ed effetti a dovuto servizio delle Imperiali Russe Truppe; diviene certamente l'argomento più interessante le cure di chi governa il prestarsi in maniera, che smarriti non rimangano, e molto meno trafugati gli Animalj, ed effetti stessi in aperta contraffazione alle paterne Sovrane Disposizioni, ed a decisivo oggetto de' Proprietarj medesimi.

Affinchè però non abbiano Sue Signorie Illustrissime l'amarezza di vedere tutto giorno Boari, e Conduttori specialmente procedenti dal Trevigiano, e Bassanese a piangere la perdita, e smarrimento de' loro effetti, ed Animalj, ed all'oggetto che invece abbia a verificarsi la restituzione a tali infelici Proprietarj delle loro sostanze, il più delle volte consistenti appunto in pochi Animalj d'attraglio.

Pp 2

Fan-

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che tutti quelli, presso li quali per avventura in qualunque forma esistessero Animali, ed effetti perduti, e smarriti della indicata ragione, o che sapessero render conto in qual luogo si attrovassero, sieno tenuti a prontamente denunziarli, anche secretamente, alla Cancelleria dell' Illustrissima Presidenza a Fatture, e Quartieri colla indicazione distinta della quantità, qualità, grandezza, colore, ed altre marche, che avessero in se li detti Animali, ed effetti smarriti; alla qual Presidenza pure produrre potranno le proprie istanze quelli, che infelicemente soggiacessero a tali perdite, e ciò per l'unico, e giusto effetto, che previe le dovute riconoscenze, possano essere sollecitamente restituiti a Proprietarj stessi a redintegro de' loro danni, ed a sempre maggior tranquillità di chi per Sovrano Comando s'impiega nelle presenti circostanze.

Si assicurano Sue Signorie Illustrissime, che non vi sarà d'uopo di divenire a più forti deliberazioni nel presente argomento, che da per se stesso richiama l'umanità, la gratitudine, e la riconoscenza universale; mentre dall'altro canto saranno rigide, e severe le pene, alle quali soggiaceranno tutti quelli, che scoperti fossero in contravvenzione

ne

ne delle presenti disposizioni, emanate a giusto sollievo degl' infelici ricorrenti, ed a freno de' condannabili inconvenienti, che nel proposito emerger potessero.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e in tutte le Ville del Distretto ad universale notizia per l' inalterabile sua esecuzione.

Vicenza 18. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzani
- (D. Gaetano Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Gio: Giacomo di Thiene
- (D. Coriolan Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. Ge.*

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

PRO.

PROVISORES SANITATIS

VERONÆ.

CHiamato questo Uffizio tanto dal Regio Tribunale Supremo della Sanità di Venezia, quanto dal Supremo Cesareo Regio Comando Generale dell' Armata ad estendere immediatamente le cure del proprio istituto anche in codesto Comune: vi commette intanto di pubblicare, ed eseguire senza ritardo l'inserto Proclama, facendone giungere poi con diligenza a questo Uffizio medesimo la relazione. E vi si augura felicità.

Verona dall' Uffizio di Sanità 8. Aprile 1799.

(Gio: Francesco March. Dionisi Proveditor, e Colleghe.

Giovanfrancesco Bongiiovanni Canc.

Ab Extra.

Alli Reggenti Comunali

di . . .

AV.

A V V I S O:

D'Ordine di Sua Eccellenza Tenente Maresciallo, e Governatore di questa Città viene prevenuto ogni abitante della medesima, che avesse in propria Casa alloggiati Ufficiali feriti di doverli tosto denunciare alla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari, spiegando la qualità delle loro ferite, cioè se gravi, e pericolose, o se leggiere, e di niuna temibile sinistra conseguenza.

Verona 8. Aprile 1799. dalla Deputazione sudetta.

- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.
- (Luigi Francesco Bongiovanni Deputato.

IL

IL REGIO
 TRIBUNALE DI APPELLO
 DI VERONA.

DEvolute al Regio Fisco per la morte dell' Eminentissimo Cardinal Rezzonico le due Abbazie di S. Zeno, e della Santissima Trinità, prescrisse il Regio Governo Generale con l'ossequiato suo Decreto 20. Marzo prossimo passato, che il Co: Carlo Crivelli Regio Avvocato Fiscale della Camera di Verona, assumer debba interinalmente a tenor delle Leggi Venete vigenti all' Epoca 1796, l' esercizio della Feudale Giurisdizione di dette Abbazie sino ad ulteriori determinazioni.

Nel rendere però nota il Regio Tribunal d' Appello questa Superior determinazione, fa nel tempo stesso universalmente sapere, che in conseguenza sarà dal sudette R. Avvocato Fiscale anche per le sudette Abbaziali Giurisdizioni tenuta la solita Udienza nella Regia Camera come Giudice Fiscale di Prima Istanza per tutti gli altri Feudi di ragione dell' Augusto Sevrano; e ciò alle ore 11. della mattina nelli stabiliti giorni di Mercoledì, e Venerdì, a norma dei Proclami a Stampa vigenti alla predetta Epoca

ca 1796., salva sempre, e risservata l'Appellazione a questo Regio Tribunale d'Appello.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città; non che in tutte le accennate Giurisdizioni Abbaziali esistenti nelli Stati di Sua Maestà Imperiale per la universale notizia ed esecuzione.

Dal Regio Tribunale d'Appello di Verona li 9. Aprile 1799.

(Moccia Regio Assessore Capo.

Ballestra Canc.

Addì 10. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

S O M M A R I O
STORICO-CRONOLOGICO
DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO PRIMO.

| 1799. V E N E Z I A . | | Pag. |
|-----------------------|---|------|
| Febbraro | | |
| 6 | <i>Quel zelo ec.</i> Sua Eccell. Cavalier Francesco Pesaro annuncia al Pubblico, che è per cominciare il suo incarico di Commissario Straordinario in Venezia e Terra-Ferma | 3 |
| 11 | <i>Si rende ec.</i> Giorni ed ore, in cui S. E. Commiss. Straord. accoglie nel Pubblico Palazzo le Istanze | 6 |
| — | <i>Penetrato ec.</i> Si rinnova la proibizione di macellare Vitelli che non hanno un anno | 7 |
| 14 | <i>A seconda ec.</i> Tallaro Veneto col segno della Libertà proibito | 9 |
| — | <i>Si delibera ec.</i> Inc. della vendita de' Vetricioli della Valle Imperina d'Agort | 11 |
| 19 | <i>Che vuole ec.</i> Semestrali dettagli de' Nati, Battezzati, e Morti in Terra-Ferma da prodursi ai rispettivi Uffizj di Sanità. | 15 |
| | 20 La | |

| 1799. | | Pag. |
|----------|--|------|
| Febbraro | | |
| 20 | <i>La superior autorità ec.</i> Abboccamento interinale del Partito e vendita delle Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, e sue discipline | 26 |
| — | <i>Avendo ec.</i> Acquisti degli Animali per il partito sopradetto | 54 |
| 22 | <i>Relativamente ec.</i> Le monete coniate col segno della Libertà si cambieranno nella Regia Zecca dal Cambiatore Giuseppe Zanoni | 61 |
| 23 | <i>Con grazioso dispaccio ec.</i> Le manifat- ture di Seta delle Provincie Venete possono spedirsi in Germania, e a quali condizioni. | 62 |
| — | <i>E' pervenuto ec.</i> Decreto per un deposito nella Cassa del Banco | 65 |
| 26 | <i>Tariffa</i> Dazio Biave così per ingresso, come per uscita | 66 |
| — | <i>Tariffa</i> Dazio Vini, ed Uve | 69 |
| 27 | <i>Bando e Sentenza</i> contro Francesco Longato Prenditor del Pubblico Lotto | 77 |
| Marzo | | |
| 1 | <i>Per verificare ec.</i> Abolizione d'ogni Imposta sulle Farine Gialle e di Segalla, come pure sui Minuti e Legumi, ribasso del Dazio delle farine, e di quello del Vino, | |
| | Qq 2 sei | |

1799.
Marzo

Pag.

- sei botteghe provvedute di ottima qualità di farine a conto del Re-
gio Fermiere. 82
- 2 *In vista ec.* La Farina si venderà a
lire 29. lo Stajo 85
- 4 *Interessati ec.* Proibita l'estrazione
delle Granaglie nell'Estero, e
discipline per la loro circolazio-
ne nelle Provincie Venete 86
- *Rilevato avendo ec.* Proibito a chiu-
que acquistar, o ricevere in pe-
gno generi, effetti, o monture
de'soldati, o de' marinari 90
- *Che nel giorno ec.* Incanto dell'escavo
d'alcuni pubblici rivi 92
- 9 *Va parte ec.* Mercedè dei Peateri da
Oglio 135
- *Tariffa* per le utilità dei Sagomadori
da Oglio 136
- *Facendosi ec.* Licenze necessarie per
le operazioni nei bastimenti 158
- *All'importante oggetto ec.* Si presenti-
no i mandati ottenuti per portar
granaglie in Venezia 138
- 11 *Che in adempimento ec.* Incanto del
Ristauo della Pubblica Becche-
ria di Rialto 139 sino a 144
- *Polizza* d'Incanto per l'escavo e ot-
turazione del pubblico rivo della
Per-

| 1799. Marzo | | Pag. |
|----------------|--|------|
| | Pergola a Sant' Agostino, e per l'escavazione dell'alro della Tolletta a S. Trovaso | 145 |
| 11 | <i>Polizza</i> d'Incanto per l'escavo dei pubblici rivi delle Torreselle e della Calciná a S. Vio | 153 |
| 13 | <i>Affinchè ec.</i> La Supplica dei Comuni per valersi del Chirurgo, mancando il medico condotto, deve aver il fondamento di Parte presa con plurità di voti nella Vicinia | 159 |
| 14 | <i>Per conservare ec.</i> Escavo de' fossi del Terraglio | 161 |
| — | <i>Tariffa</i> del pubblico Pedaggio della Regia Strada Postale del Terraglio esigibile a Dosson, e Mogian Marignan | 163 |
| 16 | <i>Cessati ec.</i> Tutte le Maestranze dell'Arsenale devono intervenire indistintamente all'appuntadura | 168 |
| — | <i>Oggetto ec.</i> Prescrizioni per la Fraterna de' Perleri | 211 |
| 18 | <i>Prestato ec. L'Imperial ec.</i> Approvazione d'un Decreto del N. H. Co: Angelo Maria Gabriel per le sue giurisdizioni circa il modo di praticar intimazioni ed esecuzioni per Crediti privilegiati di Affitti, Livelli, e Mercedi | 170 |
| | 18 <i>All'</i> | |

| 1799. | | VENEZIA. | Pag. |
|--------|----------------------------|--|------|
| Marzo | | | |
| 18 | <i>All' oggetto ec.</i> | Esazione delle imposte per il riattamento delle Strade della Vicaria di Mirano | 173 |
| — | <i>Riposta ec.</i> | Discipline per l'Arte degli Orefici e Gioiellieri | 178 |
| — | <i>Inerendo ec.</i> | Tariffa dell' Attiraglio dalla Cavanella di Fosson fino alla Rotta Nova e alla Boara | 209 |
| 20 | <i>Traspirando ec.</i> | Generi dell' Arsenale clandestinamente fatti sortire, si manifestino | 184 |
| — | <i>Per togliere ec.</i> | Pecore, e Capre non s'introducano nel R. Bosco del Canseglio | 186 |
| — | <i>Accresciutosi ec.</i> | Chi ha diritto di pascolo nel Canseglio, produca i proprj titoli ec. | 188 |
| 30 | <i>Sempre ec.</i> | Vendita del Latte in Città | 283 |
| 31 | <i>Per l' infausta ec.</i> | Il deposito verificato nel Banco Giro si conservi intatto sino a nuove Sovrane Determinazioni | 191 |
| Aprile | | | |
| 1 | <i>Passati ormai ec.</i> | Trasporto dentro d'un mese dei baccaladi, budelami ec. nelle fabbriche a tal oggetto indicate ne' luoghi rimotti della Città | 192 |
| 2 | <i>Riconoscendo ec.</i> | Pubblici Periti | 257 |
| | | 3 D'or- | |

| 1799. | | Pag. |
|--------|---|------|
| Aprile | | |
| 3 | <i>D'ordine ec.</i> Eccitamento agli abitanti di offerire fili e bende di tela per curare gl'Imperiali Soldati feriti | 193 |
| 4 | <i>Il rilevante ec.</i> Proibita l'estrazione del Riso per l'Estero | 194 |
| 5 | <i>Per una provvida ec.</i> Articoli per l'Università de' Pubblici Comandadori | 264 |
| — | <i>Elenco de' 50.</i> Pubblici Comandadori | 273 |
| 8 | <i>Autorizzato ec.</i> Discipline per il Dazio Carro Fieno del Dogado, e suo Distretto | 275 |
| 9 | <i>Che tutti quelli ec.</i> Nota delle Seppe seccate ec. | 279 |
| 10 | <i>Riconoscendosi ec.</i> Pene contro i derubatori del Bosco del Montello | 281 |
| 11 | <i>Spirando ec.</i> Proroga a tutto Maggio di cambiare le Monete che hanno impronto della Libertà | 287 |
| 12 | <i>Avendo ec.</i> Chi è leso nella qualità delle Farine dei Fontici, ricorra al Fermiere Galantino | 288 |
| — | <i>Polizza d'incanto</i> per l'Osterie | 289 |

| 1799. C A P O D' I S T R I A . | | Pag. |
|--------------------------------|--|------|
| Marzo | 7 <i>Nella giornata ec.</i> Incanto del Dazio della riscossione della decima delle Pietre dell' Istria | 133 |

| 1799. C E N E D A . | | |
|---------------------|--|-----|
| Febbraro | 20 <i>Risente ec.</i> Destinazione di due Cittadini per complimentare a nome della Città S. E. Commissario Straordinario | 196 |

| 1799. B E L L U N O . | | |
|-----------------------|--|-----|
| Febbraro | 20 <i>Caduti ec.</i> Il pesce dee venderi in Piazza | 200 |
| Marzo | 3 <i>Dietro ec.</i> Non si può passar a cavallo di corsa in vicinanza a' Corpi di Guardia e Sentinelle | 201 |
| | 7 <i>Invalso ec.</i> Proibito lavar massarizie nelle conche delle pubbliche fontane | 202 |
| | 11 <i>Gli effetti ec.</i> Estirpazione degli insetti detti Ruse | 204 |
| | 20 <i>Il</i> | |

B E L L U N O .

| | | |
|-------|---|------|
| 1799. | | |
| Marzo | | Pag. |
| 20 | <i>Il traffico ec.</i> Proibito il traffico degli animali bovini per l'Estero | 207 |

1799. V I C E N Z A .

| | | |
|--------|---|-----|
| Marzo | | |
| 12 | <i>Essendo ec.</i> Ordini per il culto esterno della Religione nelle Chiese | 97 |
| Aprile | | |
| 8 | <i>Dall' autorità ec.</i> Somministrazione di formento, e sorgo turco per le Truppe Cesaree | 249 |
| 9 | <i>Incaricata ec.</i> Crediti pubblici di cam-patici ec. si paghino entro giorni quindici | 251 |
| 10 | <i>Inerentemente ec. Costante ec.</i> Chi possa ricever giuochi per il Lotto Pubblico | 252 |
| 11 | <i>Inerentemente ec.</i> Eccitamento a denunziar un Cavallo fuggito | 256 |
| 13 | <i>Alcuni inconvenienti ec.</i> Non s'insultino i prigionieri militari | 294 |
| 14 | <i>Ad oggetto ec.</i> Botteghe vittuarie aperte di, e notte | 297 |
| 15 | <i>Ricercando ec.</i> Requisizione di Cavalli, Muli da attiraglio ec. | 295 |
| 18 | <i>Se gli attuali ec.</i> Gli animali da attiraglio smarriti, si devono denunziare | 299 |

| V E R O N A . | | Pag. |
|---------------|---|------|
| 1799. | | |
| Febbraro | | |
| 5 | <i>Sebbene ec.</i> Non siano molestate le possessioni e rendite del Nobile Co: Ignazio Giusti | 101 |
| 13 | <i>Preferitto ec.</i> Capitoli per l'Arte de' Marzeri e Barózzeri | 103 |
| 20 | <i>Abboccato ec.</i> Capitoli per il Dazio Brenta Oglio | 106 |
| — | <i>Ad oggetto ec.</i> Ordini per il buon governo ed economia de' Corpj Comuni, e Corpi Originarj del Territorio | 109 |
| 23 | <i>Essendoci ec.</i> Tredecì Caprari per vender Latte nella Città, Sobborghi, e Comuni | 119 |
| 25 | <i>Avendo ec.</i> Il Sig. Luigi Ruzzenente destinato amministratore al Sig. Gasparo Arvedi di Volargne | 123 |
| Marzo | | |
| 5 | <i>San pur troppa ec.</i> Manutentore ec. <i>Attesi ec.</i> Ordini Forensi | 219 |
| 11 | <i>A senso ec.</i> I molinari e portadori di grano devono aver il solito mandato a stampa, e i Fruttaroli, Ortolani, Casolini, Osti, Beccari, Pegolotti ec. la solita Licenza | 125 |
| 13 | <i>Frascurata ec.</i> Dilazione di giorni dieci accordata per la produzione | ne |

| 1799. Marzo | ne delle note per far l'Esti- mo | Pag. |
|----------------|---|------|
| | | 128 |
| 15 | <i>Nel continuo ec.</i> Chi alloggia Militari, deve dar avviso della loro partenza | 132 |
| — | <i>La conoscenza ec.</i> Nota delle case, dove sono alloggiati i Militari | 224 |
| — | <i>Nel continuo ec.</i> Si avvisi la Deputazione della partenza de' Militari alloggiati nelle case | 225 |
| 18 | <i>E' pervenuto ec.</i> Spari d'armi da fuoco ec. proibiti nel Sabato Santo | 226 |
| 21 | <i>Affinchè ec.</i> Magazzini ed effetti militari affidati ai Reggenti e Consiglieri dei Comuni al partir dei Presidj | 227 |
| 23 | <i>Abilitato ec.</i> Repristino della Città nei Beni e Fondi indebitamente alienati dalla Democrazia | 228 |
| 26 | <i>Oggetti ec.</i> Illuminazione notturna delle pubbliche strade | 232 |
| 27 | <i>Mentre ec.</i> Nuov'ordine per la stessa | 233 |
| 28 | <i>Tutto il mondo ec.</i> Proclama del Co: S. Julien per eccitare i Veronesi a prender l'Armi | 235 |
| 29 | <i>A dilucidazione ec.</i> I proprietarj delle case devono supplire alla spesa della notturna illuminazione | 237 |
| 30 | <i>Calamiere delle Carni</i> | 238 |

R r 2

1 Nel.

1799.

Aprile

Pag.

- 1 *Nella vera ec.* Le botteghe de' comestibili devono star aperte anche la notte a comodo delle Truppe 239
- *Quegli elogj ec. Il Sig. Comandante ec.* L'Imperial Regio Governo Generale promette di umiliare all' Augusto Sovrano il contegno lodevole de' Veronesi nel fatto d' Armi succeduto li 26. Marzo 241
- 2 *Importa ec.* Ordine, perchè siano ben tumulati i cadaveri di quei che muojono sul campo di guerra 243
- 3 *La scarsezza ec.* Eccitamento ai Malghesi di tradurre in Verona butirro e formaggio 246
- 4 *Le Truppe ec.* Ricupero dell' armi, e delle palle di Cannone rimaste sul Campo 247
- 8 *Chiamato ec. D' ordine ec.* Chi ha in sua Casa Uffiziali feriti, li denunzi 302
- 9 *Devoluto ec.* Abbazie di S. Zeno, e della SS. Trinità devolute al Fisco, e proclama su tal oggetto 304

UDI-

| | | |
|----------|---|------|
| 1799. | UDINE, E FRIULI. | |
| Febbraro | | Pag. |
| 9 | <i>Da reiterati ricorsi ec.</i> Pene a chi altera il calamiere della carne di Vitello | 94 |
| 22 | <i>Rinnovando ec.</i> Regole per chi alloggia Militari | 95 |

Fine del Tomo Primo.

**MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.**

Hor. Od. 5. lib. IV.

*Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.*

N O M I
DE' SIGNORI ASSOCIATI
A L L A
NUOVA RACCOLTA
DI LEGGI, E CARTE PUBBLICHE.

S. M. FRANCESCO II. IMPERATORE, E RE
NOSTRO GRAZIOSISSIMO SOVRANO
S. E. IL BARON DI TUGUT Primo Ministro
di S. M. I. R. A.
S. E. IL SIG. MARCHESE GHISILLIERI Con-
sigliere di S. M.

V E N E Z I A .

Andrighetti Illust. Sig. Gio: Battista

Balbi N. H. E. Mattio

Bon N. H. E. Francesco Andrea

Barbaro N. H. E. Francesco

Borrini N. H. E.

*Borrini N. H. Sig. Co: Leandro Maggiore delle
Armate di S. M. I. R. A.*

Ss

Bu.

*Busenello Nob. Sig. Co: Pietro Seg. del R. I.
Governo*

*Boni Illust. Sig. D. Mauro
Barbarigo Illust. Sig. Vincenzo
Bonamico Illust. Sig. Luigi
Branchini Illust. Sig. Francesco
Banderini Sig. Antonio.
Bada Sig. Gio: Battista
Bettini Sig. Luigi
Banchieri Sig. Francesco
Baseggio Sig. Lorenzo Librajo*

*Contarini N. N. E. S. Alwise
Correr N. H. E. Antonio
Correr N. H. E. Tommaso
Corner N. H. E. Gio: Battista
Cappello N. H. E. Benetto
Cappello N. H. E. Antonio
Carminati N. H. E. Costantin
Condulmer N. H. E. Pietr' Antonio
Condulmer N. H. E.
Contin Nob. Sig. Co: Giuseppe qu. Annibal
Calicbiopulo Illust. Sig. Spiridion.
Casoretti Illust. Sig. Gaspare
Cesarini Illust. Sig. Andrea
Coletti Illust. Sig. Tommaso
Cornoldi Illust. Sig. Antonio
Celsi Nob. Sig. Ottavian Maria
Caminarovich Sig. Capitanio Antonio
Corticelli Sig. Gaspare
Carcani Sig. Girolama*

Cor-

Corbolin Sig.

Curti Sig. Giovanni qu. Vitto Librajo

Donà N. H. E. Vincenzo fu di E. Pietro

Dolce N. H. E. Pietro

Diedo N. H. E. Antonio

Dolfin N. H. E. Gio: Maria

Diedo Illust. Sig. Francesco

Dappel Sig. Appostolo

Duodo Sig. Gio: Antonio

Eudenio Sig. Benetto

Fovel Nob. Sig. Lorenzo

Foscarini Illust. Sig. Maggior Andrea

Fedrijo Illust. Sig. Antonio

Frari Illust. Sig. Giacomo

Fava Illust. Sig. Pietro

Fortunato Padre di S. Clemente

Fenzo Sig. D. Domenico

Fracasso Sig. D. Lorenzo

Fenzo Sig. Ginseppe qu. Modesto

Fana Sig. Domenico

Grimani S. E. E. Gio: Pietro Consigliere intimo attuale di Stato di S. M., e Presidente al Regio Supremo Trib. di Sanità

Grotta N. H. E. Antonio

Gabrieli Nob. Sig. Vettor Seg. del Reg. Cesareo Arsenal ec.

Garganego Nob. Sig. Co: Francesco

Gislanzoni Nob. Sig. Co: Filippo
Giurati Sig. Abbate
Gilli Illust. Sig. Pietro
Gherardi Illust. Sig. Antonio
Giacomazzi Nob. Sig.
Galbiani Sig. Andrea
Guizzetti Sig. Giuseppe

Indrich Padre Gio: Antonio Carmelitano Scalzo

Jippomano N. H. E. Francesco
Loredan N. H. E. Antonio
Larezze Sig. Santo
Lafranchi Sig. Angelo

Molin. N. H. E. Filippo
Mosto N. H. E. Antonio
Da Mulla N. H. E. Andrea
Minio N. H. E. Antonio
Minio N. H. E. Pier' Antonio
Milesi Padre Egidio Domenicano
Manenti Illust. Sig. Abbate Gio: Maria
Mantovani Illust. D. Domenico
Martinelli Illust. Sig. Antonio
Maracchio Illust. Sig. Francesco
Musitelli Illust. Sig. Vincenzo
Marchetti Illust. Sig. Valentin
Mistura Illust. Sig. Antonio
Mastraca Illust. Sig. Stefano
Marinato Sig. Carlo
Minconi Sig. Giuseppe

Me.

Mora Sig. Antonio
Marosa Sig. Mattio
Massocchi Sig. Girolamo
Maggiotto S. Giuseppe
Marinoni Sig. Giuseppe Librajo

Nordio Illust. Sig. Girolamo
Negri Illust. Sig. Giuseppe

Occioni Sig. Francesco Reg. Corr. Maggior
Orlandi Illust. Sig. Antonio

Pellegrini S. E. Giuseppe Commissario Civile
di S. M. I. R. A.

Pesaro N. H. E. Zuanne della Congregazione
Delegata, e Deputato alle Vestovaglie

Priuli N. H. E. Angelo Maria Presidente al
Regio Tribunal Revisorio

Priuli N. H. E. Filippo

Priuli N. H. E. Giuseppe

Da Ponte N. H. E. Antonio

Papafava N. H. E. Antonio

Pisani N. H. E.

Pasqualigo N. H. E.

Poli S. D. Giuseppe

Piave Sig. Antonio

Pittoni Sig. Domenico

Pezzi Sig. Francesco qu. Gio: Maria

Parma Sig. Vincenzo

Querini N. H. E. Andrea Cons. intimo Attuale
di Stato di S. M', e Presidente al Reg. Ca-

sareo Arsenal di Venezia Comandante della
Marina ex-Veneta, e di quella Imperiale di
Trieste

Querini N. H. E. Girolamo della Congregazione
Delegata, e Deputato all' interna polizia Stra-
de, e Canali

Riva N. H. E. Polo

Rigamonti Illust. Sig.

Rubbi Illust. Sig. Cesare Maria

Remondini Signori Giuseppe, e Figli

Sandi N. H. E. Vettor

Schioppo Nob. Sig. Co: Cav. Luigi

Sanfermo Molto Rev. P. Chier. Reg. Teatino

Santi Illust. Sig. Antonio qu. Gio: Battista

Scarello Illust. Sig. Giuseppe

Scolari Illust. Sig. Giacomo

Spazziani Illust. Sig. Giuseppe

Salce Sig. Antonio

Smit Sig. Gio: Battista

Silva Sig. Giacomo

Storti Sig. Giacomo Librajo

Tiepolo N. H. E. Almorò 2.^o Aggiunto al Reg.
Supremo Trib. di Sanità

Tiepolo N. H. E. Domenico

Tron N. H. E. Niccolò

Tiozzi Illust. Sig. Giuseppe

Tarucelli Sig. Vincenzo

Tacco Sig. Marco Librajo

Wa-

Wanazel Castelli N. H. E. Giusto Adolfo
Valaresso N. H. E. Zaccaria
Valentina Reverend. Sig. D. Santo
Vanni Sig. Bernardo

Zustinian Reccanati N. H. E. Anzolo primo di
Giacomo Consigliere attuale di S. M., e Vice
Presid. del R. I. Magistrato Camerale
Zustinian N. H. E. Marc' Antonio Consigli. De-
put. al R. I. Magist. Camerale
Zen N. H. E. Carlo
Zoppetti Reverend. Sig. D.
Zannadio Illust. Sig. Bonaventura
Zarabini Illust. Sig. Gio: Francesco
Zimolo Illustr. Sig. Pietro
Zannini Sig. Filippo
Zasse Sig. Giuseppe
Zerletti Sig. Pietro Librajo

I soprascritti Signori Associati de' quali fosse fallato per equivoco il nome, o i titoli sono pregati di farli avere alla Stamperia Andreola per essere rattificati.

Tutti gli altri già Signori Associati alla presente Raccolta che sono stati ommessi in questo Catalogo sono pregati a dare i loro Nomi, titoli, e luogo di sua Abitazione per esservi inseriti alla Stamperia Andreola in Calle della Scoletta a S. Fantin.

